

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4 ^a -5 ^a Senato) .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	112
AFFARI SOCIALI (XII)	»	131
AGRICOLTURA (XIII)	»	132
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	134
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PUBBLICI E PRIVATI	»	148
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	156

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice della NATO svoltosi a Vilnius l'11 e il 12 luglio 2023 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*)

3

AUDIZIONI

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Giulio TREMONTI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro della difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice della NATO svoltosi a Vilnius l'11 e il 12 luglio 2023.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Introduce quindi l'audizione.

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Michele BARCAIUOLO (FDI), i deputati Piero FASSINO (PD-IDP), Paolo FORMENTINI (LEGA), Marco PELLEGRINI (M5S), Roberto BAGNASCO (FI-PPE) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE).

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 4^a (Politiche dell'Unione europea) e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il*

PNRR, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Daniela TORTO (M5S), Piero DE LUCA (PD-IDP), Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), Stefano CANDIANI (LEGA), Elisa SCUTELLÀ (M5S), che interviene da remoto, Ubaldo PAGANO (PD-IDP) e Filippo SCERRA (M5S), il senatore Marco SCURRIA (FDI), nonché, sull'ordine dei lavori, la senatrice Raffaella PAITA (A-IV-RE).

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, in sede di replica, risponde ai quesiti posti e formula ulteriori considerazioni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01147 Bordonali (Lega): Sulle iniziative del Ministero competente in ordine alla riforma dell'ordinamento della polizia locale	7
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	12
5-01152 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulla destinazione di ulteriori agenti di polizia a Milano per ridurre i fenomeni criminali nella città	7
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	13
5-01144 Zaratti (AVS): Sulle raccomandazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in relazione a talune disposizioni del cosiddetto decreto-legge Cutro	8
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	15
5-01145 Boschi (A-IV-RE) Sull'urgente incremento delle risorse da destinare alle nuove assunzioni e al rinnovo dei contratti collettivi del personale del comparto sicurezza	8
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	17
5-01146 Paolo Emilio Russo (FI): Sul rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nella città di Como nei mesi di maggior afflusso turistico	9
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	19
5-01148 Alfonso Colucci (M5S): Sul ripristino della corretta funzionalità dell'amministrazione del comune di Acerra	9
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	22
5-01149 Bonafè (PD): Sulla mancata concessione di spazi pubblici da parte del comune di Genazzano per lo svolgimento della Festa dell'Unità	9
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	24
5-01150 Magi (MISTO-+EUROPA): Sulla circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza in merito a rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale	9
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	26
5-01151 Urzi (FDI): Sull'efficacia dello <i>Smartwatch</i> antiviolenza sperimentato in alcune città e sulla sua possibile estensione a tutta Italia	10
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.	
Audizione di Silvia Sassi, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Firenze (<i>in videoconferenza</i>), di Francesco Bilancia, professore di diritto pubblico presso l'Università «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara, e di Nicola Lupo, professore di diritto costituzionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'interno. Avverte che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-01147 Bordonali (Lega): Sulle iniziative del Ministero competente in ordine alla riforma dell'ordinamento della polizia locale.

Simona BORDONALI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simona BORDONALI (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e per l'attività che sta svolgendo. Sottolinea come la riforma della polizia locale sia essenziale e purtroppo attesa da troppo tempo. Ricorda i tentativi di riformare la legge del 1986 fatti nella scorsa

legislatura, e in particolar modo la proposta di legge delega elaborata dal Ministro Salvini nel 2019, che non è giunta ad approvazione a causa del cambio di Governo. Ritiene che lo strumento della legge delega resti il più idoneo per un intervento così complesso ed evidenzia che la riforma dovrebbe essere volta a riconoscere che la polizia locale oggi ha un ruolo diverso da quello che aveva nel 1986, è una polizia locale formata, capace, che già interviene anche in scenari di pubblica sicurezza; per questo la riforma dovrebbe riconoscere agli operatori della polizia locale le tutele, anche economiche, delle altre forze di polizia.

5-01152 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulla destinazione di ulteriori agenti di polizia a Milano per ridurre i fenomeni criminali nella città.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, soprattutto in considerazione del fatto che i dati forniti sono sicuramente più incoraggianti rispetto a quelli in possesso degli interroganti, sottolinea tuttavia che la città di Milano continua a necessitare di interventi in materia di sicurezza. Dichiarando di aver apprezzato le parole del Sottosegretario, auspica che esse possano trasformarsi in benefici reali per i cittadini. Nel ritenere importante che i primi interventi si concentrino intorno alla stazione ferroviaria e alle zone della movida, chiede di dedicare la massima attenzione anche ad aree della città probabilmente meno appariscenti e che tuttavia vivono una situazione drammatica, quali le zone degradate della città e quelle occupate da case popolari. Esprime quindi la convinzione che l'incremento delle unità delle forze di polizia destinate alla città di Milano garantirà un presidio migliorativo della situazione. Conclude segnalando la necessità di un impegno dell'ente locale in favore di una

migliore gestione dei rifugiati e dei soggetti senza dimora, sottolineando l'importanza di un raccordo con il comune di Milano che a suo parere può fare molto di più rispetto all'attuale situazione.

5-01144 Zaratti (AVS): Sulle raccomandazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in relazione a talune disposizioni del cosiddetto decreto-legge Cutro.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (AVS), replicando, sottolinea come il Sottosegretario si sia comportato come lo studente che, non essendo preparato sulla lezione del giorno, risponde con argomenti precedenti. Evidenzia infatti come la domanda posta fosse un'altra e fosse volta a capire perché il Governo, e in particolare il Ministro dell'interno, abbia tenuto il Parlamento all'oscuro della posizione assunta dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite sul decreto Cutro, calpestando così il diritto del Parlamento ad avere tutte le informazioni necessarie ad esaminare il decreto. Evidenzia come non sia richiesto al Governo di interpretare o spiegare il pensiero dell'Alto Commissariato, come avrebbe fatto il Sottosegretario nella sua risposta, bensì di mettere il Parlamento in condizione di poter acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili. Fa presente, inoltre, come le norme approvate con il cosiddetto decreto Cutro, a colpi di maggioranza e di fiducia, siano in contrasto con il diritto internazionale e chiede formalmente al Governo di mettere a disposizione dei parlamentari, soprattutto a quelli dell'opposizione, tutti gli atti che gli organismi internazionali comunicano al Governo italiano; suggerisce inoltre al Governo di leggere tali documenti e fare tesoro delle criticità denunciate, al fine di approvare norme più ragionevoli e più consoni al rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

5-01145 Boschi (A-IV-RE) Sull'urgente incremento delle risorse da destinare alle nuove assunzioni e al rinnovo dei contratti collettivi del personale del comparto sicurezza.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), replicando, fa presente in primo luogo che, come ricordato dallo stesso Sottosegretario, il *turn over*, la cui contrazione è stata introdotta dal Governo di centro destra e dal successivo Governo tecnico, è stato ripristinato a partire dal 2016 ad opera del Presidente del Consiglio dell'epoca, Renzi e del suo successore Gentiloni. Ricorda inoltre che ad opera degli stessi Governi si è proceduto ad assunzioni straordinarie nel comparto sicurezza per far fronte alle gravi carenze di organico, oltre che alle sempre crescenti sfide del terrorismo internazionale. Richiama inoltre il primo sblocco dei contratti del personale del comparto, avvenuto ad opera del Governo Renzi, che ha esteso la misura del *bonus* degli 80 euro anche alle forze di polizia. Esprime quindi, nonostante i dati riportati dal Sottosegretario, la preoccupazione del suo gruppo e soprattutto dell'intero comparto, evidenziando come l'applicazione della misura cosiddetta quota 100 unita ai pensionamenti ordinari abbiano accelerato l'uscita di un gran numero di soggetti, costringendo il personale rimasto in servizio ad uno sforzo aggiuntivo, in condizioni di stress sempre crescenti. Nel ricordare l'elevata età media del personale, richiama le esigenze di sicurezza dei territori che richiedono una presenza costante e qualificata delle forze di polizia. Si augura quindi che gli impegni assunti dal Sottosegretario vengano mantenuti anche in sede di disegno di legge di bilancio, attraverso la destinazione di risorse adeguate alle nuove assunzioni e al rinnovo del contratto.

5-01146 Paolo Emilio Russo (FI): Sul rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nella città di Como nei mesi di maggior afflusso turistico.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta.

5-01148 Alfonso Colucci (M5S): Sul ripristino della corretta funzionalità dell'amministrazione del comune di Acerra.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carmela AURIEMMA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per l'ultimo passaggio della risposta del Sottosegretario in cui si assicura che la prefettura di Napoli seguirà con attenzione lo sviluppo delle vicende relative al comune di Acerra. A tale proposito ricorda in particolare che i previsti controlli sulla legittimità del consiglio comunale non sono stati mai eseguiti dall'allora segretario comunale, richiamando il caso di un consigliere comunale condannato per truffa proprio ai danni del comune di Acerra. Nel sottolineare l'importanza dei richiamati controlli, rammentata l'odierna commemorazione della strage di via d'Amelio, ritiene che l'insegnamento più importante degli studi su mafia e camorra risieda nella natura di tali fenomeni, trattandosi in primo luogo di organizzazioni economiche di uomini e mezzi. Evidenziato che i comuni sono operatori economici, e spesso i più importanti del territorio di riferimento, fa presente come nel caso specifico il comune di Acerra, oltre a gestire ingenti risorse, ospiti un importante

termovalorizzatore, cui fa capo la gran parte dello smaltimento dei rifiuti campani. Aggiunge che resta da affrontare la riforma tuttora incompiuta della figura dei segretari comunali, il cui datore di lavoro è il Ministero dell'interno benché la nomina sia in capo al sindaco. In conclusione, ringrazia di nuovo il Sottosegretario per l'attenzione riservata al comune di Acerra, al quale tiene in maniera particolare avendovi ricoperto la carica di consigliere comunale.

5-01149 Bonafè (PD): Sulla mancata concessione di spazi pubblici da parte del comune di Genazzano per lo svolgimento della Festa dell'Unità.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Roberto MORASSUT (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Fa presente come anche dalla relazione del Sottosegretario si ricavi che dai primi di maggio alla fine di giugno non vi sia stata una interlocuzione adeguata con gli uffici del Comune, per poter definire meglio le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la manifestazione; ribadisce che dal punto di vista tecnico e logistico sarebbe stato possibile svolgere la manifestazione nei luoghi richiesti dal Circolo PD di zona, che – come la stessa risposta del Governo ha evidenziato – sono stati utilizzati in passato per manifestazione analoghe. Auspica per il futuro una migliore interlocuzione con l'amministrazione comunale.

5-01150 Magi (MISTO-+EUROPA): Sulla circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza in merito a rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nell'impegnarsi a leggere con attenzione il testo della risposta del Sottosegretario, di natura squisitamente tecnica, si dichiara tuttavia insoddisfatto ritenendo che la circolare ministeriale sia andata molto oltre rispetto al contenuto delle disposizioni del cosiddetto decreto Cutro. Richiama quindi il comma 3 dell'articolo 7 del decreto, secondo cui i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. Evidenzia che la richiamata disposizione consente la conversione di tutti i permessi di protezione speciale già concessi prima dell'entrata in vigore del decreto Cutro, senza fare alcuna distinzione tra quelli rilasciati dal questore e quelli rilasciati dalla Commissione territoriale. Ciò premesso, sottolinea che il punto politico della questione riguarda l'ostinazione con cui la maggioranza di centro destra impedisce o ostacola la conversione dei permessi di protezione speciale in permessi per motivi di lavoro, mentre sull'altro versante, consapevole dell'esigenza di manodopera in molti settori produttivi nazionali, adotta un nuovo decreto flussi. Nell'aggiungere che l'attuale maggioranza non ha ritenuto peraltro di mettere mano ad una riforma organica della gestione della migrazione per motivi di lavoro, ribadisce che quello appena descritto è l'aspetto politico più grave.

5-01151 Urzì (FDI): Sull'efficacia dello Smartwatch antiviolenza sperimentato in alcune città e sulla sua possibile estensione a tutta Italia.

Alessandro URZÌ (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Alessandro URZÌ (FDI), replicando, si dichiara estremamente soddisfatto della risposta, soprattutto perché ritiene che sia stata data una risposta di prospettiva, che dà speranza per il futuro. Dichiarò il pieno sostegno del suo gruppo alle iniziative del Governo richiamate.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Silvia Sassi, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Firenze (in videoconferenza), di Francesco Bilancia, professore di diritto pubblico presso l'Università « G. d'Annunzio » di Chieti-Pescara, e di Nicola Lupo, professore di diritto costituzionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento e che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Silvia SASSI, *professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Firenze (in videoconferenza)*, Francesco BILANCIA, *professore di diritto pubblico presso l'Università « G. d'Annunzio » di Chieti-Pescara*, e Nicola LUPO, *professore di diritto costituzionale presso L'Università Luiss*

Guido Carli di Roma, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i professori per i loro interventi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-01147 Bordonali (LEGA): Sulle iniziative del Ministero competente in ordine alla riforma dell'ordinamento della polizia locale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per la riforma della polizia locale, la cui legge, risalente al 1986, non appare più adeguata alle esigenze odierne.

Come noto, la legge n. 65 del 1986, recante la « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale », è da tempo interessata da proposte di riforma tese a rivedere, in modo organico, le competenze, le funzioni, i ruoli e le qualifiche del personale della polizia locale, nonché il trattamento economico e previdenziale e il relativo stato giuridico.

Il rilievo di questo tema è testimoniato anche dalle numerose proposte di legge presentate in Parlamento durante la scorsa XVIII Legislatura e in quella corrente.

La tematica, peraltro, chiama in causa competenze, oltre che del Ministero dell'interno, anche di altri Dicasteri, quali quello dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e dello sviluppo economico, nonché delle regioni, e degli enti locali.

Rilevo che, nell'attuale contesto, le Polizie locali svolgono un ruolo rilevante per la sicurezza dei territori, caratterizzato da competenze specifiche legate e maturate nell'ambito dell'ente locale. Per questa ragione, è sempre più necessario sviluppare modelli di sinergia tra Governo ed enti locali, con l'obiettivo di rilanciare il concetto di sicurezza urbana, rivedendo l'ordinamento delle stesse Polizie locali attraverso una riforma organica che ne valorizzi peculiarità e funzioni.

Se infatti si concepisce la sicurezza urbana come un bene pubblico che comprende vivibilità e decoro delle città, coe-

sione sociale e convivenza civile, il coinvolgimento delle Polizie locali nelle attività di controllo del territorio, in particolare nelle grandi aree metropolitane, può costituire un indubbio valore aggiunto.

Inoltre, in un quadro di progettazione integrata delle politiche di sicurezza urbana, è prioritario ottimizzare tutte le risorse disponibili e, tra queste, le polizie locali. Pertanto, una direttrice della riforma potrebbe essere proprio la valorizzazione del ruolo che, tanto nelle grandi aree urbane, quanto nei centri più piccoli le polizie locali svolgono a supporto dell'autorità di pubblica sicurezza.

La percorribilità di tale ipotesi è oggetto di approfondimento nel gruppo di studio istituito presso il Ministero dell'interno ai fini della predisposizione di un disegno di legge delega per l'aggiornamento del quadro ordinamentale della polizia locale da presentare auspicabilmente entro settembre.

In conclusione, il Ministero dell'interno reputa fondamentale dare risposte concrete alle legittime richieste degli operatori della polizia locale e mettere a sistema le esperienze maturate sui territori che hanno visto la proficua collaborazione tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli amministratori locali.

L'obiettivo è quello di introdurre un quadro ordinamentale coerente con i sempre più pregnanti compiti affidati alle polizie locali nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo.

ALLEGATO 2

5-01152 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulla destinazione di ulteriori agenti di polizia a Milano per ridurre i fenomeni criminali nella città.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

premetto che per quanto riguarda la delittuosità nel solo Comune di Milano, dall'analisi dei dati statistici per i primi 5 mesi del 2023 rispetto all'analogo periodo del 2022, si rileva un decremento generale dei reati. Se da un lato si riscontra l'aumento di alcuni delitti « predatori » come i furti con strappo (+4,8 per cento) e le rapine (+3,2 per cento), dall'altro si registra una sensibile diminuzione di alcune fattispecie delittuose particolarmente allarmanti quali i furti con destrezza (-6,5 per cento), le estorsioni (-27,5 per cento) e le lesioni dolose (-9,6 per cento).

Passando ora alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità, sul finire del 2022, è stato avviato un percorso multidisciplinare, condiviso con le Amministrazioni locali interessate, per valorizzare le esigenze di sicurezza urbana delle principali città metropolitane italiane, volto al ripristino delle condizioni di legalità e vivibilità degli spazi cittadini maggiormente degradati, a partire dalle stazioni ferroviarie, e poi esteso ad altre aree interessate da episodi di microcriminalità, *in primis* quelle della *movida*. La prima iniziativa concreta di questo percorso è stata l'attivazione di operazioni interforze settimanali, con cadenza periodica a partire dallo scorso 16 gennaio, che stanno assicurando un monitoraggio costante delle aree « problematiche », in particolare la stazione centrale e le zone della *movida*.

Nell'ambito delle cosiddette « Operazioni ad Alto Impatto », effettuate dal 16 gennaio al 10 luglio scorso, sono state controllate 84.287 persone. Di queste 1.365 sono state denunciate e 99 arrestate. A seguito dei controlli sulle persone sono stati emessi 577 provvedimenti di espul-

sione. In totale il Questore ha emesso 166 divieti d'accesso alle aree urbane e 51 fogli di via obbligatori.

Gli esercizi commerciali oggetto di controlli sono stati 1.908 e hanno portato all'individuazione di 152 lavoratori in nero o irregolari. Sono state irrogate sanzioni amministrative per un totale di oltre un milione e quattrocento mila euro. In linea con le indicazioni del Ministero dell'interno, nel corso del passato trimestre, i servizi sono stati riproposti settimanalmente e in fasce orarie diversificate, in modo da mantenere un effetto « sorpresa »; e sono stati progressivamente estesi alle aree attigue alla stazione e al quartiere circostante.

Inoltre, nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 marzo scorso, si è convenuto di adottare nuove misure per rendere più efficaci i servizi straordinari che vengono svolti settimanalmente, ed anche quelli che rientrano nel Piano Coordinato di Controllo del Territorio. Si rammenta, al riguardo, che tale Piano è stato recentemente modificato soprattutto nell'aspetto delle turnazioni delle Forze operanti proprio per renderlo più funzionale e più aderente alle richieste della cittadinanza.

In merito all'incremento del numero di agenti delle Forze di Polizia, si rappresenta che nel corrente anno, ad oggi, alla Questura di Milano sono stati assegnati 99 appartenenti al ruolo degli assistenti/agenti della Polizia di Stato, mentre agli altri Uffici di Polizia sono state assegnate 45 unità, per un totale di 144 unità. Per l'Arma dei Carabinieri, nella Città metropolitana di Milano, sul piano organizzativo, si segnala che tra il 2021 e il 2022 si è avuta la ridislocazione della Compagnia di Cassano

d'Adda in Pioltello con contestuale riconfigurazione della Tenenza di Pioltello in Stazione e della Stazione di Cassano d'Adda in Tenenza.

Per la Guardia di Finanza, si rappresenta che nell'anno in corso con provvedimento del 5 maggio 2023 è stato disposto il potenziamento organico di 15 Ispettori. Inoltre, con provvedimento in data 9 maggio 2023, nel quadro di una riorganizzazione dei presidi dipendenti dal Comando Provinciale di Milano, la forza organica degli stessi è stata incrementata di un ufficiale e di 40 Ispettori.

Si rappresenta, inoltre, che il « piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva » ha previsto l'assegnazione di 14 unità della Polizia di Stato a disposizione della Questura di Milano, per l'Arma dei

Carabinieri di 24 unità e per la Guardia di finanza di 45 unità.

Ricordo anche che il *Piano Nazionale di Impiego* del contingente di 5.000 militari dell'*Operazione Strade Sicure* contempla l'assegnazione al Prefetto di Milano di 611 militari, di cui 90 impiegati presso il locale Centro di permanenza e rimpatri, 156 per la vigilanza di infrastrutture e 308 per la vigilanza di obiettivi istituzionali, religiosi e giudiziari.

In conclusione, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Milano è costantemente monitorata dalle Istituzioni, che rafforzano le politiche della sicurezza in grado di adattarsi al mutamento degli scenari di rischio e di meglio rispondere alle crescenti aspettative dei cittadini.

ALLEGATO 3

5-01144 Zaratti (AVS): Sulle raccomandazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in relazione a talune disposizioni del cosiddetto decreto-legge Cutro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

premetto che, da anni, il Ministero dell'Interno intrattiene con gli organismi onusiani, a partire proprio da UNHCR, una strutturata e fattiva collaborazione in vari e qualificanti ambiti operativi delle politiche a favore dei richiedenti asilo.

In questo quadro si inseriscono anche le interlocuzioni di UNHCR col Ministero dell'interno relative al decreto-legge n. 20 del 2023, convertito in legge n. 50 del 2023.

In proposito UNHCR ha inviato al Ministero dell'interno due note. La prima è pervenuta il 26 aprile 2023 e dunque in data successiva all'approvazione del disegno di legge di conversione da parte del Senato, che, come noto, è avvenuta il precedente 20 aprile nel testo poi approvato definitivamente il 4 maggio 2023 dalla Camera.

La seconda nota, recante in allegato una « nota tecnica », a cui presumibilmente si riferisce l'atto di sindacato ispettivo, è pervenuta il 17 maggio 2023, e quindi in data posteriore alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del cosiddetto « decreto Cutro ».

Con la nota in parola UNHCR ha, innanzitutto, espresso apprezzamento per una serie di misure introdotte dal Governo nella fase emendativa del decreto-legge in questione, come per esempio quelle sulle quote d'ingresso previste dal decreto flussi a favore di rifugiati e apolidi che abbiano concluso un percorso di formazione lavorativa.

Si tratta di interventi frutto di emendamenti, di maggioranza e opposizione, che vanno nella direzione tradizionalmente espressa da UNHCR.

Non a caso entrambe le note citate non soltanto riconoscono esplicitamente – cito dalla nota del 17 maggio – « il complesso

scenario internazionale nel quale l'intervento legislativo (ossia il cosiddetto « decreto Cutro ») è stato elaborato », ma riconoscono anche « gli sforzi compiuti dalle autorità italiane nell'individuare soluzioni per rispondere alla pressione migratoria e preservare l'integrità e l'efficienza del sistema di asilo ».

Nella sua interlocuzione con le autorità italiane, successiva, come detto, alla approvazione della legge di conversione, UNHCR ha effettivamente segnalato alcuni aspetti a suo avviso critici della nuova disciplina.

Con riferimento agli specifici rilievi evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, preciso in primo luogo che la disciplina introdotta col cosiddetto « decreto Cutro » è in linea con l'*acquis* unionale di settore e con gli obblighi internazionali dell'Italia in materia di asilo.

Per quanto riguarda i trattenimenti e le procedure accelerate alla frontiera, esse, lungi dal violare il diritto unionale vigente, costituiscono peraltro un punto qualificante anche del nuovo Patto per la Migrazione e l'Asilo dell'Unione europea, tuttora in corso di negoziato.

Per quanto concerne i servizi di accoglienza e alla persona, va sottolineato che la pertinente Direttiva UE individua le condizioni materiali di accoglienza facendo riferimento all'alloggio, al vitto e al vestiario. Tali prestazioni sono pienamente assicurate nell'attuale configurazione del sistema di accoglienza, il quale prevede inoltre, per le persone vulnerabili, che l'organizzazione dei servizi tenga conto delle situazioni di vulnerabilità. In quanto all'attività di informazione in ingresso ai migranti, l'attuale sistema prevede una collaborazione proprio con UNHCR per la for-

nitura delle prime necessarie informazioni ai migranti sbarcati.

Quanto al servizio di orientamento al territorio, esso è previsto a favore dei titolari di protezione internazionale e delle altre categorie aventi titolo all'accesso nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, in ragione della prospettiva di una più stabile permanenza sul territorio nazionale.

Circa le domande di protezione internazionale manifestamente infondate, l'at-

tuale quadro normativo attribuisce idonee garanzie di approfondimento e di valutazione caso per caso, sia di natura procedimentale che giudiziaria. Infine, quanto alla protezione speciale, il Governo l'ha riportata in un alveo di eccezionalità avendo cura di contemperare l'esigenza di contenerne gli abusi emersi dalla prassi applicativa con il rispetto dei principi di diritto internazionale e costituzionale in materia di asilo.

ALLEGATO 4

5-01145 Boschi (A-IV-RE): Sull'urgente incremento delle risorse da destinare alle nuove assunzioni e al rinnovo dei contratti collettivi del personale del comparto sicurezza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

in base alla normativa vigente e a partire dall'anno 2016, le capacità assunzionali delle Forze di polizia, per ciascun anno, sono fissate nella misura del 100 per cento del *turn-over*.

Per contenere il depauperamento degli effettivi dovuto alla contrazione del *turn-over* precedente al 2016, sono stati adottati interventi normativi che consentono l'assunzione di personale in aggiunta al *turn-over*, prevedendo diversi piani di assunzioni straordinarie per il ripianamento delle carenze organiche per gli anni dal 2018 al 2031.

Delle 5.853 unità di assunzioni straordinarie previste dalla legge, 3.419 unità autorizzate negli anni 2018-2022, sono già state assunte, mentre risultano da assumere le restanti 2.434 previste per gli anni 2023-2031, non ancora autorizzate.

Nel corso dell'anno 2022, le politiche assunzionali adottate hanno consentito di ottenere il maggior numero di assunzioni possibile nel rispetto della complessa normativa di settore. In dettaglio, con l'emanazione del decreto Presidente Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022 è stata autorizzata l'assunzione di un contingente complessivo di 4.045 unità, di cui 3.214 a copertura del *turn-over* e 831 da assunzioni straordinarie *extra turn-over*. Complessivamente, nel corso del primo semestre del 2023, la sola Polizia di Stato ha assunto più di 3.000 unità di personale dei diversi ruoli e nelle diverse carriere, tra i quali – dopo vari anni – anche unità di vice ispettori tecnici in sette diversi settori di impiego, tra i quali la polizia scientifica, il servizio sanitario e la telematica.

Sono stati inoltre avviati i corsi di formazione per 139 commissari della Polizia

di Stato, quello per 1.940 allievi agenti e, in data 30 giugno 2023, il corso di formazione di oltre 1.100 vincitori del concorso per l'assunzione di vice ispettori.

Aggiungo che sono in fase di svolgimento le procedure concorsuali per l'assunzione di 1.000 vice ispettori, nonché di 3.788 allievi agenti della Polizia di Stato.

In conclusione, grazie agli sforzi profusi dall'Amministrazione per l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione in legge di bilancio, si registra un *trend* assunzionale in crescita, tale da superare nell'anno in corso, per la prima volta, il numero previsto di cessazioni dal servizio.

Per quanto riguarda poi il rinnovo contrattuale del personale non dirigente della Polizia di Stato, in data 23 dicembre 2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022, riferita al triennio 2019-2021.

Assicuro la massima attenzione e l'impegno del Ministero dell'interno per l'apertura dei tavoli negoziali dedicati ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché per il reperimento di ulteriori risorse finanziarie in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024, in costante confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.

Una conferma di questo impegno è stato l'incontro di ieri al Viminale, del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, con i segretari generali delle organizzazioni sindacali: Landini, Sbarra, Bombardieri e Capone.

L'incontro si è svolto in attuazione, per quel che riguarda le materie di competenza del ministero dell'interno, del tavolo con i sindacati aperto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scorso 30 maggio a palazzo Chigi. Tra i temi trattati, per quel

che qui interessa, vi è stato il progressivo recupero e potenziamento degli organici. Al termine dell'incontro, il ministro e i segretari generali delle organizzazioni sindacali si sono dati appuntamento a metà settembre per ulteriori aggiornamenti.

Per quanto, più specificamente, riguarda il rinnovo contrattuale del personale dirigente della Polizia di Stato, la legge sul cosiddetto « Riordino delle carriere » ha previsto l'istituzione dell'area negoziale per

il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori. In merito alla citata area negoziale, ricordo infine che recentemente sono state avviate interlocuzioni a livello tecnico tra le Amministrazioni interessate al fine di conseguire un'adeguata valorizzazione della professionalità e delle responsabilità dei dirigenti.

ALLEGATO 5

5-01146 Paolo Emilio Russo (FI): Sul rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nella città di Como nei mesi di maggior afflusso turistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

l'onorevole interrogante, prendendo spunto da fatti di cronaca recensiti dalla stampa locale e relativi ad alcuni episodi di criminalità comune verificatisi nel comasco, esprime la preoccupazione che tali eventi possano avere un effetto negativo sulla percezione di sicurezza da parte della popolazione e lesivo dell'immagine di una città apprezzata in tutto il mondo.

Va preliminarmente rilevato che la Prefettura di Como, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, costantemente esamina l'andamento dei fenomeni criminali, al fine di contenere e contrastarne l'evoluzione, attraverso una intensificazione delle attività di prevenzione generale e la programmazione di mirati servizi di controllo straordinario del territorio, nelle aree di volta in volta individuate.

Recentemente in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento, con il preciso scopo di contrastare più efficacemente alcuni fenomeni criminali che minano il senso della sicurezza, sono stati chiesti e ottenuti dal Ministero dell'interno ulteriori 14 operatori della sicurezza per i rinforzi estivi nelle principali località turistiche del territorio comasco e 8 agenti sono stati destinati permanentemente alla Questura nell'ambito del piano delle nuove assegnazioni del giugno scorso.

Tale personale lo si ribadisce è espressamente adibito al controllo del territorio nelle aree maggiormente frequentate, specialmente da villeggianti e turisti.

Inoltre, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre 2023, a fini di rafforzamento dei servizi di vigilanza stradale e prevenzione, è stato confermato il dispositivo già sperimentato negli anni passati, con l'istituzione di un Posto Mobile di

Polizia Stradale, a carattere temporaneo, nel comune di Tremezzina, con l'assegnazione di 7 poliziotti.

Preme sottolineare che il personale temporaneamente aggregato si inserisce in un quadro di continuo incremento sia di risorse umane definitivamente assegnate, sia di tutte le attività connesse al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati.

Si soggiunge, altresì, che dal 1° gennaio al 12 luglio 2023, nella provincia di Como, per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, sono state assegnate alle Autorità provinciali di P.S. 610 unità di rinforzo delle Forze Mobili di Polizia (500 PS – 80 CC – GdF 30).

Inoltre, si rappresenta che il Piano nazionale di impiego del contingente di 5.000 militari dell'Operazione Strade Sicure¹ contempla l'assegnazione al Prefetto di Como di 15 militari impiegati in servizi di vigilanza e controllo presso la stazione ferroviaria e nel centro cittadino, che – nonostante le diverse rimodulazioni del Piano nazionale di impiego conseguenti alle modifiche normative che, a più riprese, hanno inciso sulla consistenza complessiva del contingente – dal 1° gennaio 2022 ad oggi non ha subito variazioni.

Per quanto riguarda i presidi territoriali, nella provincia di Como la Polizia di Stato è presente con organico effettivo di 369 unità mentre la locale Questura dispone di 236 unità effettive.

Inoltre, nella provincia di Como, l'Arma dei Carabinieri è presente con una forza effettiva di 438 unità mentre la Guardia di

¹ 5.000 unità autorizzate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 per servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili dall'articolo 1, comma 1023, legge n. 178 del 2020.

Finanza è presente con una forza effettiva di 615 unità.

Nella Città di Como l'Arma dei Carabinieri ha una forza effettiva di 124 unità e la Guardia di Finanza ha una forza effettiva di 471 unità.

Sotto diverso profilo, l'esame dei dati statistici sulla delittuosità, oggetto di specifica e costante attenzione da parte di Prefettura e Forze dell'Ordine, rivela una situazione in progressivo miglioramento: l'indice di delittuosità complessivo sul territorio provinciale, già in calo nel quinquennio 2018-2022, nel confronto tra primo semestre 2022 e 2023 subisce un'ulteriore diminuzione: da poco più dell'1 per cento al 3,45 per cento.

I reati diminuiscono, mentre e perché i controlli aumentano.

Il numero delle persone controllate, passate da 12.594 nel 2021 a 19.820, nel 2022 è cresciuto di oltre il 57 per cento. I veicoli controllati nel medesimo riferimento temporale sono quasi raddoppiati passando da 2630 nel 2021 a 4363 nel 2022. Il numero di persone arrestate è aumentato quasi del 50 per cento, passando da 73 nel 2021 a 107 nel 2022 (di cui n. 93 in flagranza di reato e n. 14 relativi a soggetti destinatari di un provvedimento restrittivo dell'Autorità Giudiziaria).

Il raffronto tra i primi 6 mesi del 2023 con i primi 6 mesi del 2022 mostra che tutti i principali parametri di riferimento sono notevolmente aumentati; in particolare per quanto riguarda le persone controllate si è passati da 8.767 a 15.693; per quanto riguarda le persone arrestate si è passati da 51 a 58 e per le persone denunciate in stato di libertà si è passati da 237 a 292.

Particolare rilievo hanno assunto i servizi di controllo del territorio effettuati nel comune capoluogo e in provincia, dal personale della Questura di Como, congiuntamente con il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Tali servizi, quando organizzati in ambito urbano, hanno prevalentemente riguardato le aree della città che sono risultate essere più colpite dai fenomeni di criminalità comune, che creano particolare allarme sociale, quali quelli contro la persona ed il pa-

trimonio, nonché il traffico di sostanze stupefacenti, il cui compimento comporta la compressione del senso di sicurezza percepita della cittadinanza. In tale contesto sono stati disposti servizi nei pressi dei *fast food*, spesso aperti con orario anche notturno, i quali risultano particolarmente attrattivi per avventori minorenni o poco più che maggiorenni, facendo emergere le problematiche connesse al disagio giovanile, fra le quali l'abuso di alcolici e sostanze psicoattive, ma anche il fenomeno delle cosiddette *baby gang*.

Altrettanto significativi sono stati i servizi espletati delle locali Forze dell'Ordine con riferimento alla cosiddetta « movida comasca », in particolare, nel fine settimana, quando il centro cittadino risulta interessato da un consistente afflusso di giovani, che sono soliti concentrarsi principalmente presso le aree dove insistono diversi locali pubblici.

Per quanto riguarda l'azione di contrasto nel restante ambito provinciale, la locale Questura ha focalizzato l'attenzione principalmente sui comuni ricadenti nell'area del « Parco Pineta », che si estende tra la provincia di Como e quella di Varese e che ha visto, nel corso del tempo, un aumento delle attività illegali di spaccio di sostanze stupefacenti. Queste operazioni ad « alto impatto », con la collaborazione degli squadroni eliportati dei Cacciatori dell'Arma dei Carabinieri, hanno portato a risultati davvero importanti: da aprile a giugno nel solo territorio comasco sono stati smantellati 59 bivacchi, effettuati 13 arresti, sequestrati oltre 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina e hashish) e oltre 14.000 euro in contanti ed anche 500 franchi svizzeri.

Oltre all'azione delle Forze di polizia sul fronte del controllo del territorio, vanno menzionati i positivi risultati conseguiti, sul piano investigativo, da parte della Squadra Mobile. In particolare, la Squadra Mobile, dall'inizio dell'anno, ha eseguito 50 arresti e denunciato in stato di libertà n. 117 persone, la maggior parte delle quali coinvolte nella commissione di reati relativi al traffico di stupefacenti.

Per garantire alla cittadinanza e ai visitatori di tutto il territorio comasco la massima attenzione in termini di sicurezza e legalità, ben 113 Comuni su 148 sono dotati di im-

pianti di videosorveglianza e da ultimo sono stati concessi oltre 300.000 euro con il fondo videosorveglianza del Ministero dell'interno per finanziare progetti di altri 5 comuni (Bellagio, Cantù, Carimate, Grandate, Lipomo).

Per le medesime finalità sono anche attivi 19 protocolli per i controlli di vicinato stipulati con le Amministrazioni Locali.

In conclusione, si assicura che Prefettura e delle Forze dell'Ordine monitorano strettamente l'evoluzione dei fenomeni e degli eventi che riguardano la sicurezza della collettività e vi dedicano una specifica e costante attenzione, modulando le misure più opportune in ragione delle esigenze via via evidenziatesi.

ALLEGATO 6

5-01148 Alfonso Colucci (MS5): Sul ripristino della corretta funzionalità dell'amministrazione del comune di Acerra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

con riferimento alle specifiche questioni poste concernenti l'amministrazione comunale di Acerra e per quanto di competenza del Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.

In merito al controllo sugli eletti in consiglio comunale in occasione delle ultime consultazioni amministrative, il Prefetto di Napoli, in data 22 agosto 2022, ha richiesto alle Forze dell'ordine le informazioni finalizzate a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità a ricoprire le rispettive cariche *ex* articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012 e nessuno dei controlli sui neo-eletti ha dato esito positivo.

Quanto al consigliere comunale condannato per truffa, il comune ha rappresentato che, nella fattispecie, la sentenza di condanna non produce effetti rilevanti ai fini della legge n. 235 del 2012.

In relazione all'asserita assenza dei controlli per la convalida degli eletti nelle amministrative del giugno 2022 per la carica di consigliere comunale, sono agli atti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di tutti i consiglieri, attestanti l'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità della carica e, per ciascun consigliere, risulta il certificato del casellario penale.

Con riferimento all'affidamento in gestione del parco urbano di via G. Sand, il comune ha comunicato che il concessionario, oltre alla corresponsione del canone concessorio, è tenuto a garantire determinati servizi, tra i quali la sorveglianza quotidiana del parco per almeno 12 ore al giorno, la manutenzione ordinaria del verde e delle attrezzature ludiche esistenti e la pulizia giornaliera delle aree in concessione.

In ordine alla delibera oggetto di ricorso al TAR menzionata nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, il comune la identifica in quella del 3 novembre 2022 n. 30 con la quale l'ente ha confermato la volontà di concedere il comodato d'uso gratuito al Ministero dell'interno parte degli spazi del primo circolo didattico Don Antonio Riboldi affinché venissero destinati a sede del Commissariato di PS di Acerra.

Per quanto riguarda la problematica inerente l'asserita ingerenza della politica nella sfera della gestione del personale comunale, con trasferimenti e demansionamenti punitivi, in data 15 aprile 2023 le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione e attivato la procedura di raffreddamento di cui alla legge n. 146 del 1990. Nella riunione svoltasi presso la Prefettura di Napoli il 27 aprile scorso, è stata concordata la sospensione della procedura di raffreddamento, preso atto dell'impegno manifestato dall'amministrazione comunale di convocare, entro 10 giorni, i sindacati e i dirigenti comunali interessati. A seguito della riunione tenutasi presso l'Ente locale l'8 maggio 2023, il comune di Acerra ha convenuto di procedere ad un esame dei singoli atti oggetto di contestazione attraverso un confronto diretto tra dipendenti, dirigenti e rappresentanti sindacali, al fine di verificare la possibilità di adottare soluzioni per superare concretamente le criticità sollevate. Nell'occasione, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, nel ribadire la legittimità degli atti di mobilità interna adottati dai dirigenti, hanno dichiarato di essere disponibili ad azzerare i provvedimenti in materia di flessibilità dell'orario di lavoro, ad attivare le trattative per il nuovo contratto decentrato, a costituire il Comitato Unico di Garanzia e ad adottare

regolamenti per la disciplina dell'orario di lavoro, turnazioni e mobilità interna. All'esito dei predetti incontri, peraltro, i dirigenti competenti non hanno ritenuto di dover revocare gli atti adottati. Sempre sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione comunale, risulta che in un unico caso è stato prodotto ricorso al giudice del lavoro avverso una disposizione di servizio di trasferimento di sede e di mutamento dell'orario di servizio. Detto ricorso è stato respinto in fase cautelare. In relazione agli atti regolamentari a carattere generale, richiesti dalle organizzazioni sindacali, l'amministrazione ha approvato una bozza di regolamento sull'orario di lavoro e sugli istituti collegati, inviata ai sindacati per la dovuta informativa e che sarà approvata definitivamente a conclusione della procedura di confronto. Sono state approvate le linee di indirizzo per la stipula del contratto decentrato destinando risorse aggiuntive al fondo per la contrattazione decentrata ed è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia. È stato anche fatto presente che a breve sarà convocato un nuovo incontro con tutte le parti sindacali.

Con riferimento alla tematica della nomina del direttore del Parco Urbano dell'Antica città di Suessola, nove Consiglieri di minoranza di Acerra hanno trasmesso, per conoscenza, al Prefetto di Napoli una nota nella quale hanno richiesto al Difensore Civico regionale l'attivazione del potere di impulso relativamente all'asserita illegittimità dei decreti sindacali n. 45 del 2021 e n. 3 del 2022 concernenti la nomina di un dipendente dell'Ente comunale quale direttore del predetto Parco Urbano. È

stato segnalato, altresì, che tali provvedimenti sono stati assunti in assenza dell'apposito regolamento comunale. In proposito occorre precisare che i due provvedimenti sono stati sottoscritti da due diversi Sindaci, atteso che gli organi elettivi sono stati rinnovati nel giugno 2022. Da ultimo l'amministrazione comunale ha inoltrato richiesta di parere alla regione Campania, ente istitutivo del Parco, in merito alla bozza di regolamento già approvata dalla Giunta e al decreto di nomina del direttore del Parco.

Per quanto concerne la questione della mancata pubblicazione degli atti di liquidazione citati nell'atto di sindacato ispettivo in discorso, il comune ha fornito riscontro alla richiesta formulata dai consiglieri di opposizione finalizzata ad ottenere la pubblicazione dei predetti atti.

Infine, in relazione alla concessione di aree cimiteriali, il comune di Acerra ha comunicato di aver revocato il provvedimento richiamato nella presente interrogazione, segnalando che nell'approvare nuovamente l'avviso è stato modificato il criterio per stabilire la priorità di assegnazione delle aree.

Osservo conclusivamente che nel rapporto di leale collaborazione inter-istituzionale intrattenuto dal Ministero dell'interno con gli enti territoriali, la Prefettura di Napoli seguirà con attenzione lo sviluppo delle vicende relative al comune di Acerra, attivando, ove ne ricorrano i presupposti, gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente per garantire la massima trasparenza e legalità nell'azione amministrativa.

ALLEGATO 7

5-01149 Bonafè (PD): Sulla mancata concessione di spazi pubblici da parte del comune di Genazzano per lo svolgimento della Festa dell'Unità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

l'Onorevole interrogante, con riferimento all'organizzazione della Festa dell'Unità, che si sarebbe dovuta svolgere nei giardini sottostanti il Castello Colonna nel comune di Genazzano dal 7 al 9 luglio 2023, chiede informazioni circa le ragioni del mancato assenso dell'amministrazione comunale all'utilizzazione della struttura.

A tale proposito, il Prefetto di Roma ha acquisito elementi informativi dal comune che ha preliminarmente osservato come le manifestazioni temporanee quale quella programmata dal gruppo consiliare « Per Genazzano », siano soggette al rispetto degli articoli 68, 69 e 80 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza in quanto connotate dalla prevista partecipazione di 200 persone. Il comune ha precisato che in data 2 maggio 2023 il segretario del circolo del PD di Genazzano ha presentato mediante Pec indirizzata al sindaco una richiesta, peraltro generica, di utilizzazione degli spazi e o delle attrezzature del Castello Colonna e del Teatro-Cinema Italia per lo svolgimento della « festa di partito ». Successivamente, lo scorso 16 giugno, veniva effettuato il sopralluogo di verifica da parte degli interessati per verificare la rispondenza dei locali e impianti richiesti alle regole tecniche del Ministero dell'interno. Gli stessi, peraltro, evidenziavano criticità nello spazio da loro prescelto. All'esito del sopralluogo, si accertava che, tenuto conto della tipologia e modalità di svolgimento della manifestazione (festa di partito con elevato numero di partecipanti e dei piani di emergenza necessari), gli spazi in questione non corrispondevano ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Pertanto, nella medesima circostanza l'amministrazione comunale prospettava una soluzione alternativa

affinché l'evento si potesse svolgere in condizioni di sicurezza e, a tale scopo, proponeva lo spazio – ben più esteso – del Castello Colonna, cortile e sale annesse, nonché, quali giardini da utilizzare, l'intero Parco degli Elcini, e con accesso sia diretto dal Castello sia esterno all'edificio, ossia gli stessi spazi che da sempre avevano ospitato le più importanti feste locali di partito come quelle dell'Unità e del PCI.

Cionondimeno la soluzione proposta, ha evidenziato il comune, non trovava accoglimento da parte degli interessati.

Pertanto, il 28 giugno, l'amministrazione comunale provvedeva, in risposta alla prima e generica domanda, a formalizzare il diniego già espresso a utilizzare la sola area sottostante il Castello Colonna con ingresso in vicolo dell'asilo, ritenuta inadatta anche dai sindaci delle precedenti amministrazioni per manifestazioni temporanee pubbliche e private. Il comune ha, altresì, riferito che gli interessati, invece di attivarsi per produrre la documentazione necessaria per i pareri di agibilità e rivolgersi allo sportello unico attività produttive, che è il solo ufficio competente, il 2 luglio inviavano al comune e per conoscenza al Prefetto di Roma una nota di censura nei confronti dell'amministrazione locale per avere annullato la manifestazione e tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti del locale circolo del PD.

Infine, il comune ha puntualizzato che, rispetto allo svolgimento di manifestazioni analoghe svoltesi in passato nell'area Giardini in questione, ovvero l'iniziativa delle Cantine 2022 e i festeggiamenti del 25 aprile 2023, sono state autorizzate dal comune a seguito di « SCIA » per manifestazioni temporanee in area all'aperto o al chiuso, ma con capienza inferiore a 200 persone, nonché corredate dalla prevista documenta-

zione, e dunque in situazione differente da quella in narrativa.

In conclusione, assicuro che il Ministero dell'interno e la Prefettura di Roma, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non man-

cheranno di seguire eventuali sviluppi della vicenda affinché l'azione dei poteri locali si estrinsechi sempre nel rispetto dei principi di autonomia, trasparenza e buona amministrazione.

ALLEGATO 8

5-01150 Magi (MISTO-+EUROPA): Sulla circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza in merito a rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

con la circolare cui fa riferimento l'Onorevole interrogante il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha riassunto, a beneficio degli Uffici Immigrazione, le novità introdotte dall'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20 convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50.

In via di sintesi, con la novella apporata, in particolare, agli articoli 6 e 19 del Testo Unico Immigrazione, il legislatore ha voluto, innanzitutto, eliminare la possibilità per lo straniero di presentare direttamente al Questore la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto la predetta circolare ha rappresentato come alle istanze presentate fino al 10 marzo, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, (ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'appuntamento per la presentazione dell'istanza) si continui ad applicare la disciplina previgente, in applicazione della disciplina transitoria. La novella ha, altresì, interessato la disciplina sostanziale della protezione speciale, in relazione alla disposta soppressione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1. – che consentono di tenere conto della vita privata e dei rapporti familiari nella valutazione della protezione speciale. Al riguardo, la circolare in argomento ha fornito un'indicazione operativa per gli Uffici Immigrazione, raccomandando di specificare, nella trasmissione della propria nota informativa indirizzata alle commissioni territoriali, se, in ordine alle istanze ricevute direttamente in Questura, ovvero alle istanze di protezione internazionale acquisite, la presentazione

sia avvenuta entro il 10 marzo 2023, in quanto in tal caso continuerà ad applicarsi la disciplina previgente prevista dal terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1. del Testo Unico Immigrazione, in virtù della disciplina transitoria di cui al comma secondo dell'articolo 7, appena citata.

Rappresento inoltre che, quale ulteriore novità di rilievo, il legislatore, con la legge di conversione n. 50 del 2023, pubblicata il 5 maggio 2023, ha disposto che i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a seguito di procedimento di protezione internazionale non possano più essere convertiti. In ordine a tale ultimo aspetto, la circolare in parola ha fatto riferimento all'intervenuta abrogazione della convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a seguito di procedimento di protezione internazionale, e – in aderenza alla disciplina generale applicabile alle istanze amministrative da intendersi presentate sotto la vigenza di normativa abrogata – ha rappresentato che sono da considerarsi salve le istanze di conversione presentate prima dell'entrata in vigore della disciplina abrogatoria (ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'appuntamento per la presentazione dell'istanza).

In ultimo, in ordine a quanto asserito dall'interrogante relativamente al sistema informatizzato in uso per il rilascio dei permessi di soggiorno, che impedirebbe il procedimento di conversione, tale affermazione non ha generato blocchi del sistema, atteso che l'attività amministrativa è posta in essere sulla base della disciplina appena illustrata.

ALLEGATO 9

5-01151 Urzì (FDI): Sull'efficacia dello *Smartwatch* antiviolenza sperimentato in alcune città e sulla sua possibile estensione a tutta Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

come ricordato dagli stessi Onorevoli interroganti, lo scorso 7 giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

Grazie alle nuove misure che verranno introdotte, magistratura e Forze dell'ordine potranno disporre di strumenti ancora più incisivi ed efficaci.

In questo senso rammento, sul piano della prevenzione, il rafforzamento dell'« ammonimento » da parte del Questore, che potrà essere applicato anche ai cosiddetti « reati-spia », che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Sarà quindi possibile intercettare con tempestività i casi di violenza intervenendo sugli autori anche al fine di prevenire possibili recidive.

Un'altra novità concerne la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, già previste dal Codice antimafia, e che d'ora in poi potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Un ulteriore, importante, strumento messo a disposizione delle Forze di Polizia è l'arresto in flagranza differita, previsto per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di determinate condotte penalmente rilevanti, sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche. L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Tra le altre misure, ricordo anche quelle relative al braccialetto elettronico, ed evidenzio che la nuova disciplina prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Venendo ora allo specifico oggetto dell'interrogazione, informo che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto, nella provincia di Napoli, la prosecuzione della sperimentazione del sistema *Mobile Angel* per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere.

L'iniziativa in questione – avviata nel novembre 2018 presso il Comando Provinciale di Napoli – è stata sostenuta finanziariamente dall'associazione « *Woman Care Trust Onlus* » e, successivamente, dall'associazione « *Soroptimist International Italia* » e dalla « *Fondazione Vodafone Italia* ». Il progetto prevede di fornire alla vittima di violenza di genere – individuata dall'Autorità giudiziaria inquirente – uno *smartwatch* connesso con il telefono cellulare tramite *App* dedicata, in grado di inviare richieste di allarme presso le Centrali Operative dell'Arma e di geolocalizzare le vittime di reato. Il progetto è stato successivamente esteso ai Comandi Provinciali di Milano e Torino, unitamente alle Procure della Repubblica dei Capoluoghi, nonché a quella di Ivrea. Nell'ambito della progettualità sono stati assegnati:

15 *smartwatch* a Napoli, di cui 6 attualmente in uso;

15 *smartwatch* a Milano, di cui 2 attualmente in uso;

20 *smartwatch* a Torino, di cui 6 attualmente in uso.

In merito all'esito della sperimentazione, il sistema di collaborazione emergenziale « *Mobile Angel* », sulla base di quanto rilevato dal personale dell'Arma dei Carabinieri che ha assistito le donne utilizzatrici, presenta elementi positivi sia per le vittime, poiché svolge una « funzione rassicurante », attesa la possibilità di attivare direttamente operatori qualificati e consapevoli, sia per la prevenzione di ulteriori aggressioni, in quanto il « molestatore », consapevole delle potenzialità dello strumento, è indotto a maggiore cautela, considerata la possibilità di un immediato intervento delle Forze di polizia. Anche sul piano processuale lo strumento potrebbe alimentare la fiducia nel sistema di tutela, riducendo i casi di remissione di querela

e/o di reticenza nella successiva testimonianza.

In base ai dati più recenti, ma del tutto parziali e perciò ancora poco significativi, risulta che durante l'utilizzo dei dispositivi non si sono verificate richieste di intervento.

Si tratta, pertanto, di una tecnologia tuttora in via di sperimentazione che richiede ulteriori articolati *test* specialistici e complesse valutazioni sia tecniche sia giuridiche. Non si mancherà di valutare gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nell'ottica del costante potenziamento, in ambito interforze, delle misure di carattere operativo per aggredire in modo incisivo ed efficace un fenomeno odioso che peraltro, per essere debellato, non può limitarsi all'impiego di tecnologie per quanto evolute ma richiede azioni positive volte a promuovere una cultura del rispetto della persona.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della

Chiesa cattolica per l'anno 2025, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una compiuta disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni del testo rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il comma 3 prevede che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e il Commissario nominato per l'eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla medesima Cabina di regia possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-regioni. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che il suddetto avvalimento del Nucleo PNRR Stato-regioni possa aver luogo in condizioni di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa disponendo la separazione degli incarichi e delle funzioni del Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti in due distinti vertici amministrativi: il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la disposizione opera in condizioni di neutralità finanziaria « nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria », mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente, precisando che l'unica posizione di livello dirigenziale generale aggiuntiva è quella del Direttore nazionale degli armamenti, già prevista ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 e finanziata in virtù del medesimo decreto-legge. Evidenzia che ad integrazione di quanto riferito dalla relazione tecnica la relazione illustrativa precisa, inoltre, che la previsione delle figure del Vice segretario generale e del Vice direttore nazionale degli armamenti non comporta incrementi di organico dirigenziale in quanto tali incarichi sono già previsti nell'assetto previgente, nello specifico due Vice segretari generali, uno civile e l'altro militare. Evidenzia che, sempre secondo la relazione illustrativa, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare profili di onerosità, in quanto, il quadro delle risorse strumentali e di quelle afferenti al personale militare e civile impiegate a legislazione vigente, ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti, laddove, invece, qualora operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale. Al riguardo, pur concordando con le valutazioni complessivamente desumibili dalle richiamate relazioni, volte a dimostrare la neutralità finanziaria della norma

in esame, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 saranno adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, implicheranno anche una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti a cui dovrebbe corrispondere la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. In questa prospettiva, considerata, da un lato, l'istituzione del nuovo programma di spesa e, dall'altro, la necessità di trasferire nel programma medesimo, per assicurare l'invarianza finanziaria dell'intera operazione, quota parte delle risorse attualmente allocate presso il Segretariato generale ed eventualmente in altri programmi di spesa, rileva che dovrebbe anche essere valutata l'opportunità di autorizzare espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all'esito delle citate disposizioni di adeguamento organizzativo. Su tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme modificano le regole di riparto di risorse già stanziata dalla normativa vigente finalizzate, da un lato, a garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, ai sensi dell'articolo 4, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, e destinate, dall'altro, all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della

popolazione, di cui all'articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019. In particolare, la norma prevede che alle predette risorse accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché la norma sembrerebbe confermare i criteri di riparto già adottati in via amministrativa. Su tale aspetto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 10, rileva che le norme consentono all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale personale già inquadrato presso l'amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione connesse all'operatività degli investimenti sulle reti di trasporto. Evidenzia che l'attuazione delle predette norme è demandata a un decreto ministeriale e che alle stesse è applicabile una specifica clausola di invarianza finanziaria, dal momento che alla loro attuazione si provvederà mediante rimodulazione della dotazione organica, ossia mediante incremento dei professionisti di I qualifica professionale e contestuale decremento dei professionisti di II qualifica professionale e dei funzionari. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base la stessa riscontra la compensatività fra l'incremento e i predetti decrementi. Al riguardo, non ha quindi osservazioni da formulare, giacché la norma consente il reinquadramento di un contingente massimo di personale la cui consistenza sarà determinata con successivo decreto ministeriale che provvederà anche alla rimodulazione della dotazione organica della medesima Agenzia comunque nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, nel presupposto, sul quale ritiene tuttavia necessaria una conferma da parte del Governo, che le medesime rimodulazioni risultino disposte

nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente.

Osserva, poi, che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che alle attività di controllo a campione sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della finalità acceleratoria delle disposizioni di cui all'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel cui ambito dovranno essere svolte le citate attività di controllo. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 13, rileva preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un dirigente generale e 70 dirigenti non generali, configurando gli oneri che ne derivano come tetto massimo di spesa. Tanto premesso, evidenzia i seguenti elementi: l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica; l'onere per il 2023 derivante dall'assunzione del dirigente generale prevista dal comma 4, pari a metà dell'onere a regime, è coerente con la data di entrata in vigore delle norme; poiché l'onere per l'assunzione dei 70 dirigenti previsti dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024, l'entrata in servizio del personale, sebbene non indicata nella norma, dovrà risultare necessariamente concomitante o successiva a detta data seguendo una tempistica che, per altro, appare coerente con i tempi di svolgimento della procedura di selezione e reclutamento; infine, la spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica. In merito a tali aspetti, non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In ogni caso, osserva che la norma configura gli oneri come limite di

spesa, laddove il numero delle assunzioni è configurato anch'esso in cifra fissa anziché come un limite massimo, per cui tenuto conto del carattere rigido e non comprimibile della spesa per il personale, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di tale opzione normativa. Con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate in 315.000 euro per il 2024 e in 31.500 euro annui a decorrere dal 2025, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. In merito a tale aspetto, evidenzia pertanto la necessità di acquisire informazioni da parte del Governo. Con riferimento alle spese da sostenere, ai sensi del comma 5, in relazione alle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di cui può avvalersi il direttore generale, sia ricorrendo ad esperti sia attraverso convenzioni con università, a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito all'ammontare degli oneri previsti e delle risorse da utilizzare a copertura. Su tale aspetto, evidenzia pertanto la necessità di un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 14, che reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria, osserva che il comma 1 attribuisce un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ed incrementa altresì la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 31 unità, di cui 30 primi dirigenti, ai sensi del comma 4, e 1 dirigente generale, ai sensi del comma 8. Per l'attuazione del comma 1, il successivo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa di euro 1.214.221 per il 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dal 2024, mentre con riguardo all'incremento della dotazione organica di 30 primi dirigenti di cui al comma 4, la norma autorizza, al successivo comma 5, un corrispondente numero di assunzioni a tempo indeterminato, non-

ché la relativa spesa, nei termini indicati dal comma 6. Con riferimento all'incremento di dotazione organica dell'unità dirigenziale generale prevista dal comma 8 rileva che è disposta una specifica autorizzazione di spesa al comma 9. Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di confermare e verificare gli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 9, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Fa presente che andrebbero forniti, infatti, i parametri sottostanti la stima delle spese di funzionamento riferite alle assunzioni di 30 primi dirigenti di cui al comma 4, che vengono indicati dalla norma al comma 6 e dalla relazione tecnica in 135.000 euro per l'anno 2023 e in 13.500 euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2024. Rileva che andrebbe, altresì, motivata la mancata inclusione dell'onere relativo all'incremento della dotazione organica del dirigente generale di cui al comma 8. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni di 30 primi dirigenti al comma 5, evidenzia che queste vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l'indicazione delle suddette unità avrebbe dovuto essere previsto entro un limite numerico massimo. In merito all'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, evidenzia che la quantificazione del relativo onere complessivo viene effettuata dalla relazione tecnica sulla base degli importi lordo Stato di tale misura indennitaria, comprensivi delle componenti d'onere per Fondo pensione e IRAP a carico del datore di lavoro, laddove il testo della norma riporta i valori lordo dipendente di tale misura. Al riguardo, a suo avviso, sarebbe opportuno riportare in norma gli importi indennitari comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti a carico dell'amministrazione.

Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono che la commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura sia integrata di cinque componenti, qualora i candidati che hanno

portato a termine la prova scritta siano più di 2.000, e autorizzano conseguentemente la spesa di 89.000 euro annui a decorrere dal 2023. Osserva che la relazione tecnica fornisce gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base l'onere indicato risulta verificabile, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Rileva, tuttavia, che l'onere è configurato come tetto di spesa laddove alcune delle componenti di spesa, come ad esempio le spese per viaggio e per vitto, dovute – al sussistere dei presupposti – a ciascuno dei commissari, risultano non comprimibili, ad esempio nel caso di prolungamento delle operazioni con conseguente incremento del numero delle sedute e delle trasferte rispetto a quello ipotizzato dalla relazione tecnica. A tale riguardo, dovrebbe essere pertanto acquisito l'avviso del Governo.

In riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 1 prevede che al personale della Scuola superiore della magistratura sia corrisposta un'indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile annuale da definirsi con decreto ministeriale. In proposito, rammenta che, già a legislazione vigente, il trattamento economico accessorio del personale della scuola è a carico della scuola stessa. Segnala, al riguardo, che la relazione tecnica informa degli elementi sulla cui base l'importo stimato è di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2023, dei quali euro 180.645 rientrano nell'ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura, ossia sono già disponibili a legislazione vigente, mentre i restanti euro 269.355 sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 16 prevede agli oneri relativi all'indennità di funzione riconosciuta in favore del personale della Scuola superiore della magistratura, pari a 269.355 euro per l'anno 2023 e « a regime », mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibi-

lità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell'articolo 13, nonché dai commi 3, 7 e 10 dell'articolo 14 e dal comma 3 dell'articolo 15 del provvedimento in esame. Ciò posto, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, sotto il profilo strettamente formale, l'espressione « a regime » riferita agli oneri che si verificheranno negli anni successivi al 2023 debba intendersi nel senso che la predetta spesa di 269.355 euro è autorizzata, per tale importo annuo, a decorrere dal 2023, in linea con le indicazioni fornite nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Fa inoltre presente che il comma 3 dell'articolo 16 prevede agli oneri derivanti dall'istituzione di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, che reca l'istituzione della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che tale ultima disposizione non reca propriamente un'autorizzazione di spesa, limitandosi ad operare, ai fini della copertura finanziaria del decreto legislativo n. 26 del 2006, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, che ha conferito la delega legislativa per l'istituzione e il funzionamento della medesima Scuola superiore. In tale quadro, sembrerebbe quindi opportuno fare riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 3 prevede agli oneri derivanti dalla rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, pari a pari a 6,74 milioni di euro

per l'anno 2026, a 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, a 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, a 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, a 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, a 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, a 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e a 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, stante il profilo temporale degli oneri, destinati a verificarsi oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 19, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma riconduce tutta l'attività istruttoria relativa all'adozione degli atti deliberativi del Comitato ETS alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attività limitata, nell'assetto previgente, ai soli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1. Viene, altresì, ridefinita la composizione della Segreteria tecnica del Comitato prevedendo l'incremento di una unità, passandosi così da cinque componenti, tra i quali un coordinatore, a cinque componenti e un coordinatore, e consentendo l'individuazione dei suoi componenti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1, e del comma 1, lettera b). Rileva che viene, inoltre, ridefinita la disciplina dei compensi dei componenti della suddetta Segreteria tecnica demandando la loro determinazione ad un apposito decreto interministeriale, ai sensi del comma 1, lettera c), n. 1, laddove nell'assetto previgente, al personale della Segreteria tecnica era previsto il riconoscimento della corresponsione di specifici compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del comma 1, lettera c), n. 2. È previsto, infine, che il Ministero si avvalga, tramite la stipula di apposite convenzioni, di Unioncamere per l'implementazione in-

formatica del Portale ETS, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 2. Al riguardo, con riferimento al comma 1, lettera a), n. 1, ritiene che andrebbe confermato che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tali attività possano essere gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma andrebbe fornita in merito all'avvalimento per via convenzionale di Unioncamere da parte del medesimo Ministero, di cui al comma 1, lettera c), n. 2.

Relativamente all'articolo 20, comma 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme rimodulano la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Tanto premesso, pur rilevando che tale rimodulazione non incide sul numero dei posti messi a concorso, evidenzia che la norma, prevedendo una maggiore assegnazione di posti a soggetti che partecipano alla procedura straordinaria, ossia alla procedura riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per ricostruzioni di carriera, posto che i soggetti vincitori della procedura straordinaria dovrebbero ragionevolmente presentare una anzianità media di servizio pregresso superiore a quella di coloro che partecipano alla procedura ordinaria. Sul tale aspetto, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 21, riferito al rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono, al comma 1, l'assunzione di 2 dirigenti di livello generale e di 8 dirigenti di livello non generale, e, al comma 2, quella di 40 funzionari, individuano l'onere da sostenere per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento e per le maggiori spese di funzionamento correlate al loro ingresso in servizio, sempre ai sensi del predetto comma

2, e infine incrementano il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito. Osserva che tali oneri sono configurati quali tetti massimi di spesa. Tanto premesso, rileva che l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica, che l'onere per il 2023 derivante dalle assunzioni, pari a un terzo dell'onere a regime, indica, implicitamente, l'entrata in servizio del personale a partire dal 1° settembre 2023, come risulta anche dalla relazione tecnica e, infine, che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione della spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi, per sostenere l'incremento delle spese di funzionamento e per incrementare il fondo risorse decentrate del predetto Ministero. Pertanto, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni non ha osservazioni da formulare, sebbene ritenga opportuno che il Governo chiarisca, attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa. Con riguardo alle spese di funzionamento, per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. Trattandosi, infatti, di spese necessarie per l'attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'idoneità degli stanziamenti rispetto alle misure da attuare, anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento.

In riferimento all'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, con a capo un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente. Il nuovo Ispettorato, ai sensi del comma 2, acquisisce le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente sono preposte ai relativi compiti. Con riferimento all'esercizio in forma coordinata di funzioni strumentali e di supporto, viene, altresì, previsto che l'amministrazione della pubblica sicurezza possa articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato demandando, al comma 3, a tal fine ad un regolamento di delegificazione, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, che disciplina la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Ad ulteriori provvedimenti sono demandate le conseguenti modifiche concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal comma 6. Il successivo comma 7 prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in merito al comma 1, posto che la relazione tecnica riferisce che a capo del nuovo Ispettorato viene proposto un dirigente generale di pubblica sicurezza il cui posto in dotazione organica sembra essere stato istituito per effetto del decreto-legge n. 36 del 2022, che non risulterebbe ancora attualmente assegnato al corrispondente incarico, non ha osservazioni da formulare. Con riguardo alla struttura organizzativa del nuovo Ispettorato prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all'acquisizione, da parte dello stesso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle esistenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono i relativi compiti di supporto, quali il Servizio assistenza e attività sociali, l'Ufficio per il gruppo sportivo della Polizia di Stato e il Servizio tecnico gestionale del dipartimento. Considerato comunque che al nuovo Ispettorato sarà preposto un dirigente generale con conseguente riallocazione di risorse nell'ambito dello stato di previsione

del Ministero dell'interno, ritiene andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, posto che l'istituzione del nuovo Ispettorato dovrebbe comportare la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. Quanto all'istituzione dei nuovi Ispettorati della Polizia di Stato diffusi sul territorio, di cui al comma 3, e alle ulteriori modifiche dell'organizzazione del Ministero dell'interno, di cui al comma 6, premesso che la definizione delle prospettate nuove articolazioni periferiche e centrali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza soggiace al vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 7 e considerato che la sua attuazione viene demandata all'adozione di un regolamento di delegificazione e ad ulteriori provvedimenti, la cui natura non viene precisata, ritiene opportuno prevedere nel testo una fase di verifica parlamentare di tale vincolo, con l'acquisizione, pertanto, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema del summenzionato regolamento di delegificazione e su quelli degli altri provvedimenti attuativi della prevista riforma.

Con riferimento all'articolo 26, che reca disposizioni in materia di riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, nonché norme concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del comma 4, viene ridotta da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con riguardo a una specifica procedura concorsuale, mentre, ai sensi del

comma 5, viene ugualmente ridotta la durata dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con riguardo a posti vacanti specificamente indicati dalla norma. Con riguardo alla norma da ultimo citata, rileva l'opportunità di acquisire i complessivi parametri sottostanti la determinazione dei relativi oneri, posto che alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica la loro quantificazione non appare compiutamente verificabile.

Con riferimento all'articolo 27, fa presente che le norme prevedono l'assunzione di 100 unità di personale da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e quantificano l'onere derivante da tali assunzioni, dall'incremento delle spese di funzionamento, dei buoni pasto e degli straordinari configurandolo quale tetto di spesa. Al riguardo, rileva che la quantificazione delle spese di personale è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica e che le spese di funzionamento si assumono determinate sulla base dei dati concernenti la spesa storica sostenuta dall'Agenzia, mentre la relazione tecnica non fornisce gli elementi sulla base dei quali sono state determinate le spese per i buoni pasto e per il pagamento degli straordinari. Tanto premesso, da un lato, attesa la natura non comprimibile delle spese per la retribuzione del personale, andrebbe chiarito, a suo avviso, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati anziché come tetto di spesa. Dall'altro, segnala che sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere sostenuto per gli straordinari e per i buoni pasto. Andrebbero, inoltre, esplicitate le ragioni per le quali la spesa per i buoni pasto non è stata registrata sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Infine, rileva l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli

indicati nella clausola di copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 28, comma 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali della regione Calabria dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale, già prevista dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2023, introduce il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti, in luogo del superamento di una prova selettiva prevista nell'assetto previgente, di cui al comma 1, lettera *a*). Viene, inoltre, disposto che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di giovani laureati con contratto di apprendistato o di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, attraverso apposite convenzioni non onerose, già previste a normativa vigente dall'articolo 3-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, debbano avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lettera *b*). Al riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 28, comma 1, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 29, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo che la prevenzione e lo sradicamento della peste suina africana possano essere conseguiti anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale. Segnala che vengono altresì modificati i compiti attribuiti al Commissario straordinario, includendo l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali

oppure l'affidamento a ditte specializzate dei servizi richiesti. Rileva che la relazione tecnica chiarisce che l'esercizio del potere sostitutivo sarà svolto mediante l'utilizzo delle strutture amministrative e operative dei soggetti dei quali è stata constatata l'inerzia e che l'eventuale ricorso a ditte specializzate avverrà a valere sui fondi già stanziati dal comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, ossia 10 milioni di euro nel 2022 per l'attuazione di ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario in ordine alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili. In proposito, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria delle citate disposizioni ritiene necessario prevedere che il ricorso a ditte specializzate debba avvenire – anziché a valere sui fondi già stanziati dal citato comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, posto che tale disposizione si limita a prevedere la mera copertura finanziaria degli oneri derivanti per l'anno 2022 dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 2 – nei limiti delle eventuali disponibilità risultanti dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per effetto delle risorse in essa confluite ai sensi del predetto comma 2-*bis*.

Con riferimento all'articolo 30, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, prevedendo che Agecontrol S.p.A. svolga specifiche attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari. Rileva, altresì, che le disposizioni abrogano l'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 del 2018, introdotto dal decreto legislativo n. 116 del 2019, che disponeva la soppressione di Agecontrol S.p.A. e la successione dei rapporti in SIN S.p.A. Al riguardo, atteso che, come risulta dalla relazione illustrativa, Agecontrol è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. –

non è mai stata avviata e che pertanto le disposizioni in esame appaiono in linea di massima ripristinare dal punto di vista giuridico lo *status quo* precedente al decreto legislativo n. 116 del 2019, non ha osservazioni da formulare in merito a tale profilo. Tuttavia, considerato che Agecontrol è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e che le disposizioni in esame sembrerebbero ampliare le sue funzioni anche rispetto a quelle previste dalla disciplina previgente alla riforma del 2019, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l'Agenzia sia in grado di svolgere tali ulteriori adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 33, rileva che i commi 1 e 2 modificano la disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche al fine di estendere da uno a due anni il periodo minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, nonché di prevedere una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'impossibilità di valutare puntualmente gli effetti delle condizioni previste dalla normativa proposta in quanto molto specifiche. Tuttavia, pur considerando il carattere prudenziale della stima proposta, ritiene opportuno che siano forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024, che non risultano ricostruibili sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 33 prevede agli oneri derivanti, da un lato, dall'incremento del Fondo per l'esonero contributivo in favore di specifici operatori del settore sportivo, dall'altro, dalle minori entrate, per l'anno 2028, con-

nesse alla nuova disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche, pari nel complesso a 2.740.000 euro per l'anno 2024, a 880.000 euro per l'anno 2025, a 490.000 euro per l'anno 2026, a 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità: con riferimento agli oneri relativi agli anni dal 2024 al 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti per tali annualità dalle predette modifiche in tema di plusvalenze; con riferimento agli oneri relativi all'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto che gli importi indicati corrispondono a quelli riportati nella relazione tecnica con riferimento agli effetti in termini di maggior gettito della revisione della disciplina sulle plusvalenze nel settore sportivo. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare. Dal punto di vista della formulazione della disposizione, appare tuttavia necessario, a suo avviso, apportare una correzione formale al comma 4 dell'articolo 33, al fine di precisare che gli oneri cui si fa fronte attraverso le citate maggiori entrate sono quelli riferiti agli anni dal 2024 al 2027, anziché agli anni dal 2023 al 2027, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento, non essendo previsti oneri per l'anno 2023.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, segnala invece la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse ivi richiamate, posto che l'onere si colloca oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 34, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di far sì che le penalizzazioni, inflitte alle squadre a seguito di sanzioni che mutano la classifica, siano applicabili solo una volta esauriti i gradi

della giustizia sportiva nonché allo scopo di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non provvedano, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta*. A tale riguardo, ritiene necessario acquisire la conferma che dalla nomina, peraltro eventuale, del commissario *ad acta* non discendano oneri per la finanza pubblica connessi ad emolumenti, a qualsiasi titolo e comunque denominati, a lui corrisposti, fermo restando che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 42, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. In proposito, evidenzia che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri riportati dalla relazione tecnica. Con riferimento all'onere unitario della CIGS, detto parametro risulta incrementato rispetto a quello riportato dalla relazione tecnica relativa all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, di contenuto analogo alle disposizioni in esame – 2.006,36 euro rispetto a 1.781,50 euro –, assumendo quindi carattere di ulteriore prudenzialità. Al riguardo, rileva che l'onere è configurato come tetto di spesa e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi atti a suffragare la congruità della finalizzazione di spesa ri-

spetto alla finalità della misura. Tuttavia, poiché il trattamento integrativo risulta fruibile fino al 31 dicembre 2023, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 40 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche un periodo precedente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sul punto, considera pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Daniela TORTO (M5S), constatata la totale assenza dei componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di maggioranza, ringrazia comunque la sottosegretaria Albano per la disponibilità a presentare la seduta odierna.

Leonardo DONNO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Torto.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva che la mancata partecipazione degli esponenti dei gruppi di maggioranza alla seduta odierna rende oggettivamente difficoltoso anche per i deputati dei gruppi di opposizione fornire un contributo costruttivo alla discussione del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata	41
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	45
5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo	42
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	47
5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al <i>Superbonus</i>	42
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	49
5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	50
5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati »	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	51
5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA	44
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e per le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) dà per letta l'interrogazione in titolo, riservandosi di intervenire in sede di replica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DE BERTOLDI (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. A suo avviso, l'introduzione del superbollo ha danneggiato sia l'erario, sia l'intero settore

dell'*automotive*; si tratta in effetti di un vero e proprio balzello, che ha disincentivato l'acquisto di auto con potenza superiore ai 185 *chilowatt* e colpito l'intero settore della produzione delle auto sportive. Tale forma di prelievo ha altresì accresciuto l'entità del fenomeno della cosiddetta esterovestizione delle automobili, ovvero la scelta del contribuente di acquistare e immatricolare all'estero automobili di specifica potenza, anche mediante il ricorso ad artifici. Ritiene dunque che l'eliminazione di tale forma di prelievo avrebbe effetti positivi sulle entrate dello Stato, nuovamente incoraggiando l'acquisto in Italia – paese che si contraddistingue per la produzione di automobili, anche di lusso – di veicoli con potenza superiore ai 185 *chilowatt*. Apprezza l'impegno del Governo a eliminare il superbollo, auspicando che tale intento venga realizzato già con la legge di bilancio 2024 o mediante i decreti attuativi della delega fiscale.

5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo.

Silvio LAI (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto. Evidenzia come, accanto a disposizioni di legge a suo avviso molto chiare, le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sembrano andare in direzione parzialmente diversa; ciò si verifica con particolare riferimento al requisito della novità dei beni immobili strumentali acquisiti, ritenuto necessario dall'Amministrazione finanziaria per usufruire del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES. Con l'interrogazione in titolo si intende dunque chiedere al Governo se intenda specificare con maggiore precisione i requisiti richiesti per l'agevolazione, il cui attuale assetto rischia infatti di vanificare la stessa *ratio* per la quale sono state istituite le ZES.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Inoltre, rende noto che il Governo sta approfondendo e valutando l'ipotesi di inter-

venire con una misura normativa, a carattere interpretativo o di novella, al fine di chiarire l'utilizzo degli immobili agevolabili.

Silvio LAI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Governo per quest'ultima dichiarazione, di particolare rilievo rispetto al testo scritto della risposta illustrato dalla sottosegretaria, che si limita a ripercorrere quanto già dichiarato dal Governo in occasione di una precedente interrogazione.

Rileva nuovamente come l'attuale interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria non sia in linea col dettato normativo e auspica che la questione venga prontamente chiarita. Rammenta infatti che già nello spirito iniziale della disciplina istitutiva delle ZES, risalente al 2017, era previsto che le aree ivi incluse fossero riconvertite secondo la vocazione delle ZES medesime, ovvero zone di svolgimento di attività portuali.

Reputa pertanto importante che il Governo manifesti l'intento di apportare le necessarie modifiche normative. Ricorda altresì come il Governo sta interloquendo con l'Unione Europea sull'ipotesi di estendere il modello delle ZES a tutto il Mezzogiorno.

5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al *Superbonus*.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo, rammentando la necessità di fornire al più presto una soluzione alla problematica della circolazione dei crediti d'imposta cedibili, come già evidenziato dalle opposizioni durante l'esame del decreto-legge n. 11 del 2023. Nel corso di tali lavori, il Governo aveva preannunciato l'intervento di uno strumento privato, dunque operante in regime di mercato, guidato da Enel X; al riguardo, ricorda che il proprio gruppo parlamentare aveva espresso numerose perplessità auspicando, invece, un intervento di carattere normativo. Ricorda infine che già precedenti atti di sindacato ispettivo hanno sol-

levato la questione, che a suo avviso si pone oggi come particolarmente urgente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo.

Ribadisce come diversi esponenti dell'Esecutivo, durante l'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 11 del 2023, siano intervenuti per annunciare che il problema dei crediti incagliati sarebbe stato risolto attraverso un veicolo privato. Al contrario, oggi il Governo sembra voler prendere le distanze da tale soluzione, sebbene in passato se ne sia assunto la responsabilità politica. Ricorda che tale ipotesi non era stata ritenuta credibile dalle opposizioni già in sede di esame del citato decreto-legge, in quanto ritenuta non sufficientemente chiara.

Evidenzia poi che nell'attuale contingenza politica – in cui si sta approvando un disegno di legge di riforma fiscale – l'Esecutivo sembra voler indurre comportamenti economici in famiglie e imprese, mediante la promessa di benefici tributari; allo stesso tempo, quando non vengono adeguatamente ponderate le conseguenze delle scelte compiute, i contribuenti rischiano di trovarsi in condizioni di non poterne usufruire; né il Governo sembra voler trovare le opportune soluzioni. Invita dunque il Governo ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte, rammentando che la soluzione a tali problematiche è ormai improcrastinabile.

5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la propria preoccupazione nell'apprendere da organi di stampa le dichiarazioni dell'Esecutivo in ordine alle nuove misure di pace fiscale, che a suo avviso consistono in veri e propri condoni. Con l'interrogazione in titolo chiede al Governo

se non intenda modificare tale tendenza, recuperando la funzione sociale del fisco e interessandosi maggiormente ai contribuenti che adempiono puntualmente all'obbligazione tributaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. In luogo di predisporre una vera e propria riorganizzazione della fiscalità, a suo parere il disegno di legge di delega sembra piuttosto voler predisporre un piano articolato di condoni; rammenta le parole della Corte dei Conti in ordine al possibile impatto negativo dei provvedimenti di condono, sia in termini equitativi che di contributo di ciascuno al finanziamento dei servizi pubblici.

Si dichiara favorevole alle misure di riduzione del prelievo fiscale, con il reperimento di altre entrate per finanziare i servizi pubblici, a condizione però che le soluzioni trovate siano eque.

Ritiene che il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale non sia da perseguire attraverso politiche di abbandono di coloro che adempiono correttamente all'obbligo tributario, di cui sistematicamente la politica si disinteressa; a suo avviso la locuzione « fisco amico » non deve riguardare soltanto chi evade o elude le tasse.

Le condotte sinora tenute dal Governo ingenerano dunque aspettative scorrette nei contribuenti e disincentivano all'adempimento, così incidendo negativamente sul gettito fiscale.

Conclude sottolineando l'inopportunità di utilizzare la locuzione « pace fiscale » in relazione a politiche che, invece, costituiscono veri e propri condoni.

5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati ».

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, in particolare chiedendo al Governo di chiarire la propria

posizione in ordine agli orientamenti contrastanti relativi al requisito dell'iscrizione all'AIRE per usufruire delle agevolazioni fiscali che si applicano ai cosiddetti lavoratori impatriati.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del

Governo, evincendo dalle intenzioni espresse dell'Esecutivo che non verrà concessa alcuna proroga per il versamento del saldo dovuto per le imposte sui redditi e dell'IRAP. Rileva come, in un contesto politico in cui si discute di pace fiscale, con condoni e misure di sanatoria per gli evasori, non sia invece concessa una proroga di pochi giorni a coloro che intendono versare correttamente il *quantum* dovuto all'amministrazione fiscale.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 89 del 2011, con le quali, a decorrere dall'anno 2011, è stato introdotto il cosiddetto superbollo per i possessori di autovetture con potenza superiore ad una determinata soglia.

A parere degli Interroganti tale misura, oltre a determinare un effetto depressivo sul mercato dell'*automotive*, non avrebbe soprattutto generato gli introiti auspicati tanto che, nel disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale attualmente all'esame del Parlamento, viene previsto il graduale superamento della misura in argomento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se il Ministro interrogato condivide le criticità riportate in premessa in relazione agli effetti avversi che l'addizionale erariale della tassa automobilistica ha determinato sul mercato dell'*automotive* e i mancati introiti da parte dell'amministrazione fiscale nel corso degli anni e quale sia stato il gettito fiscale annuo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto il cosiddetto superbollo, fino ad oggi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, in merito all'addizionale erariale introdotta dal decreto-legge n. 39 del 2011, nel disegno di legge delega approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1038-75-A) all'articolo 10, comma 1, lettera *h*), è stato previsto che il Governo nell'esercizio della delega è impegnato « a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 *chilowatt*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche ».

In relazione alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti di conoscere il gettito della maggiorazione in argomento, il Dipartimento delle finanze ha comunicato la seguente tabella che riepiloga (per anno di riscossione) i dati di gettito negli ultimi 5 anni relativi all'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Versamenti F24 relativi all'addizionale erariale alla tassa automobilistica (anno di riscossione)

Codici tributo	2018	2019	2020	2021	2022
A500 - addizionale erariale alla tassa automobilistica - atto di accertamento	13.034.561	11.517.480	454.880	23.881.778	18.768.650
3364 - addizionale erariale alla tassa automobilistica	113.972.418	127.498.432	129.173.956	153.325.607	178.273.300
Totale	127.006.979	139.015.911	129.628.836	177.207.385	197.041.950

Importi in euro

I dati sopra riportati, che risultano in progressivo aumento nel periodo considerato, fanno riferimento sia ai versamenti effettuati dai contribuenti con il codice tributo 3364 (178,3 milioni nell'anno 2022) sia a quelli effettuati a seguito dell'attività di accertamento (18,8 milioni nell'anno 2022).

ALLEGATO 2

5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 che ha previsto l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES). Tale misura è stata successivamente estesa, a decorrere dal 1° maggio 2022, anche all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 310 del 2023, ha poi chiarito che, ai fini della fruizione del beneficio, risulta imprescindibile il requisito della « novità » con riferimento all'acquisto di beni immobili strumentali.

Premesso che il comma 4 del citato articolo 5 prevede che l'agevolazione sia concessa nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal regolamento UE n. 651 del 2014 – il cui articolo 14, comma 6, esplicita che il requisito della novità non sussiste per l'acquisizione di uno stabilimento – gli interroganti chiedono di chiarire se « il requisito della novità (...) non si applica all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali all'investimento, valutando anche la proroga dell'efficacia delle disposizioni agevolative al fine di garantire una adeguata pianificazione degli investimenti nelle ZES ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già rappresentato in sede di svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-00928 degli onorevoli Matera ed altri nella seduta di questa Commissione del 31 maggio 2023, giova preliminarmente ricordare che, con gli articoli 4, 5 e 5-bis

del decreto-legge n. 91 del 2017, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di favorire – mediante l'attribuzione di benefici fiscali e amministrativi – la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in dette aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.

Più in particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 dispone che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno « di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. (...) ».

L'Agenzia delle entrate – nel fornire risposta (parere n. 310 del 3 maggio 2023) ad un interpello nel quale venivano richiesti chiarimenti in merito al requisito della « novità » per le fattispecie di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti nell'ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES), a seguito delle modifiche operate, da ultimo, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 – ha chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di interpello non fosse

agevolabile con il credito d'imposta ZES di cui al citato articolo 5 perché detto compendio era già utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente e, dunque, come investimento, risultava privo del requisito della « novità ».

La posizione dell'Agenzia muove dal fatto che il credito d'imposta ZES non presenta una propria disciplina organica ma opera « per rinvio » alle disposizioni del credito d'imposta per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Tali ultime previsioni richiedono, quale presupposto per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia « nuovo » (ossia, come evidenziato nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, « Il citato comma 98 [...] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati »).

Ciò posto, va evidenziato che la disciplina del credito d'imposta ZES non prevede esplicite eccezioni che possano disapplicare il requisito della novità degli *asset* oggetto degli investimenti né il richiamo alla disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno « in quanto compatibile » (come si evince dall'articolo 5 citato) è idonea a superare detto requisito che caratterizza la disciplina agevolativa del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

Neppure le modifiche introdotte – da ultimo – con il citato articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022 hanno fornito elementi per valutare la possibile « disattivazione » ai fini del credito d'imposta ZES del richiamato requisito della novità, poiché dette modifiche si sono limitate ad estendere (esclusivamente per le ZES) le fattispecie già comprese nel credito d'imposta per il Mezzogiorno al fine di farvi rientrare l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali, senza intervenire – si ripete – sugli altri presupposti (compreso quello della novità) previsti per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

In altri termini le suddette estensioni operative si calano in un contesto normativo permeato dal predicato della « novità », senza che risulti esplicitamente introdotto un criterio selettivo derogativo.

Pertanto, qualora si volesse disapplicare il requisito della novità, nei casi di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ai fini della fruizione del credito d'imposta, occorrerebbe valutare un'apposita modifica normativa.

Infine, sotto diverso profilo, si rappresenta che il generico riferimento a presunte esigenze di proroga della suindicata disposizione agevolativa non consente, siccome non circostanziata, una puntuale valutazione corredata di appropriate stime della richiesta in argomento.

ALLEGATO 3

5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al *Superbonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Del Barba, richiamando quando illustrato in risposta all'interrogazione n. 5-00934 presentata in questa Commissione finanze dall'onorevole Fenu e altri, si espone quanto segue.

Preliminarmente, si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), cosiddetto « decreto Cessioni », è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che siano cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus* – in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022 – di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

A seguito delle nuove disposizioni dettate dal citato decreto-legge n. 38 del 2023, alcuni istituti bancari hanno deciso di riavviare le piattaforme per la cessione del credito per i *bonus* edilizi, dopo un periodo tecnico necessario per adeguarsi alle recenti direttive legislative.

In particolare, alla luce delle informazioni in possesso di questo Ministero, Intesa San Paolo, UniCredit e *Sparkasse* già procedono al riacquisto di tali crediti, mentre Poste Italiane sta ultimando le procedure.

Tra le banche che hanno dichiarato la propria disponibilità a riattivare la cessione del credito vi è anche Banco Bpm.

Sono, inoltre, state predisposte da parte di operatori privati alcune piattaforme di intermediazione che permettono la valutazione di offerte di acquisto di *bonus* edilizi, quali: Finanza.Tech e SiBonus, Giroconto, Innova Credit e, da ultimo, FederBonus.

Giova ribadire, che, in linea con la normativa vigente e con le regole che presiedono la contabilità di Stato, nessuna iniziativa è stata intrapresa in questo senso direttamente dall'amministrazione pubblica.

Tuttavia, il Governo ha sempre interloquito con i vari attori coinvolti nel complesso sistema della cessione dei crediti – operatori industriali, bancari, rappresentanze delle imprese – per individuare soluzioni di sistema e per consentire, nei limiti previsti dalla legge, una più fluida circolazione dei crediti di imposta riferibili alle attività citate dall'interrogante.

Infine, con particolare riferimento alla società ENEL X, citata dall'onorevole interrogante, dalle ultime informazioni acquisite, risulta che la società continua ad adempiere agli impegni assunti nei confronti del mercato.

Corre tuttavia l'obbligo di precisare che la piattaforma citata dall'interrogante è strumento gestionale la cui costituzione e funzionamento rientrano nelle prerogative gestorie della società sulle attività rimesse all'autonomia privata del soggetto attuatore e alle valutazioni, commerciali e non, della Società medesima.

ALLEGATO 4

5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai recenti provvedimenti adottati dal Governo volti ad introdurre procedure di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, lamentando che dette misure sarebbero suscettibili di avvantaggiare gli evasori e rischiano di acuire il conflitto sociale tra « chi le tasse non può evaderle e chi invece è incoraggiato a farlo ».

Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere « se non ritenga di dover abbandonare per il futuro qualsiasi approccio che preluda a riforme fiscali regressive e a qualsiasi forma di definizione agevolata o di tipo condonistico, manifestando in tal modo una chiara presa di posizione a difesa della funzione sociale del Fisco ».

Al riguardo, si rappresenta che la misura dell'impegno assunto dal Governo in *subiecta* materia trova immediata e diretta evidenza nel disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » di cui costituisce principio generale la prevenzione, il contrasto e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Al contempo il suindicato progetto normativo, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, contempla la valorizzazione di istituti (come ad esempio il regime di adempimento collaborativo) fondati su una rivisitazione dei rapporti tra il contribuente ed il fisco finalizzati ad incentivare forme di collaborazione, pur sempre nell'ottica di una riduzione del *tax gap*.

ALLEGATO 5

5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 come più volte novellato, da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alla modifica introdotta a tale regime con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l'iscrizione all'AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l'accesso all'agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all'estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con il Paese estero di riferimento (cfr. decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16, comma 5-ter).

Premesso quanto sopra, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire – anche in relazione alle successive modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio per l'anno 2021) – l'ambito di applicazione del quadro normativo in questione con riferimento al requisito formale di iscrizione all'AIRE.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto Crescita) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha incrementato le

percentuali di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili ed ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione, per un ulteriore quinquennio, del periodo agevolabile.

Le modifiche normative al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, apportate dall'articolo 5 del decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019, trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, « a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».

Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha inserito, nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lettera c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati), anche a coloro « che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».

La richiamata norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell'estensione del regime dei lavo-

ratori impatriati, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che:

durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;

hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Pertanto, atteso che l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50 della legge di bilancio 2021 intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 (ai quali, altrimenti, tale possibilità sarebbe preclusa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-crescita), la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale per i lavoratori impatriati, si ritiene che le condizioni alle quali il richiamo comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Pertanto, anche il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. 60353/2021, recante « Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia » prevede al punto 1.1, che

« i soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e diversi dai soggetti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019 ».

Ne consegue che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

non sono stati iscritti all'AIRE;

sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la mancata iscrizione all'AIRE precluda al contribuente la possibilità di esercitare l'opzione per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.

ALLEGATO 6

5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sollecitano un'iniziativa normativa volta a prorogare al 20 agosto 2023 il termine di versamento del saldo delle imposte dovute in esito alla presentazione delle dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES, IVA e IRAP, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento calcolato su base giornaliera sulle somme da versare.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2023 ha prorogato il termine per i versamenti relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, posticipando la data di scadenza ordinaria dal 30 giugno al 20 luglio e fissando al 31 luglio il termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento, da calcolare su base giornaliera.

Ciò posto, deve evidenziarsi che nel 2022 nessun termine di versamento in materia di autoliquidazione e Irapp è stato differito e che il termine per il versamento con maggiorazione dello 0,4 per cento è slittato al 22 agosto perché i giorni 30 e 31 luglio

cadevano rispettivamente di sabato e domenica.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 11-*bis* articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tutti i versamenti previsti dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati il 20 agosto senza alcuna maggiorazione e che nel 2022 il 20 e 21 agosto cadevano di sabato e domenica, la prima data utile per il versamento è stata il 22 agosto 2022.

Tanto premesso, il Governo nella complessiva valutazione della tematica in argomento non può trascurare la necessità di coniugare le esigenze poste a fondamento delle rivendicazioni qui in rilievo con quelle di certezza dei rapporti tributari e di salvaguardia degli ordinari flussi di cassa. Vale, altresì, aggiungere che le informazioni desumibili dai versamenti in esame restano di fondamentale importanza per la tempestiva predisposizione delle previsioni delle entrate tributarie ai fini della NADEF, che il Governo presenterà nel prossimo mese di settembre.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418-A 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01128 Caso (M5S): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio.

5-01129 Manzi (PD-IDP): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio 55

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 57

5-01130 Piccolotti (AVS): Misure volte ad introdurre la fattispecie del contratto di ricerca nell'ordinamento nazionale universitario e nella contrattazione collettiva nazionale 55

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 58

5-01131 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione 56

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 59

5-01132 Amorese (FDI): Iniziative in materia di interpretazione della disciplina vigente relativa ai concorsi riservati ai professori universitari di I fascia 56

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 60

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 luglio 2023.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nuovo testo C. 418-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — In-

terviene il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La seduta comincia alle 14.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, ha ad oggetto questioni di competenza del Ministro dell'Università e della ricerca.

Avverte inoltre che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati. Ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, primo periodo, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto.

A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-01128 Caso (M5S): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio.

5-01129 Manzi (PD-IDP): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Antonio CASO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Irene MANZI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria BERNINI risponde alle inter-

rogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio CASO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando come i previsti obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari non rappresentano una sfida quanto piuttosto un'opportunità preziosa che andrebbe sfruttata per rafforzare il diritto allo studio. Esprime apprezzamento per la precisazione circa l'attuale interlocuzione con la Commissione europea auspicando maggiore chiarezza sull'effettivo numero degli alloggi messi a disposizione degli studenti universitari.

Invita quindi il Governo a coinvolgere, nelle modalità che riterrà più opportune, i rappresentanti delle parti sociali coinvolte dichiarando la massima disponibilità a collaborare al fine di individuare le soluzioni migliori.

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando però che non mancherà la collaborazione da parte del suo gruppo per raggiungere gli obiettivi comuni del PNRR.

Al riguardo ritiene necessario che il Governo si impegni a garantire la massima chiarezza e trasparenza su e sugli esiti delle trattative in corso con le istituzioni europee che auspica possano rapidamente concludersi nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

Infine evidenzia come gli obiettivi previsti nel PNRR non devono essere considerati una sfida ma impegni da rispettare preannunciando che continuerà a sollecitare il Governo su tali delicate questioni nel più ampio spirito di collaborazione.

5-01130 Piccolotti (AVS): Misure volte ad introdurre la fattispecie del contratto di ricerca nell'ordinamento nazionale universitario e nella contrattazione collettiva nazionale.

Marco GRIMALDI (AVS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria BERNINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco GRIMALDI (AVS), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadendo l'urgenza di soluzioni normative che prevedano l'introduzione del contratto di ricerca anche nell'ordinamento universitario nazionale al fine di garantire la libertà stessa e la qualità della ricerca in Italia.

Auspicando lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate per i ricercatori italiani ritiene assolutamente necessario fare di tutto per scongiurare la continua fuga di cervelli dall'Italia. Auspica, in fine, che le parole pronunciate in questa sede dal Ministro, possano realmente preludere a una riforma del contratto di ricerca a partire già dal prossimo anno accademico.

5-01131 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria BERNINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che certamente può rassicurare non solo gli aspiranti medici ma anche i cittadini ai

quali deve essere garantito il diritto costituzionale alla salute ed un sistema di *welfare* sanitario sempre più efficiente.

Ritiene, infine, che le annunciate decisioni del Governo potranno rendere più attrattiva la professione medica per le giovani generazioni.

5-01132 Amorese (FDI): Iniziative in materia di interpretazione della disciplina vigente relativa ai concorsi riservati ai professori universitari di I fascia.

Alessandro AMORESE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria BERNINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che certamente fa chiarezza circa le diverse possibilità di carriera per i professori universitari di I fascia ed in particolare circa la necessità che i diversi Atenei diano attuazione alla disciplina vigente in materia in modo uniforme.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-01128 Caso (M5S): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio.

5-01129 Manzi (PD-IDP): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole Caso e l'Onorevole Manzi innanzitutto perché hanno consentito che unificassi le risposte data l'affinità sostanziale delle questioni trattate nelle loro interrogazioni. E poi perché mi consentono di tornare su un tema ancora di grande attualità, ovvero quello dei posti letto per gli studenti universitari. Tema che, consentitemi, fa parte del più complesso pacchetto relativo alla tutela del diritto allo studio e che questo Governo ha affrontato a solo un mese dall'insediamento con specifiche risorse in legge di Bilancio con specifiche risorse per un ammontare di oltre 900 milioni di euro per il diritto allo studio. Ma è grazie al Pnrr che abbiamo la possibilità di affrontare finalmente in maniera più compiuta una questione annosa.

Dico subito che con la Commissione europea, che ringrazio anche in questa sede, è tuttora in corso una costante e positiva interlocuzione.

Venendo al vostro quesito preciso che, per la prima fase della riforma il *target* del PNRR, in scadenza al 31 dicembre 2022, prevedeva la creazione e assegnazione di almeno 7.500 posti letto. A questo scopo, con due bandi adottati nel mese di agosto 2022 e dicembre 2022, sono stati selezionati i soggetti attuatori, pubblici e privati, che hanno proceduto alla realizzazione delle operazioni di acquisizione di disponibilità di posti letto con l'acquisto o la locazione a lungo termine di immobili e con eventuali opere di riconversione e ristrutturazione.

Tutto ciò ha consentito di rendicontare il *target* nell'ambito della terza rata di pa-

gamento del PNRR, su cui la Commissione europea ha avviato le consuete verifiche.

I due bandi prevedevano che gli interventi potessero riguardare, tra gli altri, immobili acquistati o costruiti prima della procedura di selezione od oggetto di precedente locazione.

Per questa categoria di immobili, sono stati anche previsti una serie di obblighi. In particolare, i soggetti attuatori sono stati vincolati a destinare gli immobili ai soli studenti universitari per una durata temporale prefissata nel lungo periodo, a riservare una parte dei posti agli enti per il diritto allo Studio e a rispettare una serie di *standard* qualitativi minimi sia dimensionali che qualitativi, a garanzia di un'offerta di posti letto omogenea e di qualità per tutto il Paese.

È grazie all'assunzione di questi obblighi che i posti letto di un determinato intervento possono entrare a far parte della residenzialità universitaria del sistema paese, come richiesto dal *target* Pnrr.

Tutto ciò detto, tengo a sottolineare ancora una volta che il nostro lavoro è svolto in costante e proficuo confronto con le Istituzioni europee.

E che con la Commissione c'è un canale di confronto in tema di *housing* universitario sempre aperto, improntato alla massima collaborazione. Questo ci rafforza e ci consente di guardare con fiducia al raggiungimento del nostro vero obiettivo, che immagino sia un obiettivo comune, ovvero garantire a tutti il diritto allo studio.

ALLEGATO 2

5-01130 Piccolotti (AVS): Misure volte ad introdurre la fattispecie del contratto di ricerca nell'ordinamento nazionale universitario e nella contrattazione collettiva nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Piccolotti e il Gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra italiana che mi consentono di tornare su uno dei primi temi da me affrontati in Parlamento.

Come ha ricordato l'Onorevole Grimaldi con il decreto-legge n. 36 del 2022 (cosiddetto decreto-legge PNRR 2) l'assegno di ricerca è stato abolito e sostituito con il contratto di ricerca.

Lei ha giustamente evocato l'Unione europea che ci stimola all'adeguamento, alla *compliance*, all'adozione di regole comuni sia sotto il profilo degli Atenei, quindi creando alleanze universitarie, sia sotto il profilo della regolamentazione dei contratti comuni dei ricercatori, dei dottorandi e dei dottorati, ed è quello che stiamo facendo, anche con incontri con i nostri soggetti attuatori tra cui il Consiglio nazionale degli studenti universitari, già evocato in quest'aula, con cui mi sono incontrata già diverse volte e dunque l'interlocuzione su questi temi è aperta e continuerà ad esserlo.

Si tratta di un contratto a tempo determinato di tipo subordinato, finanziato in tutto o in parte con fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici, che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. L'importo deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva e, in ogni caso, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale in materia di istruzione e ricerca sta richiedendo lunghi tempi di realizzazione che hanno reso necessaria la proroga degli assegni di ricerca da parte delle università e degli enti di ricerca fino al 31 dicembre 2023.

I nodi da sciogliere sono legati non solo alla definizione dell'importo del contratto di ricerca, ma a tutto il trattamento giuridico.

La nuova figura, infatti, così come disciplinata dalla normativa vigente, rischia di sovrapporsi alle figure professionali già esistenti, con importanti ricadute in tema di contenziosi volti ad ottenere l'equiparazione economica dei lavoratori inquadrati nei ruoli al titolare di « contratto di ricerca », atteso che lo stesso riceverebbe un importo annuo superiore.

Alla luce delle criticità emerse, è in corso un approfondimento più organico sull'intera questione, a tutela di tutti.

Noi non vogliamo in alcun modo continuare ad alimentare il precariato. Ma al tempo stesso non possiamo nemmeno proseguire con formule giuridiche che ingessano il sistema della ricerca.

È da sempre mia ferma volontà promuovere la ricerca in ogni sede, così come valorizzare le figure professionali che ruotano attorno al mondo universitario.

È il modo più efficace per garantire un sistema-ricerca capace di trattenere in Italia i giovani ricercatori ma anche di attrarne dall'estero.

ALLEGATO 3

5-01131 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Dalla Chiesa, ringrazio lei e tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia per l'interrogazione che mi permette di tornare su un tema centrale – l'accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia – su cui ho già riferito in questa Commissione lo scorso aprile.

Già in quella occasione ho trasmesso la nostra intenzione di aprire in maniera programmata e sostenibile l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. A tale scopo a gennaio scorso è stato istituito presso il Ministero un gruppo di esperti che ha coinvolto il Ministero della salute, le regioni, le università nonché, mediante una serie di consultazioni, le categorie professionali e che ha lavorato alla revisione del numero programmato.

Il lavoro svolto ha permesso di individuare il numero di accessi necessari per colmare esattamente il *gap* esistente, tenendo conto dei fabbisogni futuri: occorrono 30 mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni.

Abbiamo avviato un percorso. Un percorso che mira a una nuova programmazione della disciplina dell'accesso a medicina, che tiene conto del fabbisogno reale di futuri medici, delle potenzialità/capacità del sistema universitario e della necessità di mantenere i requisiti di qualità della formazione.

Come promesso nei mesi scorsi, nel prossimo anno accademico 2023/2024 ci sarà un incremento importante. Appena ieri è stata accolta la richiesta del Ministero del-

l'università e della ricerca di aumentare i posti messi a disposizione dei futuri studenti, arrivando a un totale di 19.944. Rispetto allo scorso anno accademico si tratta di oltre 4 mila posti in più.

Non basta aumentare il numero dei posti in aula. È necessario rafforzare le strutture e garantire che la qualità dell'offerta formativa delle nostre Università rimanga alta. Per questa ragione il Ministero dell'università e della ricerca metterà a disposizione delle Università 23 milioni di euro ed un piano di reclutamento straordinario per assumere nuovi docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Aprire in maniera sostenibile, poi, significa pensare anche alle specializzazioni per evitare futuri colli di bottiglia. È stata avviata, a tale scopo, la seconda fase di analisi e studio del gruppo di lavoro.

Con il Ministro Schillaci vogliamo ottimizzare e rendere meno burocratici gli accessi, creando dei meccanismi di incentivo per risolvere la mancata attrattività di alcune specialità. Il percorso si muoverà lungo due direttrici: coniugare la libertà di scelta del percorso vocazionale con l'esigenza di arginare le scelte cosiddette di « comodo » che determinano gli abbandoni.

La sfida, dunque, è favorire la scelta della specializzazione più incline alle aspirazioni dei giovani medici, garantendo al tempo stesso che non vi siano squilibri tra i vari percorsi, per perseguire il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.

ALLEGATO 4

5-01132 Amorese (FDI): Iniziative in materia di interpretazione della disciplina vigente relativa ai concorsi riservati ai professori universitari di I fascia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Amorese che mi consente di affrontare il tema del reclutamento universitario, per cui servono procedure stabili e trasparenti, ma anche finanziamenti tali da assicurare continuità nel tempo nell'accesso alla carriera accademica, anche in funzione di garanzia dell'equilibrio tra diverse generazioni di ricercatori.

Negli ultimi anni, anche in attuazione del PNRR, si sono succeduti una serie di interventi che hanno aumentato i canali di reclutamento e di mobilità nel sistema della ricerca, rendendo possibile la valorizzazione dei nostri migliori talenti. In particolare, sono state reintrodotti, dopo anni, procedure di mobilità orizzontale che già oggi permettono la circolazione tra università, nonché da e verso Enti pubblici di ricerca, di ricercatori e professori che hanno già acquisito un certo livello di anzianità nel ruolo.

Nello stesso tempo, l'effetto combinato di più fattori ha condotto a una distribuzione non ottimale tra i diversi gradi della carriera accademica. La messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, i massicci finanziamenti per i piani straordinari di reclutamento di ricercatori *tenure-track* e i pensionamenti dei professori giunti a fine carriera hanno fatto sì che si ingrossasse progressivamente il secondo livello della « piramide », rappresentato dai professori associati.

L'intervento normativo da cui ha tratto spunto l'onorevole interrogante mira proprio a mitigare questa situazione, agevolando gli scorrimenti verso la prima fascia ma garantendo allo stesso tempo la com-

petitività delle procedure di selezione e la parità di opportunità tra i concorrenti.

Il canale concorsuale inserito dal comma 4-ter dell'articolo 18 si aggiunge a quelli preesistenti dei commi 1 e 4 dello stesso articolo, e si caratterizza per una competizione tra pari ai fini di un avanzamento di carriera. È quindi una procedura accessibile a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, ma che non sono già in ruolo nella stessa. Non vi è distinzione tra candidati interni ed esterni e l'unica esclusione, che appunto la disposizione rende esplicita, è quella degli ordinari già in servizio, i quali possono comunque accedere sia alle procedure generali dei commi 1 e 4, sia alle citate procedure di mobilità orizzontale.

Con il nuovo canale del comma 4-ter si è voluta offrire la possibilità alle Università che intendono fare un investimento strategico sul futuro dei loro Dipartimenti, selezionando professori già maturi per l'ordinariato, ma che possono assicurare un impegno con una prospettiva temporale medio-lunga. Non ha perciò senso restringere queste procedure ai soli interni o ai soli esterni, ma garantire la massima partecipazione tra soggetti che partono da una situazione analoga e selezionare il candidato o la candidata con il profilo migliore.

In conclusione, la lettura da dare alla disposizione è quella di ammettere i candidati abilitati sia interni che esterni alle istituzioni che bandiscono la procedura, in ossequio al principio generale del per cui qualsiasi clausola di esclusione da una procedura di selezione debba essere chiaramente esplicitata.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento 0.20.0100.201 del relatore</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	80
ALLEGATO 4 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	108
AVVERTENZA	77
ERRATA CORRIGE	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2023.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami indi la sottosegretaria all'economia e alle finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 18 luglio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Avverte che il relatore ha presentato il subemendamento 0.20.0100.201 (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative precedentemente accantonate, invita al ritiro degli identici emendamenti Manes 1.16, Ruffino 1.17, Gnassi 1.18, Ilaria Fontana 1.19 e Bonelli 1.22, nonché dell'emendamento Curti 1.33, esprimendo altrimenti parere contrario, considerato che intende proporre una riformulazione volta all'accoglimento del subemendamento Curti 0.20.0100.3 che verte su analoga tematica.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caretta 1.70 e Simiani 1.94, sugli identici emendamenti Ruffino 1.121, Mazzetti 1.122, Manes 1.123, Simiani 1.124, Santillo 1.125, nonché sull'emendamento Merola 1.130 e sugli identici emendamenti Ascari 1.160, Simiani 1.161 e Richetti 1.162.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Richetti 1.171, Dondi 1.172, Vaccari 1.174, Tassinari 1.175, Ascari 1.110 e Morrone 1.69, nonché degli identici articoli aggiuntivi Fenu 1.06, Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08.

Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Manes 1.09, Gadda 1.010, Caramiello 1.011, Nevi 1.012 e Cerreto 1.035, nonché degli identici articoli aggiuntivi Santillo 1.016, Bonelli 1.017, Gnassi 1.018, Ruffino 1.019, Mattia 1.039, Manes 1.040, Pella 1.041 e dell'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.026, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Richetti 1.171, Dondi 1.172, Vaccari 1.174, Tassinari 1.175, Ascari 1.110 e Morrone 1.69, nonché degli identici articoli aggiuntivi Fenu 1.06, Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08.

Prende atto del ritiro, da parte dei rispettivi presentatori, degli identici emendamenti Manes 1.16, Ruffino 1.17, Gnassi 1.18, Ilaria Fontana 1.19 e Bonelli 1.22, nonché dell'emendamento Curti 1.33 e dell'emendamento Caretta 1.70.

Andrea ROSSI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Simiani 1.94, dichiara di non comprendere le motivazioni dell'invito al ritiro, giacché la proposta intende soltanto rateizzare versamenti già previsti e non avrebbe, dunque, effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, replicando al collega, sottolinea che la ragione dell'invito al ritiro è legata, più che alla questione della rateizzazione, a quella del differimento dei termini di pagamento al 15 dicembre che rischia di pregiudicare la contabilizzazione entro la fine dell'anno finanziario.

Andrea ROSSI (PD-IDP) sottolinea che il suo gruppo è disponibile ad accettare una riformulazione che elimini dal testo dell'emendamento la previsione del differimento, mantenendo quella della rateizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.94.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.124, fa presente che lo stesso riguarda risorse già previste a bilancio e non ne stanziava di aggiuntive: non comprende dunque le motivazioni dell'invito al ritiro.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.125, esprime particolare disappunto per il parere espresso. Chiede al relatore delucidazioni in merito.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato l'onerosità della misura.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) obietta che l'onerosità dell'emendamento non giustifica comunque la scelta del relatore di esprimere parere contrario su di esso, a fronte delle difficoltà incontrate dai cittadini; questo specialmente alla luce del fatto che la proroga proposta è assai limitata dal punto di vista temporale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Mazzetti 1.122 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Ruffino 1.121, Manes 1.123, Simiani 1.124 e Santillo 1.125 nonché l'emendamento Merola 1.130.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.161, in materia di agevolazioni tariffarie, osserva che si tratta di una misura di buon senso e ne raccomanda l'approvazione.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) chiede le motivazioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore dell'emendamento Richetti 1.162 del quale è cofirmataria.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, risponde che, essendo l'ARERA un'Autorità indipendente, non necessita nella sua attività di speciali autorizzazioni normative.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Nevi 1.012 e Cerreto 1.035 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Manes 1.09, Gadda 1.010 e Caramiello 1.011.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Mattia 1.039 e Pella 1.041 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Santillo 1.016, Bonelli 1.017, Gnassi 1.018, Ruffino 1.019 e Manes 1.040 nonché l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che il relatore ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 4.0200.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Morrone 5.16, esprime parere favorevole sull'emendamento Bakkali 5.13, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Fede 5.01.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Morrone 5.16.

La Commissione approva l'emendamento Bakkali 5.13 (*vedi allegato 3*), mentre respinge l'articolo aggiuntivo Fede 5.01.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti L'Abbate 6.3 e Bakkali 6.7, nonché sull'emendamento Bakkali 6.9.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti L'Abbate

6.3 e Bakkali 6.7, nonché l'emendamento Bakkali 6.9.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Ascari 7.27 e Bonelli 7.64, nonché sull'articolo aggiuntivo Richetti 7.02.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ascari 7.27 e Bonelli 7.64, nonché l'articolo aggiuntivo Richetti 7.02.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Tassinari 8.03.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la deputata Tassinari ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 8.03.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Morrone 11.27 e sull'emendamento Fenu 11.14, mentre propone di accantonare l'emendamento a sua firma 11.200 nonché i relativi subemendamenti.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento 11.200 del relatore e dei relativi subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Morrone 11.27 (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Morrone 11.31 da parte dei presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento del Barba 11.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei rispetti presentatori, degli emendamenti Nevi 11.35 e Cerreto 11.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 11.4 e Manes 11.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei rispetti presentatori, degli identici emendamenti Carloni 11.29 e Buonguerrieri 11.50 nonché dell'emendamento Mazzetti 11.40.

Andrea ROSSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Peluffo 11.12, chiede al Governo di rivedere il parere appena espresso su di esso, sottolineando l'importanza di posticipare il termine delle sospensioni di versamenti e adempimenti contabili per le imprese, attualmente fissato dal decreto al 30 giugno 2023.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, rende noto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato l'onerosità dell'emendamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 11.12 e Manes 11.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ritira l'emendamento a sua prima firma 11.19 e prende atto che l'identico emendamento Mazzetti 11.49 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 11.10 e Ilaria Fontana 11.48.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti De Palma 11.37 e Cavandoli 11.34 nonché l'emendamento Caretta 11.21 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 11.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Mazzetti 11.36 da parte dei presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Fenu 11.14 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Richetti 11.01, Ascari 11.06 e Andrea Rossi 11.013.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Tassinari 11.023 è stato ritirato dai presentatori.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.015, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di disporre l'accantonamento dello stesso, al fine di effettuare una ulteriore riflessione su un tema – quello dell'emergenza abitativa – prioritario ed urgente per i territori colpiti dagli eventi alluvionali.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ascari 11.08, Richetti 11.03 e Bakkali 11.015.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, propone che le proposte emendative riferite all'articolo 12 rimangano accantonate. Passando ad esaminare le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 13, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Malavasi 13.07, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede che la Commissione rivolga particolare attenzione al contenuto dell'articolo aggiuntivo Malavasi 13.07, del quale è cofirmatario, che prevede interventi urgenti in materia socio-sanitaria e socioassistenziale, invitando il Governo a individuare le opportune risorse necessarie all'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) concordando con il collega Simiani, sottolinea l'importante lavoro svolto nelle ore in cui si sono verificati gli eventi alluvionali dagli *hub* socio-sanitari e socioassistenziali che hanno provveduto alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza. Auspica che l'Esecutivo riesca a reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'articolo aggiuntivo in discussione, che risponde alle esigenze delle persone fragili e delle loro famiglie.

Andrea ROSSI (PD-IDP) nel concordare con la collega Bakkali, rammenta che prima che la proposta emendativa Malavasi 13.07 fosse accantonata il suo gruppo aveva evidenziato l'esigenza primaria di stanziare risorse in favore delle strutture socio-sanitarie.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Malavasi 13.07.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonelli 14.03, esprimendo altrimenti parere contrario, considerato il suo intendimento di esprimere parere favorevole sul subemendamento Bonelli 0.20.0100.89.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Bonelli 14.01; si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 16.03 e Simiani 16.04, nonché degli articoli aggiuntivi Bonelli 16.07 e Simiani 16.06, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Simiani 16.04, del quale è cofirmatario, constata con dispiacere come l'Esecutivo non abbia fatto alcuno sforzo per rafforzare l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che costituisce il più importante bacino del Paese.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea come l'Autorità di bacino oggetto della sua proposta emendativa insista sulla parte più delicata del territorio italiano e ritiene che l'approvazione di tale articolo aggiuntivo avrebbe potuto rappresentare un segnale politico per un territorio in difficoltà e bisognoso.

Ilaria FONTANA (M5S) conviene sulla necessità di effettuare un intervento organico sulle autorità di bacino ed evidenzia come tutte le autorità svolgano un ruolo importante ma sottolinea che la proposta emendativa a sua firma, 16.03 propone un intervento già effettuato anche per l'Autorità di bacino meridionale e costituisce pertanto un'opportunità da non perdere.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 16.03 e Simiani 16.04.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bonelli 16.07.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonelli 16.07 e Simiani 16.06.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, dichiara di essere ora nelle condizioni di esprimere il parere sui subemendamenti riferiti al proprio emendamento 11.200. Invita pertanto al ritiro dei subemendamenti Tassinari 0.11.200.3, Morrone 0.11.200.1 e 0.11.200.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 11.200.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte subemendative riferite all'emendamento del relatore 11.200, sul quale esprime parere favorevole.

Mauro ROTELLI, *presidente*, informa che le proposte subemendative Tassinari 0.11.200.3, Morrone 0.11.200.1 e 0.11.200.2 sono state ritirate dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento 11.200 del relatore (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ruffino 17.1, Peluffo 17.2, Ilaria Fontana 17.3, Colombo 17.4 e Mazzetti 17.6.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ruffino 17.1, Peluffo 17.2, Ilaria Fontana 17.3, Colombo 17.4 e Mazzetti 17.6 (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Manes 20.1, Ruffino 20.2, Pella 20.9, Gnassi 20.6 e sull'emendamento Montemagni 20.7, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Manes 20.1, Ruffino 20.2, Pella 20.9 e Gnassi 20.6, nonché dell'emendamento Montemagni 20.7 hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Manes 20.1, Ruffino 20.2, Pella 20.9 e Gnassi 20.6, nonché dell'emendamento Montemagni 20.7 come riformulati (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.40.

Marco SIMIANI (PD-IDP) prima di riprendere l'esame delle proposte emendative, svolge alcune considerazioni sul subemendamento 0.20.0100.201 presentato nella seduta odierna dal relatore Foti. Rileva in proposito l'importanza di un contributo di 300 milioni di euro, previsto in tale subemendamento, per la sostituzione o la riparazione dei beni materiali delle imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali. Esprime però preoccupazione per il fatto che per tale contributo si prevede l'utilizzo di risorse a valere su quelle stanziato dallo stesso decreto, e che dovrebbero essere a disposizione del Commissario straordinario per altri interventi. Nel ribadire la necessità di un approccio condiviso e con una visione complessiva delle misure di sostegno nei territori colpiti, ricorda che il suo gruppo aveva proposto l'attivazione di un credito d'imposta per le imprese in difficoltà, segnalando che in tal modo si sarebbe potuto utilizzare un meccanismo collaudato e di minor impatto immediato sulla finanza pubblica.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, osserva che le questioni poste dal deputato Simiani potranno essere affrontate nel corso dell'esame del subemendamento da lui richiamato.

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.201, invitando i presentatori al ritiro dell'unico subemendamento ad esso presentato.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime un parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Ilaria Fontana 0.12.201.1 e parere favorevole sull'emendamento 12.201 del relatore a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, accetta la riformulazione del proprio emendamento 12.201.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.12.201.1 e approva l'emendamento

12.201 come riformulato del relatore (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 12.0200, invitando i presentatori al ritiro dei subemendamenti ad esso presentati.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Bonelli 0.12.0200.2 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.0200 del relatore a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 12.0200.

Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.0200 del relatore segnalando la pericolosità di abbassare la soglia per quanto riguarda i controlli di legalità. Ricorda in proposito che la struttura commissariale per la gestione della ricostruzione dopo il terremoto in Emilia si è potuta avvalere di un organismo dedicato che ha consentito una semplificazione delle procedure garantendo nello stesso tempo un controllo efficace rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Bonelli 0.12.0200.2: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 12.0200 come riformulato del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende la seduta per consentire un approfondimento sulle proposte emendative ancora da votare.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.45.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Richetti 1.171, Dondi 1.172, Vaccari 1.174, Tassinari 1.175, Ascari 1.110 e Morrone 1.69, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Fenu 1.06, Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.174, afferma di non comprendere perché non si possa concedere una sospensione dei contributi ai consorzi di bonifica. Si tratta di un emendamento sul quale si riscontra un diffuso consenso fra i gruppi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Dondi 1.172, Tassinari 1.175 e Morrone 1.69 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Richetti 1.171, Vaccari 1.174 e Ascari 1.110.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fenu 1.06.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Morrone 5.16.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Morrone 5.16 è stato ritirato dal relatore.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Vaccari 12.34.

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.200, invitando al ritiro delle due proposte subemendative ad esso riferite, esprimendo altrimenti parere contrario.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dondi 12.24, nonché sugli identici emendamenti Nevi 12.43 e Caretta 12.15, sugli emendamenti Morrone 12.36 e La Salandra 12.21, sugli identici emendamenti Gadda 12.8, Caramiello 12.11, Manes 12.1, Nevi 12.42 e Cerreto 12.32, sugli identici emendamenti Mattia 12.28 e Battistoni 12.45, sugli identici emendamenti La Salandra 12.22, Nevi 12.48 e Gadda 12.6, nonché sull'emendamento Ilaria Fontana 12.13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Morrone 12.39 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Caramiello 12.14.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mattia 12.27 e Battistoni 12.44, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Vaccari 12.015 e Richetti 12.02 e sull'articolo aggiuntivo Santillo.12.012.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che per l'emendamento 12.200 del relatore, per il quale avanza una proposta di riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 12.34, osserva che esso recepisce istanze provenienti dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, settore che più di altri è stato colpito dall'alluvione e che ha oggi bisogno di ripartire. Rileva che le risorse stanziati dal Governo sono nettamente inferiori a

quelle preannunciate dalla stessa Presidente Meloni, che aveva parlato di un ristoro integrale dei danni.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 12.34.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.200 avanzata dal Governo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Tassinari 0.12.200.2 e Ruffino 0.12.200.1.

La Commissione approva l'emendamento 12.200 del relatore come riformulato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Dondi 12.24, nonché degli identici emendamenti Nevi 12.43 e Caretta 12.15, dell'emendamento Morrone 12.36, dell'emendamento La Salandra 12.21 e degli identici emendamenti Nevi 12.42 e Cerreto 12.32.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 12.8, Caramiello 12.11 e Manes 12.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Mattia 12.28 e Battistoni 12.45 nonché degli identici emendamenti La Salandra 12.22 e Nevi 12.48.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gadda 12.6 e Ilaria Fontana 12.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Morrone 12.39 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Morrone 12.39 come riformulato (*vedi allegato*), e respinge l'emendamento Caramiello 12.14.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Mattia 12.27 e Battistoni 12.44 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mattia 12.27 e Battistoni 12.44 come riformulati (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 12.015 e Richetti 12.02 nonché l'articolo aggiuntivo Santillo 12.012.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora a esaminare l'emendamento 20.0100 del Governo e i relativi subemendamenti. Comunica che il relatore ha ritirato il proprio subemendamento 0.20.0100.201 e ha presentato l'emendamento 0.20.0100.202 (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, passa ad esprimere i pareri sull'emendamento 20.0100 del Governo, esprime parere favorevole sulle proposte subemendative Curti 0.20.0100.3 e Simiani 0.20.0100.14, purché riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Mattia 0.20.0100.30. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.20.0100.200 e esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Morrone 0.20.0100.81, Manes 0.20.0100.82, Pella 0.20.0100.83 e Bakkali 0.20.0100.84, nonché sui subemendamenti Bonelli 0.20.0100.89 e 0.20.0100.90, Zinzi 0.20.0100.110 e Ilaria Fontana 0.20.0100.114 e 0.20.0100.116. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.20.0100.202.

Invita al ritiro delle restanti proposte subemendative riferite all'emendamento del Governo 20.0100, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime, in fine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 20.0100.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore, e parere favorevole sui subemenda-

menti 0.20.0100.200 e 0.20.0100.202 del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento Governo 20.0100.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.1.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.2.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la riformulazione del subemendamento Curti 0.20.0100.3 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva il subemendamento Curti 0.20.0100.3 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra il subemendamento Andrea Rossi 0.20.100.4, di cui è cofirmatario, volto ad estendere a tre anni la durata della carica del commissario straordinario alla ricostruzione ritenendo che la durata attualmente prevista non sia sufficiente per dare la necessaria stabilità alla struttura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.4 e Gnassi 0.20.0100.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, interrompe brevemente le votazioni per comunicare a tutti i colleghi di aver appena appreso da fonti di stampa che l'Egitto ha concesso la grazia a Patrick Zaki. Esprime grande soddisfazione per la notizia, registrando su questo il plauso unanime della Commissione.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Simiani 0.20.0100.6, del quale è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.20.0100.6 e Andrea Rossi 0.20.0100.7.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.8 relativo al piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale.

Sottolinea come il suo gruppo ritenga particolarmente importante la proposta subemendativa e ne raccomanda quindi l'approvazione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) osserva come con la proposta subemendativa in esame il suo gruppo abbia voluto dimostrare alla maggioranza la propria disponibilità a collaborare nel miglioramento del testo del decreto-legge proponendo una modifica volta ad individuare la quantità di risorse finanziarie necessarie in base ad una stima effettuata dalla Regione e dagli enti locali.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.9 è stato ritirato dai presentatori.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.10.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.10.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Simiani 0.20.0100.11, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che il commissario straordinario informi almeno trimestralmente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione stessa.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.11.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.12, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.12.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.13 è stato ritirato dai presentatori. Avverte quindi che la riformulazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.14 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, approva il subemendamento Simiani 0.20.0100.14 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.14 (*Nuova formulazione*), il subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.15 non verrà posto in votazione in quanto precluso.

Constata inoltre che il subemendamento Cortellazzo 0.20.0100.16 è stato ritirato dai presentatori.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.17 nonché gli identici subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.18 e Simiani 0.20.0100.19.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra il subemendamento Gnassi 0.20.0100.20, del quale è cofirmatario, che rimodula lo stanziamento complessivo previsto per il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in base alle stime fornite dalla regione e dagli enti locali. Manifesta quindi il proprio stupore per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, sottolineando come invece diversi Ministri e la stessa Presidente del Consiglio avevano chiaramente assicurato che l'Esecutivo avrebbe stanziato tutte le risorse necessarie per la ricostruzione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) precisa che la proposta subemendativa in esame è una delle tre proposte onerose che il suo gruppo ha presentato all'emendamento del Governo 20.0100.

Sottolinea tuttavia che l'ammontare di risorse stanziato da tale proposta subemendativa corrisponde alla cifra che la regione e gli enti locali hanno stimato essere necessaria per la ricostruzione.

Rileva come l'Esecutivo, con i due decreti-legge varati per fronteggiare l'emergenza, abbia stanziato risorse indispensabili per avviare l'opera di ricostruzione ma ritiene che queste non siano tuttavia sufficienti a dare ristoro ad una regione in difficoltà. Auspica quindi che la maggioranza si esprima per chiarire come intende affrontare nel futuro la situazione.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni dei colleghi del suo gruppo già intervenuti e sottolinea come la questione non afferisca soltanto al futuro dell'Emilia-Romagna bensì a quello dell'intero Paese evidenziando come l'economia di tale regione rivesta un ruolo nevralgico. Per tale ragione, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo di valutare ulteriormente la proposta in esame evidenziando come uno stanziamento come quello avanzato dal subemendamento in esame costituisca il livello minimo per poter far ripartire l'economia di una regione che restituisce sempre quello che le viene dato.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.20.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Braga 0.20.0100.21, del quale è cofirmatario, che si ricollega a quello appena respinto e che è volto a prevedere che i contributi per la ricostruzione privata devono essere « pari al 100 per cento delle spese » e non « fino al 100 per cento » delle stesse. In proposito, sottolinea come la Presidente del Consiglio avesse assicurato che il riconoscimento del danno sarebbe stato integrale.

Auspica pertanto che la proposta subemendativa in discussione, che va nella medesima direzione degli impegni assunti dall'Esecutivo, possa essere accolta.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) sottolinea che la proposta subemendativa in

discussione è in linea con quanto è già stato previsto in situazioni di emergenza analoghe avvenute in altri territori.

Stefano VACCARI (PD-IDP) ricorda che in occasione degli eventi sismici del 2012 l'allora Esecutivo aveva inizialmente previsto una percentuale di risarcimento del 50 per cento che fu in seguito innalzata al 100 per cento.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda come subito dopo gli eventi alluvionali, la Presidente del Consiglio, recatasi sul territorio, avesse assicurato che il risarcimento sarebbe stato integrale. Chiede quindi di conoscere le motivazioni del parere contrario al subemendamento Braga 0.20.0100.21 anche al fine di fare chiarezza per gli amministratori locali e i sindaci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Braga 0.20.0100.21 e 0.20.0100.22.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.23.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.23.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.24.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.24.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.25 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.26.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Morrone 0.20.0100.28 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva il subemendamento Mattia 0.20.0100.30 (*vedi allegato 3*)

e, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.20.0100.31, Andrea Rossi 0.20.0100.32, Bonelli 0.20.0100.33, 0.20.0100.34, 0.20.0100.35, 0.20.0100.36 e 0.20.0100.37.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rammenta che il subemendamento Buonguerrieri 0.20.0100.38 nonché gli identici subemendamenti Morrone 0.20.0100.39 e Pella 0.20.0100.40 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Ruffino 0.20.0100.41, L'Abbate 0.20.0100.42 e Simiani 0.20.0100.43.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata che il subemendamento Buonguerrieri 0.20.0100.44 è stato ritirato dai presentatori.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.45, di cui è cofirmatario, volto a prevedere il risarcimento anche dei beni mobili e dei beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea come la proposta subemendativa in esame riproduca una disposizione già prevista in occasione di analoghi eventi calamitosi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.45 e Bonelli 0.20.0100.46.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.47, evidenzia che esso non presenta carattere oneroso e si pone l'obiettivo di chiarire che i contributi alla ricostruzione riguardano anche gli immobili ad uso agricolo e i terreni danneggiati. Nel sottolineare che tale proposta emendativa viene incontro alle esigenze delle associazioni del settore, ribadisce la necessità di misure che garantiscono l'efficacia degli interventi, come sottolineato in questa sede dal suo gruppo.

La Commissione respinge il subemendamento Vaccari 0.20.0100.47.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.48, ritenendo incomprendibile che gli agriturismi non possano fruire delle misure di sostegno.

Marco SIMIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Vaccari, invitando a rivedere il parere espresso sul subemendamento in discussione.

La Commissione respinge il subemendamento Vaccari 0.20.0100.48.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.49 avente la finalità di evitare possibili interpretazioni limitative nella erogazione dei contributi di autonoma sistemazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bakkali 0.20.0100.49.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Dondi 0.20.0100.50 e Cesa 0.20.0100.51 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Santillo 0.20.0100.52 e Bonelli 0.20.0100.53.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Morrone 0.20.0100.54 è stato ritirato dai presentatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.55 in qualità di cofirmatario e riprendendo la riflessione svolta in precedenza sulle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese, ribadisce la valenza del credito d'imposta come strumento di sostegno al sistema produttivo del territorio.

Stefano VACCARI (PD-IDP) pone in rilievo l'importanza della proposta emendativa in discussione, ricordando che nel decen-

nio successivo al terremoto dell'Emilia sono state stanziare risorse attraverso il credito d'imposta pari a 12 miliardi di euro, evitando un carico eccessivo sulle singole annualità del bilancio statale. Nel dichiarare che il relatore, proveniente anch'egli dall'Emilia-Romagna, è pienamente consapevole di quanto accaduto, segnala che la proposta in discussione viene incontro alle richieste delle associazioni datoriali.

Invita quindi a riconsiderare il parere espresso sul subemendamento in discussione, sottolineando che in tempi brevi sarà evidente l'inadeguatezza delle risorse finora stanziare, con conseguente compromissione dell'efficacia dell'interventi del Commissario straordinario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.55, Gnassi 0.20.0100.56, Santillo 0.20.0100.57 e 0.20.0100.58 nonché Rosato 0.20.0100.59.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Morrone 0.20.0100.61 e Pella 0.20.0100.62 sono stati ritirati dai presentatori.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) si dichiara stupita del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.20.0100.63, che riprende proposte avanzate dall'ANCI, avente la finalità di semplificare le procedure a carico dei comuni, considerando che essi già si trovano in una condizione di forte difficoltà.

Augusto CURTI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.64, identico a quello della deputata Ruffino, ricordando che in precedenza è stata respinta una proposta emendativa del suo gruppo volta a sostenere finanziariamente i comuni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruffino 0.20.0100.63 e Simiani 0.20.0100.64.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento 0.20.0100.200 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Mazzetti 0.20.0100.65 e Zinzi 0.20.0100.66, nonché il subemendamento Milani 0.20.0100.67 sono stati ritirati dai presentatori.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.68 di cui è cofirmatario, segnalando che altrimenti si corre il rischio che gli interventi edilizi attualmente in corso non siano ammessi a ricevere un contributo. Ciò creerebbe di fatto una indebita differenza di trattamento tra quanto attuato in precedenza o successivamente all'atto di indirizzo commissariale.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.68.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Zinzi 0.20.0100.69, Milani 0.20.0100.70 e Mazzetti 0.20.0100.71 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.72.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.73, sottolinea l'esigenza di aiutare i comuni in forti difficoltà economiche a causa degli interventi urgenti che hanno dovuto svolgere nei giorni immediatamente successivi all'alluvione, ricordando che gli stessi enti possono registrare criticità anche nella gestione delle procedure di ristoro, a causa delle carenze di personale.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.73.

Augusto CURTI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.74, di cui è cofirmatario, di contenuto analogo a quello appena respinto, ribadendo che l'attuale carenza di personale rende inattuabile anche l'utilizzo delle risorse, pur insufficienti, stanziato con il provvedimento in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.74.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori il subemendamento Pella 0.20.0100.75.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Gnassi 0.20.0100.76 e Santillo 0.20.0100.77

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.79.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.80 è stato ritirato dai presentatori.

Patty L'ABBATE (M5S) e Daniela MORFINO (M5S) sottoscrivono il subemendamento Bakkali 0.20.0100.84.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Morrone 0.20.0100.81, Manes 0.20.0100.82, Pella 0.20.0100.83 e Bakkali 0.20.0100.84 (*vedi allegato 3*).

La Commissione, quindi, respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.20.0100.85.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Zinzi 0.20.0100.86 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.87.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.88 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva il subemendamento Bonelli 0.20.0100.89 (*vedi allegato 3*).

Patty L'ABBATE (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.90.

La Commissione approva il subemendamento Bonelli 0.20.0100.90 (*vedi allegato 3*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.91 al fine di assicu-

rare adeguati finanziamenti per il ripristino della viabilità danneggiata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.20.0100.91 e Bonelli 0.20.0100.92.

Patty L'ABBATE (M5S) si dichiara stupita del parere contrario espresso in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.93, segnalando che esso propone, senza costi aggiuntivi, di dare priorità agli interventi a tutela dell'ambiente e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento L'Abbate 0.20.0100.93.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti L'Abbate 0.20.0100.93 e Bonelli 0.20.0100.94.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra il subemendamento Simiani 0.20.0100.95 con cui si propone di velocizzare i tempi per la ricostruzione.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.95.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Morrone 0.20.0100.96 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.97.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Milani 0.20.0100.98 e Mazzetti 0.20.0100.99 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.100.

Augusto CURTI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.101, di cui è cofirmatario, segnalando l'esigenza di includere anche gli enti locali fra i soggetti attuatori degli interventi.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.101.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Simiani 0.20.0100.102 di cui è cofirmatario, manifesta stupore per l'esclusione dei consorzi di bonifica, che dovrebbero svolgere un ruolo strategico nella ricostruzione, tra i soggetti attuatori degli interventi.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.102.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Pella 0.20.0100.103 e Morrone 0.20.0100.104 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Morfino 0.20.0100.105, Ruffino 0.20.0100.106 e Manes 0.20.0100.107.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del proprio subemendamento 0.20.0100.109 avente la finalità di semplificare l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi al fine di evitare un eccessivo allungamento dei tempi.

La Commissione respinge il subemendamento Vaccari 0.20.0100.109.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) sottoscrive l'emendamento Zinzi 0.20.0100.110.

La Commissione approva il subemendamento Zinzi 0.20.0100.110 (*vedi allegato 3*).

Augusto CURTI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.111.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.111.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Bof 0.20.0100.112 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Morfino 0.20.0100.113.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento Ilaria Fontana 0.20.0100.114 (*vedi allegato 3*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'illustrare il subemendamento Gnassi 0.20.0100.115, rileva che il testo proposto dal Governo manca di chiarezza per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di trasporto e che la modifica proposta raccoglie le sollecitazioni provenienti dalle associazioni datoriali.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Vaccari.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.115.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento Ilaria Fontana 0.20.0100.116 (*vedi allegato 3*).

Augusto CURTI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.117 al fine di sostenere i comuni nella gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.117.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), nell'illustrare il proprio subemendamento 0.20.0100.120, pone in evidenza l'esigenza di assicurare forme di flessibilità e di sostegno per la ripresa delle attività scolastiche nelle zone colpite dall'alluvione.

La Commissione respinge il subemendamento Bakkali 0.20.0100.120.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.20.0100.202 del relatore e l'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, chiede se vi sia la disponibilità alla sottoscrizione da

parte dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari di una proposta emendativa relativa all'utilizzo degli extra profitti delle aziende energetiche.

Ilaria FONTANA (M5S) chiede a nome del suo gruppo di disporre di un po' di tempo per poter esaminare con attenzione il testo della proposta emendativa richiamata dal relatore.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, ritiene che non vi siano le condizioni, in questa fase della discussione, per la presentazione della proposta emendativa da lui precedentemente prospettata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), hanno espresso parere favorevole, il Comitato per la legislazione e la Commissione XIII (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la Commissione V (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni.

Comunica che il relatore ha pertanto predisposto gli emendamenti 22.200, 22.201 e 22.202 volti a recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 22.200, 22.201 e 22.202.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 22.200, 22.201 e 22.202 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione nella votazione sul mandato al relatore del proprio gruppo. Avverte che il

Partito Democratico riproporrà in Assemblea tutte le proprie proposte emendative, perché ancora convinto di poter apportare miglioramenti al testo. Si augura infine che il Governo non ponga la fiducia e che vi possa essere una discussione seria, ancorché rapida.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) lamenta la disattenzione nei confronti degli enti locali: si chiede ad esempio se vi sia una quantificazione delle somme impiegate dai sindaci nel momento di massima emergenza. Afferma che è inutile stupirsi dei ritardi: il Governo avrebbe dovuto cambiare passo, ad esempio permettendo la compilazione di una scheda dei danni da parte dei comuni.

Angelo BONELLI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul conferimento del mandato al relatore, rinviando una più articolata esposizione delle ragioni alla discussione in Assemblea. Conclude affermando che occorre dare delle risposte più concrete alle popolazioni e agli enti locali così duramente colpiti dall'alluvione.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo, augurandosi che in Aula vi spossa essere il tempo per un serio dibattito parlamentare. Ritiene inoltre che il fatto che il decreto-legge avrà comunque bisogno di una serie di provvedimenti attuativi dimostra come non vi fossero i presupposti per l'utilizzo della decretazione d'urgenza. Preannuncia la ripresentazione in Assemblea di tutti gli emendamenti, nonché di numerosi ordini del giorno, che si augura possano essere accolti dal Governo senza riformulazioni.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, ringrazia tutti i deputati per il clima collaborativo che si è creato, ricordando che sono state inserite nel provvedimento tutte le misure compatibili con gli equilibri di finanza pubblica, sulla base dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze. Le mancate approvazioni sono dovute per la gran parte

all'onerosità delle proposte emendative. Ricorda che negli ordini del giorno possono essere date indicazioni al Governo, perché le trasferisca al commissario.

Specifica di aver deciso di ritirare il proprio subemendamento 0.20.0100.201, che introduceva un contributo finanziario a fondo perduto per la riparazione o la sostituzione dei beni strumentali danneggiati a causa dagli eventi alluvionali e destinati alle strutture produttive ubicate nei medesimi territori, al fine di consentire alla struttura commissariale di utilizzare pienamente le risorse finanziarie a disposizione.

Per quanto riguarda il seguito dell'*iter* del provvedimento, segnala che nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato definito un programma dei lavori sulla base dell'intenzione di porre la questione di fiducia da parte del Governo.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 144 del 18 luglio 2023, a pagina 109, prima colonna, ventitreesima riga, le parole « dei comuni » sono soppresse.

ALLEGATO 1

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1239 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

considerato che l'articolo 11 reca misure volte ad accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse a motivo degli eccezionali costi sofferti a causa del rincaro dei materiali;

valutato che l'articolo 19 modifica la disciplina del Comitato competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (direttiva ETS), in considerazione del prossimo ampliamento dell'ambito di applicazione di tale sistema nell'ambito dell'aggiornamento della direttiva pre-

visto dal pacchetto « Pronti per il 55 per cento »;

rilevato che i commi 2 e 3 dell'articolo 24 recano misure destinate a fornire un supporto di personale alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nonché ad autorizzare l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile per il necessario sostegno tecnico ai centri di coordinamento dei soccorsi istituiti in tali province;

evidenziato che l'articolo 38 e il comma 4 dell'articolo 43 prevedono rispettivamente l'iscrizione di diritto della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A. » e della società « Giubileo 2025 » nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

SUBEMENDAMENTO 0.20.0100.201 DEL RELATORE

ART. 20.

All'emendamento 20.0.100, dopo l'articolo 20-septies aggiungere il seguente:

Art. 20-septies.1.

(Contributo per investimenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, è riconosciuto un contributo finanziario a fondo perduto, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la riparazione o la sostituzione dei beni strumentali danneggiati a causa dagli eventi alluvionali e destinati alle strutture produttive ubicate nei medesimi territori, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per le spese effettivamente sostenute dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023, il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate nel 2023; per le spese sostenute dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 il contributo è erogato entro il 2024 e per le spese sostenute 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 il contributo è erogato entro il 2025.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 50 del medesimo regolamento, che disciplina i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede, quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies e, quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante versamento di pari importo nel medesimo anno all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme conservate in conto residui indicate all'allegato n. 1 di cui al comma 3 dell'articolo 20-quinquies, che restano acquisite all'erario.

Conseguentemente, all'articolo 20-quinquies apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* di 1.391.503.011 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 1.291.503.011 euro;

b) *al comma 3, le parole:* 641.503.011 euro per l'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti:* 541.503.011 euro per l'anno 2025.

0.20.0100.201. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

5.13. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: operativa con le seguenti: legale od operativa o unità locali.

11.27. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo

stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023.

11.200. Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

11.14. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Foti.

ART. 12.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

« 1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4

maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompenso, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5,

lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.

5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro. ».

12.200. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato

dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato, per l'anno 2024, di 2 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

12.201. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.39. (Nuova formulazione) Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

* **12.27.** (Nuova formulazione) Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

* **12.44.** (Nuova formulazione) Battistoni, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Verifiche antimafia)

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

12.0200. (Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

* **17.1.** Ruffino, Benzoni.

* **17.2.** Peluffo.

* **17.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **17.4.** Colombo, Giovine, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

* **17.6.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

ART. 20.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.

4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.

4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

* **20.1.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger.

* **20.2.** *(Nuova formulazione)* Ruffino.

* **20.9.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **20.6.** *(Nuova formulazione)* Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **20.7.** *(Nuova formulazione)* Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini, Carloni.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di

cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

0.20.0100.3. (Nuova formulazione) Curti, Manzi, Simiani, Vaccari, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I Presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Ciascuno dei sub-commissari di cui al comma 9 può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui al comma 2. Ciascun sub-commissario può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, da esso presieduto e al quale partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle unioni di comuni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati.

0.20.0100.14. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, alinea, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi;

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20-octies », comma 4, primo periodo, sostituire

le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi.

0.20.0100.30. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, capoverso « Art. 20-septies », comma 1, lettera a) sostituire le parole: redatti con le seguenti: redatta da un professionista abilitato e verificata.

0.20.0100.200. Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, lettera a), dopo le parole: degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, aggiungere le seguenti: degli immobili di edilizia residenziale pubblica,.

* **0.20.0100.81.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, L'Abbate.

* **0.20.0100.82.** Manes.

* **0.20.0100.83.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

* **0.20.0100.84.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera c), dopo le parole: e delle biblioteche, aggiungere le seguenti: comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario,.

0.20.0100.89. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 2, lettera c), dopo le parole: ed infrastrutture, aggiungere le seguenti: e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la deloca-

lizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica,.

0.20.0100.90. Bonelli, Zanella, L'Abbate.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni o agli altri enti locali interessati con le seguenti: ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: lo stesso ente locale titolare aggiungere le seguenti: , ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente,.

0.20.0100.110. Zinzi, Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Semenzato.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 2,

lettera e), dopo la parola: venduti aggiungere le seguenti: mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

0.20.0100.114. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

0.20.0100.116. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo 20.0100 del Governo, sostituire l'allegato 1-bis con il seguente:

ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Mission e	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importo in euro
Ministero dell'università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000
	Totale Ministero dell'università e della ricerca					15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697
	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340

	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.130
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>					235.465.792
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
	<i>Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>					5.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000
	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.438
	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670

	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.395
	<i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze</i>					675.774.439
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.195
	<i>Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>					30.204.195
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312
	<i>Totale Ministero dell'istruzione e del merito</i>					5.565.312
Ministero dell'interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	100.367.659
	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	55.899.094
	4.2	008	Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	55.847.516
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.246.736
	<i>Totale Ministero dell'interno</i>					219.361.005
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.754
	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.930
	<i>Totale Ministero della giustizia</i>					68.598.362

Ministero della difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000
<i>Totale Ministero della difesa</i>						33.000.000
Ministero della cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.679
<i>Totale Ministero della cultura</i>						3.496.679
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000
	<i>Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>					
<i>Totale complessivo</i>						1.391.503.011

0.20.0100.202. Il Relatore.

Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:

CAPO I-BIS

PRINCIPÌ ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 20-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli

eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli

interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.

3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 20-ter.

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di co-

mando, distacco, o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.

6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è

autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies con gli interventi di rispettiva competenza;

b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);

c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):

1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 20-bis,;

d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per

la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

9. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinqüies*, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Au-

torità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Art. 20-*quater*.

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-*bis*. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate

con i decreti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3;

b) nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Art. 20-*quinquies*.

(Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.

3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-*bis* annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, a 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*.

5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 108.496.989 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

CAPO I-TER

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

SEZIONE I

RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI

Art. 20-*sexies*.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realiz-

zazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempi e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempie e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici.

2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono

erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* nei territori di cui al medesimo articolo 20-*bis*:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei ser-

vizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente Ufficio regionale;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli

obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.

5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 20-*septies*.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevazione dei danni redatta dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico

estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico di cui al decreto n. 380 del 2001. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di con-

cessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II

RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI

Art. 20-*octies*.*(Ricostruzione pubblica)*

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, in particolare:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera *a)* in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:

a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale per i beni culturali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;

d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate

provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera *b*), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera *c*), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del mede-

simo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.

11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

Art. 20-novies.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:

a) le regioni;

- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-*octies* del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni o agli altri enti locali interessati lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, può individuare lo stesso ente locale titolare quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società prov-

vede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-*octies*, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), del presente articolo.

5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e*), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

CAPO I-*quater*

MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 20-*decies*.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei

limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali

derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto è effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti

all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.

7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai tra-

sporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.

10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente

amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO I-quinquies

RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20-undecies.

(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)

1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Art. 20-duodecies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-

undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Conseguentemente:

a) dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importo in euro
Ministero dell'università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000
	Totale Ministero dell'università e della ricerca					15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697
	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340
	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.131
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					235.465.793
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
	Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					5.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000

	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.431
	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670
	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.396
	Totale Ministero dell'economia e delle finanze					675.774.433
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.196
	Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale					30.204.196
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312
	Totale Ministero dell'istruzione e del merito					5.565.312
Ministero dell'interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.272.291
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406.736
	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	53.903.840
	4.2	008	Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	50.938.141
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.840.000
	Totale Ministero dell'interno					219.361.008
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755
	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.929
	Totale Ministero della giustizia					68.598.362
Ministero della difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000
	Totale Ministero della difesa					33.000.000

Ministero della cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.680
	Totale Ministero della Cultura					3.496.680
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000
	Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica					100.037.227
Totale complessivo						1.391.503.011

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023.

20.100. Il Governo.

ART. 22.

Al comma 2, sostituire le parole: 10,12 milioni con le seguenti 9,07 milioni.

22.200. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: articoli 1, 5, 6 con le seguenti: articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7.

22.201. Il Relatore.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle minori spese con le seguenti: di quota parte delle minori spese.

22.202. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE*All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « , che costituisce parte integrante del » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al »;

al comma 3, le parole: « e le trattene » sono sostituite dalle seguenti: « e delle trattenute »;

al comma 4, dopo le parole: « dalle ingiunzioni » sono inserite le seguenti: « previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « , non trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano » e le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sospesi ai sensi del presente comma »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « alle ingiunzioni » sono inserite le seguenti: « previste dal testo unico »;

al comma 11:

al primo periodo, le parole: « , nonché alle province dei predetti comuni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni »;

al secondo periodo, le parole: « pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, »;

al comma 12:

al primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « ovvero

degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « e degli importi »;

al secondo periodo, la parola: « distribuito » è sostituita dalla seguente: « distribuiti »;

al comma 13, dopo le parole: « commi 4, 8 e 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

ai commi 1 e 3, primo periodo, le parole: « salvo quelle » sono sostituite dalle seguenti: « salve quelle »;

al comma 6, lettera b), numero 1), le parole: « salvo i casi » sono sostituite dalle seguenti: « salvi i casi ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « salvo quelle » sono sostituite dalle seguenti: « salve quelle ».

*All'articolo 4:**al comma 1:*

al primo periodo, dopo le parole: « del 23 maggio » è inserita la seguente: « 2023 »;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « terzo comma, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « lo stanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « la dotazione ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, la parola: « relative » è soppressa e la parola: « , ovvero » è sostituita dalla seguente: « nonché »;

al comma 2, lettera a), la parola: « risultino » è sostituita dalla seguente: « risultano »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « e il danneggiamento » sono sostituite dalle seguenti: « o il danneggiamento »;

al secondo periodo, le parole: « Finanziamento Ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento ordinario »;

al comma 4, la parola: « Istituzioni », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « istituzioni » e le parole: « e il danneggiamento » sono sostituite dalle seguenti: « o il danneggiamento »;

al comma 7, primo periodo, la parola: « Istituzioni » è sostituita dalla seguente: « istituzioni » e dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « erogate », « aggiuntive », « quelle » e « destinate » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « erogati », « aggiuntivi », « quelli » e « destinati »;

al comma 9, le parole: « pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023, ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha » sono sostituite dalle seguenti: « risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente », le parole: « sono impossibilitati » sono sostituite dalle seguenti: « sono

stati o sono impossibilitati » e le parole: « dall'INPS » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) »;

al comma 4, le parole: « all'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « hanno » è sostituita dalla seguente: « avevano »;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: « dell'Inps » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS »;

al terzo periodo, dopo le parole: « limite di spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in esame » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai medesimi commi da 1 a 8. »;

al comma 11:

alla lettera c), dopo le parole: « 20 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera d), le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 12, le parole: « ove necessario » sono sostituite dalle seguenti: « , ove necessario, ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « risiedono o sono domiciliati ovvero operano, » sono sostituite dalle seguenti: « risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano » e la parola: « abbiano » è sostituita dalla seguente: « hanno »;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « limite di spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in esame » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al medesimo comma 1 ».

All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-

gno 2014,» e dopo le parole: « a fondo perduto » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, le parole: « a SIMEST » sono sostituite dalle seguenti: « alla SIMEST ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali » sono sostituite dalle seguenti: « a copertura del rischio di alluvione, relativamente alle produzioni agricole, e del rischio di piogge alluvionali, relativamente alle strutture aziendali » e dopo le parole: « dell'attività economica e produttiva » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « dall' articolo 13, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 13, comma 4 »;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « del 23 maggio » è inserita la seguente: « 2023 »;

al comma 10, dopo le parole: « del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 ».

All'articolo 13:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ripartite alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « ripartite tra le regioni »;

al comma 3, le parole: « regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, », dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « alle tempistiche prescritte » sono sostituite dalle seguenti: « ai tempi prescritti »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « e per tali » sono sostituite dalle seguenti: « e di tali ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « biglietti di ingresso » e dopo le parole: « 15 settembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « all'articolo 101 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al comma 2, le parole: « A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione ».

All'articolo 16:

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto », le parole: « in cui ricadono » sono sostituite dalle seguenti: « nel cui territorio sono situate », la parola: « emanato » è sostituita dalla seguente: « adottato » e le parole: « di cui comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma »;

al terzo periodo, le parole: « di Sport e salute S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Sport e salute S.p.a. ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « i parchi di divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « i parchi di divertimento »;

al comma 3, la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « derivanti ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » e le parole: « del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018 »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 25, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 140 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « lettere a), b) e c), del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al » e dopo le parole: « commi 6, 7 e 11, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al ».

All'articolo 20:

al comma 3, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al ».

All'articolo 21:

al comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 44, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: « e 2,84 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di 2,84 milioni di euro »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « di cassa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'allegato 1:

alla voce: « Castel Maggiore », le parole: « alle frazioni » sono sostituite dalle seguenti: « alla frazione »;

alla voce: « Castel San Pietro Terme », la parola: « Molinonovo » è sostituita dalle seguenti: « Molino Nuovo »;

alle voci « Ozzano nell'Emilia », « Pianoro », « San Benedetto Val di Sambro » e « San Lazzaro di Savena », le parole: « alla frazione » sono sostituite dalle seguenti: « alle frazioni »;

alla voce: « San Lazzaro di Savena », la parola: « Pizzocalbo » è sostituita dalla seguente: « Pizzocalvo ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	121
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01032 Soumahoro: Iniziative per garantire misure di sostegno economico agli ex operai della Whirlpool di Napoli	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	123
5-01139 Barzotti: Iniziative per assicurare opportune tutele ai <i>rider</i> dipendenti di Uber Eats .	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	124
5-01033 Mari: Sulla regolamentazione o messa al bando degli algoritmi di monitoraggio dei lavoratori	114
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	125
5-01140 Giaccone: Sul nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per i lavoratori, i datori di lavoro e i preposti	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	127
5-01141 Fossi: Sui ritardi nell'erogazione della Cig e sulla mancata corresponsione degli stipendi arretrati ai lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio della GKN	114
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	129
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
<i>ERRATA CORRIGE</i>	120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri », (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere sui documenti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà alla votazione di una relazione per l'Assemblea.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita il relatore, onorevole Giovine, a formulare la sua proposta di parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), raccomandandone l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01032 Soumahoro: Iniziative per garantire misure di sostegno economico agli ex operai della Whirlpool di Napoli.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si augura che il rappresentante del Governo si attivi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, favorendo anche un confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di assicurare continuità nell'erogazione degli strumenti di sostegno ai lavoratori coinvolti, considerato che la Naspi scadrà il prossimo 6 novembre.

5-01139 Barzotti: Iniziative per assicurare opportune tutele ai rider dipendenti di Uber Eats.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che l'Esecutivo, piuttosto che attendere passivamente le determinazioni delle istitu-

zioni europee, debba svolgere una seria riflessione sulle iniziative da intraprendere a favore dei lavoratori impiegati nelle piattaforme digitali. Ricorda che nella passata legislatura fu svolto un importante lavoro di indagine proprio su tale problematica, richiamando la necessità di individuare soluzioni adeguate a salvaguardia dei cosiddetti *riders*.

5-01033 Mari: Sulla regolamentazione o messa al bando degli algoritmi di monitoraggio dei lavoratori.

Francesco MARI (AVS) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco MARI (AVS), replicando, giudica opportuno che il Ministero avvii un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per affrontare la questione dell'impiego dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, che rischiano di compromettere la libertà e la privacy dei lavoratori.

5-01140 Giaccone: Sul nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per i lavoratori, i datori di lavoro e i preposti.

Andrea GIACCONE (LEGA) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea GIACCONE (LEGA), replicando, auspica che il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possa quanto prima intervenire a regolamentare tali aspetti fondamentali, ricordando che nella passata legislatura tale tema, ritenuto centrale, fu oggetto di diverse iniziative trasversali.

5-01141 Fossi: Sui ritardi nell'erogazione della Cig e sulla mancata corresponsione degli stipendi arretrati ai lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio della GKN.

Emiliano FOSSI (PD-IDP) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, pur prendendo atto degli impegni assunti, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, evidenziando come vi sia stato un ritardo nell'erogazione della CIG e nella corresponsione degli stipendi arretrati ai lavoratori, rimanendo peraltro irrisolta la questione delle iniziative da assumere per la riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio. Ricordato che di recente si è svolto un incontro, anche con le organizzazioni, alla luce di alcune manifestazioni di interesse da parte di determinati soggetti, auspica che il Governo farsi attiva su tale tema, anche stanziando le risorse finanziarie necessarie, favorendo i richiamati processi di reindustrializzazione dell'impianto. Fa notare poi, su un piano generale, che il Governo non ha assunto alcuna iniziativa sul tema complesso delle delocalizzazioni, peraltro respingendo le proposte formulate a più riprese dal Partito Democratico.

Tiziana NISINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione, è previsto a partire da venerdì 28 luglio 2023.

Ricorda altresì che nelle sedute di ieri sono stati svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti presentati sul testo della proposta di legge C. 1275, adottata quale testo base.

Nella seduta odierna proseguiranno gli interventi sul complesso degli emendamenti sulla base dell'elenco dei deputati iscritti a parlare.

Esaurita la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti si passerà quindi alle dichiarazioni di voto sulle proposte emendative presentate.

Avverte in proposito che possono intervenire in dichiarazione di voto sulle proposte emendative presentate solamente i componenti della Commissione o i sostituti dei predetti componenti.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa notare che la maggioranza, che si sottrae al confronto presentando un emendamento suppressivo dell'articolato, è invece molto attiva nel mondo dei *social*, rilasciando dichiarazioni che dimostrano come non si conosca il contenuto effettivo della proposta di legge C. 1275. Non comprende poi come sia possibile approvare una legge sull'equo compenso per i professionisti ed essere invece contrari sul salario minimo, che, peraltro, non riguarderebbe soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi e gli atipici. Nel dimostrare le falsità di alcune affermazioni rese contro la proposta di legge C. 1275, fa notare che l'ar-

ticolo 2 di tale proposta prevede, da un lato, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore nel settore stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, dunque stabilendo l'efficacia *erga omnes* di tali contratti collettivi, non precludendo la stipulazione di contratti più favorevoli, dall'altro, fissa una soglia di 9 euro, riferita al minimo tabellare, sotto alla quale non è possibile andare. Richiamando alcune analisi svolte dai consulenti del lavoro, fa notare che il contenuto di tale proposta non incentiverà alcuna fuga dalla contrattazione collettiva, preoccupandosi di rafforzarla, pur pretendendo il rispetto di taluni parametri minimi. Ritiene pertanto che molto del dibattito si sia incentrato su una errata interpretazione del contenuto della proposta di legge C. 1275, ignorandosi che tale proposta da un alto fa riferimento al trattamento complessivo, rimesso alla contrattazione collettiva, dall'altro fissa per legge una soglia riferita al trattamento minimo, per tutelare la dignità dei lavoratori. Ritiene siano strumentali anche le critiche rivolte ad una presunta mancanza di copertura della proposta di legge, atteso che l'articolo 7 si limita a rinviare alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro. Osservato, in ogni caso, che tale aspetto potrà essere al momento accantonato per essere poi definito con più certezza in altre sedi, invita i gruppi di maggioranza a rimanere sul merito delle questioni, rilevando peraltro che la proposta prevede anche una disciplina transitoria proprio al fine di dare tempo alle imprese di adeguarsi. A chi della maggioranza fa riferimento a forzature da parte delle opposizioni, fa notare che i provvedimenti in titolo sono stati incardinati da mesi e che è stato svolto un lungo lavoro istruttorio al termine del quale le opposizioni, dopo un importante approfondimento di

merito, hanno individuato la sintesi nel testo della proposta di legge C. 1275. Rileva, dunque, che il confronto è stato molto ampio e rispettoso delle diverse posizioni, a differenza di quanto avviene durante l'esame dei decreti-legge in relazione ai quali laddove davvero vengono comprese le prerogative dei parlamentari. Evidenziato, in conclusione, che il provvedimento in esame interverrebbe a favore delle donne, i cui salari sono spesso inadeguati e al di sotto della soglia di povertà, si augura che la maggioranza e il Governo possano rivalutare le proprie posizioni al riguardo.

Giuseppe CONTE (M5S) dichiara di non essere ottimista circa le sorti di tale provvedimento, a fronte di una certa mancanza di sensibilità sul tema da parte della Presidente del Consiglio e degli esponenti del Governo, come dimostrato da certe dichiarazioni rese agli organi di stampa. Ritene che l'intervento proposto nella sua proposta di legge sia urgente, in quanto volto a restituire dignità al lavoro, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, soprattutto a favore di donne e giovani. Fa notare che l'intervento del Governo sul cuneo fiscale — peraltro non strutturale — non appare sufficiente a tutelare i lavoratori, facendo notare, in ogni caso, che rispetto ad un intervento strutturale in tal senso — peraltro sinora solo sbandierato dal Esecutivo — sul quale il suo gruppo sarebbe favorevole, l'intervento sul salario minimo riveste comunque una valenza complementare. Fa notare che il Governo, oltre ad aver eliminato una forma di sostegno importante, come il reddito di cittadinanza, ha previsto un intervento per i bisognosi *una tantum* dal contenuto irrisorio, come se fosse una concessione prevista per ingraziarsi il favore di alcune fasce dell'elettorato. Stigmatizza alcune dichiarazioni rese da esponenti di Governo, tra cui quelle del Ministro Tajani, che ritiene dimostrino una mancanza di conoscenza sul tema del salario minimo, rilevando che lo stesso Ministro Salvini, che in passato ha manifestato aperture sul tema, oggi esprime il suo favore su altri temi, come quello del condono fiscale. A chi richiama i casi dei Paesi in cui non è previsto il salario minimo, per

confutare tale forma di intervento, fa notare che appare impossibile svolgere paragoni con sistemi economici completamente diversi, vantando livelli salariali ben più alti. Osserva inoltre che tale provvedimento non deprimerebbe la contrattazione collettiva ma la rafforzerebbe, ricordando come in Paesi come Germania e Francia la previsione di un salario minimo ha svolto un ruolo propulsivo, facendo presente che la medesima contrattazione non sempre appare in grado di fornire tutele, come dimostrano i tanti mancati rinnovi in certi settori e il proliferare dei contratti pirata. Ritene che la previsione di un salario minimo possa aiutare la domanda interna e i consumi, in tal modo contribuendo a garantire la stessa sostenibilità del sistema previdenziale. Richiamando le analisi dell'economista David Card, evidenzia come il salario minimo sia in grado di generare occupazione producendo effetti benefici per il sistema economico. Ritene poi che non sussista alcuna problematica di mancanza di copertura, atteso che l'articolo 7 della proposta di legge C. 1275 rinvia alla legge di bilancio la definizione di benefici per i datori di lavoro. Rivolgendosi quindi al presidente Rizzetto, dichiara di non aver condiviso alcuni sue esternazioni sui *social*, che giudica non consone al suo ruolo di presidente della Commissione, ricordando peraltro che lo stesso presidente Rizzetto in passato espresse posizioni opposte sul tema del salario minimo. Invita i gruppi di maggioranza a entrare nel merito e a confrontarsi sulle vere riforme di cui ha bisogno il Paese, come quella sulla RAI da rendere autonoma rispetto alle interferenze della politica e in relazione all'attuazione del PNRR.

Walter RIZZETTO, *presidente*, replicando all'onorevole Conte, in primo luogo esprime rammarico per la scarsa assiduità con la quale egli ha seguito i lavori sulla proposta di legge in esame, peraltro a sua prima firma.

In secondo luogo, esprime riserve sulla copertura finanziaria prevista all'articolo 7 della medesima proposta di legge. Inoltre, evidenzia che alcuni sindacati hanno sollevato rilievi critici sull'efficacia della di-

disciplina in esame: in tal senso, ribadisce la disponibilità della maggioranza a confrontarsi con i colleghi dell'opposizione per individuare soluzioni più idonee ad affrontare il problema salariale, che per diverse categorie di lavoratori costituisce in effetti un'emergenza.

Giuseppe CONTE (M5S), sottolineando che la proposta in esame costituisce il punto di partenza migliore per un confronto proficuo sulla materia, ribadisce che nessuna organizzazione sindacale può dichiararsi contraria all'introduzione di un salario minimo, strumento essenziale per migliorare le condizioni di vita di milioni di lavoratori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il presidente Rizzetto – che ha sempre dimostrato sensibilità, equilibrio e capacità dialettica – a lasciare la presidenza per confrontarsi liberamente, dai banchi della maggioranza, con i propri interlocutori.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ribadisce che, ad avviso del Governo, l'introduzione di un salario minimo non rappresenta la soluzione ottimale per risolvere le indubbe difficoltà che devono affrontare talune categorie di lavoratori. Peraltro, la stessa direttiva (UE) 2022/2041 impone l'introduzione di una soglia minima solo nei Paesi che – a differenza dell'Italia – sono privi dei meccanismi di contrattazione collettiva.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il comportamento – fino ad ora impeccabile – del presidente Rizzetto, che ha utilizzato toni inutilmente polemici ed incompatibili con il suo ruolo di garanzia. Rileva, altresì, che Governo e maggioranza non sono stati in grado di elaborare una proposta di legge alternativa, rinunciando dunque in partenza a stabilire un dialogo proficuo con l'opposizione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, ribadendo di condividere l'urgenza del tema,

conferma la disponibilità a collaborare per trovare una risposta comune.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver presentato già nel 2019 una proposta di legge in materia, che si muoveva nel solco indicato dal Governo oggi in carica, sulla base di due presupposti: l'esistenza di un *vulnus* nei settori privi di contrattazione collettiva; la necessità di intervenire sulla disciplina delle gare al massimo ribasso, che la sinistra, pur avendo governato a lungo negli ultimi anni, non ha ritenuto di modificare.

Conferma, altresì, le riserve sulla copertura finanziaria del provvedimento, condivise per le vie brevi con l'Ufficio parlamentare di bilancio e con la V Commissione. Evidenzia, quindi, che la maggioranza era disponibile a confrontarsi con l'opposizione a partire dal prossimo settembre, avendo chiesto solo un breve rinvio finalizzato ad elaborare una propria proposta.

Sottolineando che nessuno dei partiti di opposizione ha chiesto di calendarizzare una proposta sul salario minimo negli anni in cui la sinistra era al Governo e che gli stessi sindacati hanno modificato la propria posizione in materia, ribadisce che la maggioranza e l'Esecutivo intendono avanzare una propria proposta, su cui auspica che possa aprirsi un dialogo proficuo con l'opposizione.

Nicola FRATOIANNI (AVS), esprimendo sconcerto per la scelta della maggioranza, da un lato, di soffocare ogni possibilità di dialogo con la presentazione di un emendamento soppresivo, dall'altro, con la richiesta di rinviare il dibattito a settembre – dopo ben quattro mesi di audizioni –, ricorda che la citata direttiva europea non esclude l'introduzione del salario minimo nei Paesi dove esiste la contrattazione collettiva, ma semplicemente non lo impone come obbligo. Evidenzia, altresì, l'inconsistenza delle obiezioni, sia sul piano del metodo sia sotto il profilo del merito, a conferma che l'emergenza salariale rappresenta un dato inconfutabile, a cui la maggioranza può opporre soltanto la sua ideologica avversione verso la povertà, erroneamente intesa come una colpa.

Ribadisce, dunque, l'impegno a proseguire, sia nel Parlamento sia nel Paese, la battaglia per introdurre questo strumento essenziale di equità sociale che, in base agli ultimi sondaggi, raccoglie il consenso del 70 per cento degli italiani. A suo avviso, si tratterebbe del primo, importante tassello per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione, a cui affiancare ulteriori provvedimenti in materia di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, indicizzazione degli stipendi e disciplina sulla rappresentanza sindacale.

Francesco SILVESTRI (M5S) stigmatizza le affermazioni del presidente Rizzetto con le quali lamentava l'assenza dei deputati dell'opposizione nel corso di talune audizioni svolte nell'ambito del provvedimento all'esame. In materia di assenza dai lavori parlamentari ricorda che più volte diversi membri del Governo, non escluso il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno accuratamente evitato di presentarsi davanti al Parlamento nonostante fosse richiesta la loro presenza su importanti questioni. Osserva quindi che il presidente Rizzetto farebbe meglio a guardare in casa propria e lo invita, piuttosto, a prestare una maggiore attenzione alla gestione dell'ordine dei lavori rispetto a quanto fatto finora. Conclude avanzando l'ipotesi che, probabilmente, il problema del presidente Rizzetto riguarda la sua visibilità politica.

Matteo RICHETTI (A-IV-RE) contesta quanto indirizzato dal presidente Rizzetto al presidente Conte circa il fatto che l'attuale maggioranza avrebbe quanto meno calendarizzato un provvedimento sul salario minimo a differenza di quanto successo in passato quando alcune forze dell'attuale opposizione si trovavano al Governo senza aver provveduto ad inserirlo tra i lavori parlamentari. Ricorda infatti che l'attuale provvedimento è stato richiesto in quota opposizione e che degli altri argomenti che le opposizioni avevano chiesto di esaminare la maggioranza si è ben guardato dal farlo, limitandosi a promettere che sarebbe stata vagliata la possibilità di farlo in futuro.

Evidenzia che il testo all'esame è frutto di un rilevante lavoro di coordinamento politico tra le opposizioni e stigmatizza che arrivati a questo punto la maggioranza chieda altro tempo per poter formulare le loro proposte: ma il problema vero è che i salari restano bassi e insufficienti e non si palesa l'intenzione di intervenire per correggere questa situazione. Pone in evidenza, inoltre, che non c'è affatto contrasto tra la proposta all'esame e la contrattazione collettiva nazionale, che anzi viene in qualche modo rafforzata dalla proposta di legge in quanto essa introduce un livello garantito sotto il quale la contrattazione nazionale collettiva non può scendere, similmente a quanto accade già nella legislazione lavoristica dei maggiori Paesi dell'Unione europea e non solo.

Rileva che se non si interviene prevenendo un salario minimo, già da subito, un qualunque giovane, fresco di laurea magari, anche nelle più civili ed avanzate zone del Paese si troverà costretto a controfirmare un contratto che prevede una paga di sette euro all'ora.

Contesta altresì l'affermazione secondo cui la definizione di un salario minimo possa indurre comportamenti opportunistici, financo alimentare il nero, giacché è proprio ciò che succede ora in assenza di una legge chiara.

Ritiene che inspiegabile, in un certo senso, non sia la contrarietà alla proposta di legge in quanto tale ma che le si opponga un deciso « no ! » senza avere il coraggio di avanzare altre proposte e che la si annienti attraverso un semplice emendamento soppressivo. Crede invece che sarebbe più onesto approdare in Assemblea con un testo che si possa discutere, esaminare, magari anche senza mandato al relatore. Giudica anche fuorviante i moniti della maggioranza circa l'assenza di adeguate coperture finanziarie. Ritiene infatti tali affermazioni improprie in quanto il testo all'esame prevede una certa gradualità per adeguare i salari al minimo disponendo che si intervenga con un meccanismo da individuare nella legge di bilancio affinché l'obiettivo venga raggiunto con un'adeguata programmazione.

Ribadisce che il problema ormai emerso da tempo è che le famiglie si trovano in grandissima difficoltà e che il loro potere d'acquisto è compromesso: osserva che basta avere presente la dinamica al rialzo dei costi dei mutui contratti dalle famiglie, che rispetto a pochi anni fa, quando furono accesi, risultano aumentati anche del 70 per cento.

Conclude ricordando che le forze di maggioranza hanno voluto distruggere il reddito di cittadinanza, misura sulla quale allora non vi è stata peraltro posizione unitaria da parte delle forze politiche dell'attuale opposizione, ma che forniva comunque un sostegno concreto a chi ne aveva bisogno, con lo slogan secondo cui chi può deve andare a lavorare: crede che sia giusto aggiungere allo slogan che chi può deve andare a lavorare però con una retribuzione adeguata e dignitosa.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di far rispettare un minuto di silenzio, per commemorare la strage di Via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo con favore la sollecitazione rivolta dal deputato Aiello, invita i deputati ad alzarsi in piedi e a rispettare un minuto di silenzio, in ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio (*I deputati presenti si alzano in piedi e osservano un minuto di silenzio*).

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa notare che se i gruppi di maggioranza ritirassero il proprio emendamento repressivo avrebbero la possibilità di entrare nel merito e tentare di migliorare il provvedimento nel senso da loro auspicato. Evidenzia come la contrattazione collettiva, peraltro spesso non rinnovata, non sempre garantisce minimi salariali adeguati, rilevando che la previsione di un salario minimo è prevista dalla gran parte dei Paesi europei. Ritiene non si possa lasciare che il mercato del lavoro si autoregoli, facendo notare che in Germania la previsione di un salario minimo ha svolto un ruolo positivo, aumentando la propen-

sione al consumo. Ritiene inoltre che l'articolo 7 non rechi alcuna problematica di natura finanziaria, rinviando alla legge di bilancio la definizione degli interventi a favore dei datori di lavoro. Osserva che analoghe considerazioni critiche andrebbero in caso svolte rispetto a taluni interventi paventati dal Governo in materia di autonomia differenziata.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si augura che i gruppi di maggioranza considerino di rivalutare le modalità di organizzazione dei lavori, anche in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, evitando di arrivare alla votazione dell'emendamento Zurzolo 1.3.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa notare al deputato Scotto che il suo non è un intervento sull'ordine dei lavori, trattando piuttosto un argomento che andrebbe posto in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento della presidenza, che ritiene non si attenga al suo ruolo imparziale, impedendo lo svolgimento legittimo di un intervento sull'ordine dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto fa notare che la questione da lui posta potrà essere approfondita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricordando che spetta alla presidenza assicurare un ordinato svolgimento della discussione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa riferimento al contenuto di alcune agenzie di stampa in base alle quali si riporta la notizia della grazia presidenziale in Egitto ricevuta da Patrick Zaki, che ritiene non possa che essere accolta con soddisfazione da tutti (*applausi dei deputati presenti*).

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, facendo riferimento

ad alcuni atteggiamenti discutibili, a sua avviso, assunti dalla presidenza, fa notare che, quando un presidente perde di vista il confine tra il suo ruolo e quello di deputato, rischia di perdere in autorevolezza.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) ritiene opportuno convocare anticipare lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocato alle ore 17.35.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) fa notare che il Paese in cui vive, la Svizzera, prevede il salario minimo, nonostante vi siano livelli salariali molto superiori, ricordando gli effetti benefici registrati in Paesi come Germania e Francia a seguito della sua introduzione. Ritiene che lo Stato debba perseguire la finalità di mettere in equilibrio il sistema, intervenendo a superare eventuali disfunzioni del mercato, facendo notare che altrimenti i giovani continueranno ad emigrare all'estero.

Walter RIZZETTO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 17.35, è ripresa alle 18.25.

Walter RIZZETTO, *presidente*, facendo seguito a quanto concordato nell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che i lavori proseguiranno la prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18 e dalle 18.20 alle 18.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 144 del 18 luglio 2023, a pagina 146, seconda colonna, dopo la trentaseiesima riga, inserire il seguente intervento: « Emiliano FENU (M5S) ritiene che la situazione attuale del mercato del lavoro sia l'effetto di politiche risalenti – volte alla liberalizzazione e alla precarizzazione dei rapporti – con le quali si tende a svalutare il lavoro per far risparmiare alle imprese sui costi. Ritiene che tale svalutazione del lavoro sia deleteria in quanto, determinando una riduzione della domanda interna, rischia di condannare un Paese al declino economico. Giudicato necessario tenere in considerazione la specificità del mercato del lavoro, tutelando il contraente più debole, osserva che il provvedimento in esame appare opportuno, in quanto inverte quella tendenza attuale negativa mirata alla moderazione salariale dei lavoratori. »

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022) 548 *final*), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica – elaborato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri »;

rilevata, alla luce di quanto disposto dalla legge n. 234 del 2012, l’importanza di approfondire la portata dei documenti programmatici in esame, occasione per valutare gli orientamenti delle Istituzioni europee nell’ambito delle politiche del lavoro e le priorità che il Governo intende perseguire, nell’anno in corso e in quelli successivi;

preso atto con favore delle azioni indicate dal Governo, nell’ambito della Prima parte della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2023, in tema di conciliazione vita-lavoro e tutela delle lavoratrici madri;

valutato favorevolmente, all’interno della seconda parte della Relazione pro-

grammatica, nell’ambito del paragrafo 2.2 « Un’Europa pronta per il digitale », l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono lavori su piattaforma, ivi inclusi i lavoratori autonomi, senza al contempo penalizzare queste nuove tipologie di impresa, nonché, nell’ambito del paragrafo 2.3 « Promozione del nostro stile di vita europeo », l’obiettivo di sviluppare le competenze e di favorire l’apprendimento permanente;

apprezzata la volontà del Governo, illustrata nel dossier 65, nell’ambito del paragrafo 2.3, di sviluppare iniziative tese all’accrescimento della tutela, della sicurezza e della qualità del lavoro nonché al contrasto delle irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in materia lavoristica, fra cui il caporalato e il lavoro sommerso;

rilevato, peraltro, che, nell’ambito del dossier 68 del medesimo paragrafo 2.3, la Relazione afferma che nel contesto del Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, verranno intraprese azioni volte allo sviluppo del principio della solidarietà e della dimensione sociale dell’Unione europea, attraverso il contrasto del lavoro sommerso e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti;

condivise le iniziative illustrate nell’ambito del paragrafo 2.4 « Un nuovo slancio per la democrazia europea », nell’am-

bito del dossier 81, in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne;

apprezzata la volontà del Governo, nell'ambito della Parte quarta e del paragrafo 4.3 «Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea», all'interno del dossier 112, di rafforzare le competenze per il personale della pubblica amministrazione, anche in relazione all'attuazione del PNRR, in particolare ai fini di una efficace implementazione dei processi di transizione amministrativa, digitale e *green*;

preso atto degli indirizzi della Commissione europea per il 2023 indicati nel programma di lavoro in materia di riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro, digitalizzazione

dei sistemi di sicurezza sociale, pari opportunità;

segnalate le iniziative indicate, nel Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, in materia di rafforzamento delle possibilità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, istruzione e formazione (comprese l'istruzione e la formazione digitali), riqualificazione e aggiornamento delle competenze per i cittadini europei, accesso alla protezione sociale e alla protezione dei lavoratori, garanzia della salute e della sicurezza, dell'inclusività e della non discriminazione sul lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01032 Soumahoro: Iniziative per garantire misure di sostegno economico agli ex operai della Whirlpool di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ora all'esame l'atto di sindacato ispettivo con cui si chiede quali iniziative di competenza si intende assumere al fine di garantire che gli ex operai Whirlpool della sede di Napoli possano accedere a forme di sostegno economiche nel momento in cui non percepiranno più l'indennità di disoccupazione.

La Regione Campania ha dichiarato che, nel pieno rispetto della normativa vigente e del corretto riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, al fine di attivare percorsi formativi retribuiti è quantomeno necessario che gli ex lavoratori, ora disoccupati e percettori di NaSpI, assumano un diverso *status* giuridico.

A tal proposito, la Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania ha evidenziato che, per attivare tale tipo di percorso, la Tea Tek S.p.A. (società che ha vinto il bando e rilevato l'impianto) dovrebbe assumere l'intero organico del personale ex Whirlpool.

Per poter accedere ad un ammortizzatore sociale, infatti, è necessario avere un datore di lavoro che, in costanza di rapporto di lavoro, manifesti l'intenzione di avvalersi di tale strumento per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori interessati.

Deve essere verificato, altresì, quale possa essere lo strumento più opportuno e coerente con il programma di riconversione industriale del sito produttivo rilevato dalla nuova società, da realizzare con il piano industriale citato dagli Onorevoli interroganti.

Il 16 maggio 2023 si è tenuta l'ultima riunione presso il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e, in quella sede, la società T.E.A. TEK ha presentato i punti principali

del programma di reindustrializzazione dello stabilimento di Via Argine a Napoli, nel quale si prevede il progressivo riassorbimento dell'intero perimetro occupazionale ex Whirlpool e investimenti iniziali di circa 20 milioni di euro nell'arco di 9 mesi per l'acquisizione, l'installazione e l'avvio delle prime linee per realizzare produzioni strategiche per lo sviluppo e la crescita del settore fotovoltaico in Italia e in Europa.

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha dichiarato che garantirà il pieno supporto con tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l'obiettivo della reindustrializzazione dello stabilimento finalizzato al rilancio del sito e alla piena salvaguardia e allo sviluppo occupazionale.

La società Tea TEK ha già iniziato le interlocuzioni con gli uffici tecnici del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* per la valutazione del piano industriale e delle eventuali misure di supporto agli investimenti che potranno essere utilizzate.

La società, pertanto, in base agli impegni presi in fase di aggiudicazione del bando, dovrà riassorbire e salvaguardare l'intero perimetro occupazionale degli ex addetti Whirlpool.

La regione Campania ha dichiarato massima disponibilità ad attivare interventi che siano in grado di porre fine, o comunque, ridurre lo stato di difficoltà dei lavoratori ex Whirlpool e ha precisato che il percorso 5 del Programma GOL destinato ai percettori di cassa integrazione destinato alla regione, ha piena capienza.

Infine, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite, è disponibile a collaborare e confrontarsi con le altre strutture istituzionali interessate per garantire la tutela dei lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

5-01139 Barzotti: Iniziative per assicurare opportune tutele ai rider dipendenti di Uber Eats.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente il lavoro mediante piattaforme digitali, è un settore in rapida e intensa crescita.

Con riferimento alla specifica questione segnalata inerente alle problematiche occupazionali dei lavoratori «riders» occupati presso la società Uber Eats, faccio presente che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto, allo stato, alcuna comunicazione da parte della Società in merito all'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991, richiamato dall'interrogante.

Le uniche informazioni attualmente in possesso degli Uffici del Ministero del lavoro attengono a una comunicazione dell'organizzazione sindacale Usb Lombardia che ha informato il Ministero in ordine a una richiesta di incontro, rivolta alla Società per il giorno 29 giugno 2023, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori occupati come «riders» di Uber Eats, a seguito della decisione di quest'ultima di cessare l'attività in Italia a decorrere dal 15 luglio 2023. In data 30 giugno 2023, la Società ha tuttavia rigettato la richiesta dell'incontro contestandone presupposti, contenuti e conclusioni.

Ciò detto, voglio sottolineare che c'è grande attenzione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al riconoscimento e all'ampliamento delle tutele per i cosiddetti *riders*.

Segnalo, infatti, che il Ministero è impegnato a seguire in sede europea il negoziato per l'adozione della Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, finalizzata al rafforzamento delle tutele previste per tale tipologia di lavoratori. La proposta persegue, in particolare, due finalità principali: da un lato l'individuazione dei criteri per la determinazione del corretto *status* occupazionale (dipendente o autonomo) dei lavoratori delle piattaforme digitali e, dall'altro, la regolamentazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, ad esempio, attraverso misure che prevedano una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la limitazione della possibilità di processare alcune tipologie di dati.

Si rappresenta inoltre che su tale proposta di direttiva il Consiglio europeo ha recentemente adottato un orientamento generale, che costituirà la base per il confronto con il Parlamento europeo e con la Commissione europea per la definizione del testo finale del citato atto normativo.

Il compromesso raggiunto in ambito europeo è un punto di partenza per assicurare adeguate tutele e condizioni di lavoro a tutti coloro che lavorano su piattaforma, a prescindere dal loro *status* di dipendenti o autonomi, al fine di riconoscere anche a tale categoria di lavoratori la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali o ad altre forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria dell'occupazione.

ALLEGATO 4

5-01033 Mari: Sulla regolamentazione o messa al bando degli algoritmi di monitoraggio dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante affronta la questione concernente l'utilizzo di sistemi decisionali automatizzati nel contesto lavoristico.

Al riguardo, è stato interpellato il Garante per la protezione dei dati personali per l'impatto delle tecnologie di sorveglianza sulla disciplina generale di protezione dati.

L'Autorità ha evidenziato che il settore lavoristico è uno degli ambiti nei quali la *privacy* ha conosciuto, sin dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), una legislazione peculiare, tesa a garantire la libertà di autodeterminazione del lavoratore rispetto a controlli datoriali suscettibili di raggiungere, anche grazie alla tecnologia, particolari livelli di invasività.

In via generale, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori dispone che gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale possono essere installati previo accordo.

La *ratio* della norma è quella della tutela della libertà e della dignità del lavoratore, anche sotto il profilo della salute e sicurezza del lavoro, in modo che non venga lesa o messa in pericolo la dimensione umana della prestazione lavorativa, per il tramite dell'utilizzo di strumenti automatizzati di verifica e di controllo.

Il Garante ha sottolineato che la stessa disciplina dell'Unione europea di protezione dati riconosce, rispetto al contesto lavoristico, un margine di flessibilità in ragione delle peculiarità di tale settore e del bilanciamento, tra *privacy* ed esigenze datoriali, che può ammettere diverse modulazioni.

L'articolo 88 del Regolamento UE 2016/679 dispone che le norme interne devono, in particolare, includere « misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro ».

Più recentemente, l'articolo 4 del decreto legislativo del 27 giugno 2022 n. 104 – di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 – nel novellare il decreto legislativo n. 152 del 1997 ha introdotto in capo al datore di lavoro uno specifico onere informativo relativo all'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, di tipo automatizzato, nella gestione del rapporto di lavoro. Si tratta, in particolare, di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati « deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori ».

La previsione di tale onere informativo fa salvo quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto Decreto lavoro) ha previsto, da ultimo, che tali obblighi informativi non trovano applicazione in relazione a sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Segnalo, altresì, che l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha riferito che la società

Amazon, durante la recente crisi pandemica, ha presentato istanza per l'autorizzazione di sistemi di controllo attraverso l'uso di videocamere e di software ad esse applicati, senza finalità di riconoscimento individuale ma volti unicamente al tracciamento della posizione dei lavoratori per la verifica dell'ottemperanza delle regole di distanziamento sociale. Tali provvedimenti, peraltro, rilasciati dopo attenta verifica delle condizioni di liceità e conformità alla normativa in vigore, sono stati condizionati al perdurare dell'emergenza pandemica, cosicché alla sua cessazione sono automaticamente decaduti.

Nessun'altra richiesta è giunta all'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione a sistemi che consentono contemporaneamente il monitoraggio costante da videocamere e da algoritmi di riconoscimento delle immagini, tenuto anche conto del fatto che tali sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e a distanza, al pari delle tecnologie di riconoscimento facciale, sono oggetto di specifico divieto, fino all'entrata in vigore di una specifica legge in materia (salvo che il trattamento non sia effettuato

per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati).

Aggiungo che, come segnalato dal Garante della *privacy*, il *draft* di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale introduce ulteriori forme di tutela e regolamentazione del ricorso a sistemi decisionali automatizzati (anche) nel contesto lavoristico, con cautele specifiche soprattutto in presenza di un rischio significativo potenzialmente correlato all'uso di tali tecnologie.

Da ultimo, per quanto riguarda i possibili nuovi rischi psicosociali dei lavoratori dovuti al progresso tecnologico e digitale anche in ambito lavorativo, segnalo che l'Inail svolge specifica attività finalizzata all'analisi del fenomeno, per un'adeguata valutazione in un'ottica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale analisi potrà consentire di orientare le aziende all'implementazione di interventi efficaci per gestire il cambiamento puntando sul benessere e la produttività dei lavoratori in un'ottica di sostenibilità organizzativa.

ALLEGATO 5

5-01140 Giaccone: Sul nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per i lavoratori, datori di lavoro e i preposti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi permettono di fornire chiarimenti e aggiornamenti circa l'adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione di percorsi formativi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento periodico dei datori di lavoro e dei preposti.

Preliminarmente, ritengo necessario ricordare che la materia della salute e della sicurezza sul lavoro rientra tra le priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tal senso, sono numerose le iniziative e le attività messe in campo da questo Ministero nel suddetto settore.

Con particolare riferimento alla attività di formazione e aggiornamento, ricordo che con il decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, è stata disposta la modifica del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In relazione alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, mi preme evidenziare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso le proprie strutture competenti, ha, sin dall'aprile 2022, partecipato a un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro, di INAIL e delle maggiori sigle sindacali, al fine di elaborare un testo per la rivisitazione, l'accorpamento e le modifiche agli accordi Stato-Regioni attualmente vigenti.

Tra questi, l'accordo del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori, e l'accordo del 7 luglio 2016 finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per

i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Successivamente, considerata la delicatezza e l'importanza della materia, è stato costituito, su diretta iniziativa di questo Ministero, un gruppo di lavoro più ampio, composto anche da componenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle Regioni e delle principali sigle sindacali datoriali.

Un gruppo più ristretto ha poi elaborato una bozza di testo di modifica, accorpamento e rivisitazione dei citati accordi, aggiornato alle novità più recenti introdotte in materia di formazione, su cui, ai fini dell'approvazione e previa consultazione con le parti sociali, deve essere sancita l'Intesa Stato-Regioni.

Ricordo, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito – con propria circolare del 16 febbraio 2022 – che, nelle more dell'approvazione di un nuovo testo di accordo, restano in vigore le misure previste dall'accordo del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori, adottato dalla Conferenza permanente.

Con specifico riguardo ai criteri di adeguatezza e di specificità della formazione dei preposti, da garantire in presenza e con cadenza almeno biennale (ex articolo 37, comma 7), sarà solo in sede di Conferenza Permanente che potrà stabilirsi una nuova disciplina.

Si evidenzia, ancora, che con il decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto Decreto lavoro), è stato introdotto l'obbligo di monitoraggio e controllo sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e sul rispetto della normativa di riferimento.

Concludo sottolineando quanto sia necessario rafforzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, annoverata tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo

n. 81 del 2008. La formazione, difatti, rappresenta un vero e proprio processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ma anche agli altri soggetti del sistema di prevenzione, le conoscenze e

procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, per l'identificazione dei pericoli e per la gestione dei rischi.

ALLEGATO 6

5-01141 Fossi: Sui ritardi nell'erogazione della Cig e sulla mancata corresponsione degli stipendi arretrati ai lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio della GKN.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo nel quale si richiede quali iniziative di competenza si intenda assumere per accertare i motivi dei ritardi nell'erogazione delle mensilità della cassa integrazione, anche al fine di individuare le soluzioni più opportune in vista della concreta riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio, si rappresenta quanto segue.

La direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riferito che la società in oggetto, oggi con denominazione sociale « Fiducia nel futuro della fabbrica a Firenze » in liquidazione, ha ottenuto (con decreto direttoriale del 15 maggio 2023) un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione per i propri dipendenti, ricorrendo al nuovo istituto di recente introdotto con il cosiddetto decreto lavoro (articolo 30 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), per il periodo decorrente dal 10 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Per completezza, segnalo che la stessa direzione generale ha precisato che la società ha usufruito anche (limitatamente al periodo dal 10 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022) di un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Per quanto riguarda, invece, il processo di riconversione industriale, la Regione Toscana – nelle more che venga riconvocato il tavolo nazionale di crisi presso il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* – ha dichiarato di proseguire nell'azione di *scouting* che dovrebbe portare all'individuazione di un soggetto potenzialmente interessato all'acquisizione dell'area, alla sua gestione e alla realizzazione dei progetti

avanzati dai lavoratori, ritenuti di interesse e per i quali si stanno valutando idonee forme di supporto. La Regione Toscana ha dichiarato di essere consapevole della necessità di introdurre elementi di discontinuità rispetto all'attuale proprietario, che ha posto la società in liquidazione senza definire alcuna prospettiva industriale di lungo periodo.

Sempre su tale punto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha rappresentato che la relativa vertenza verrà seguita con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, anche attraverso tavoli di confronto in plenaria. Al riguardo, comunico che sono in corso le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti – dalle istituzioni territoriali, ai rappresentanti della proprietà, ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali – per trovare soluzioni condivise che individuino percorsi di reindustrializzazione del sito con prospettive industriali e occupazionali di lungo periodo.

Qualora dovesse costituirsi una cooperativa di lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio interessata all'acquisizione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* garantirà il supporto con tutti gli strumenti disponibili dedicati ai percorsi di reindustrializzazione per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali.

Per quanto riguarda, invece, i denunciati ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, la Regione Toscana (pur non disponendo di elementi diretti da fornire in merito) si è adoperata per sollecitare l'espletamento delle corrette procedure utili al versamento della CIGS senza ulteriori ritardi in danno dei lavoratori coinvolti.

L'INPS, su tale punto, ha dichiarato che ha erogato i primi pagamenti solo dopo

aver ricevuto l'invio, da parte dell'azienda, dei flussi telematici contenenti i dati per il calcolo della prestazione dovuta ai lavoratori interessati. Il primo flusso telematico è stato trasmesso all'Istituto il 19 giugno 2023 e si è provveduto ad erogare i pagamenti già a partire dalla fine del predetto mese, con riferimento alle mensilità decorrenti da ottobre 2022 (quale data di inizio del

periodo di CIGS concesso) fino al mese di giugno dell'anno in corso. Infine, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite, è disponibile a collaborare e confrontarsi con le altre strutture istituzionali interessate per garantire la tutela dei lavoratori coinvolti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final).	
Audizione di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)	131
Audizione di Tiziano Maggino, presidente del Gruppo italiano <i>screening</i> del cervicocarcinoma (GISCi) e di Francesca Caumo, vicepresidente del Gruppo italiano <i>screening</i> della mammella (GISMa)	131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 luglio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento

europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final).

Audizione di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.15.

Audizione di Tiziano Maggino, presidente del Gruppo italiano *screening* del cervicocarcinoma (GISCi) e di Francesca Caumo, vicepresidente del Gruppo italiano *screening* della mammella (GISMa).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione italiana famiglie olearie – UNIFOL (*Svolgimento e conclusione*) 132

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti di CNA Agroalimentare e di Confartigianato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali » 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 18.05.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione italiana famiglie olearie – UNIFOL.

(Svolgimento e conclusione).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe VACCA, *presidente dell'Unione italiana famiglie olearie (UNIFOL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 luglio 2023.

Audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti di CNA Agroalimentare e di Confartigianato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Car-

loni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 18.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
Sull'ordine dei lavori	135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	141
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali). COM(2023) 166 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	138
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	145
Sull'ordine dei lavori	139

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM)	139
Audizione, in videoconferenza, del dott. Matteo Luigi Bianchi, consigliere nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e membro italiano del Comitato europeo delle regioni	139

Audizione della dott.ssa Giorgia Sorrentino, coordinatrice della Commissione affari europei del Consiglio nazionale dei giovani	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 8.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che, in considerazione delle numerose risultanze emerse nel ciclo di audizioni, sarebbe opportuno posticipare di qualche ora la discussione del documento da lui predisposto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, precisa che la fascia oraria preferibile dal punto di vista logistico, funzionale alle esigenze di numerosi gruppi, è quella delle ore 13. I commissari della Lega faranno lo sforzo di essere presenti in Commissione malgrado sia programmata, per quello stesso orario, una riunione del Gruppo parlamentare. I continui cambiamenti della programmazione dei lavori dell'Assemblea impongono un continuo aggiornamento delle convocazioni della Commissione.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) chiede chiarimenti circa il termine per l'espressione del parere ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Sottolinea la delicatezza del tema che ha numerose implicazioni con altri importanti filoni dell'attività legislativa.

Piero DE LUCA (PD-IDP) sottolinea che sarebbe stato più apprezzabile da parte del collega relatore motivare la richiesta di rinvio con le difficoltà, ancora presenti in seno alla maggioranza, circa la messa a punto del documento, invece di evocare l'esigenza di assemblare le risultanze emerse nel corso delle audizioni. Rileva che, essendo già stata diffusa la bozza di parere, sarebbe opportuno aggiornare i lavori della Commissione, eventualmente anche alle ore 13.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), pur comprendendo le ragioni di posticipare l'esame del documento, rileva che alle ore 13 è previsto l'esame di due significativi provvedimenti.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO prende atto dell'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio da parte della Commissione sui contenuti del documento, che potrà essere esaminato nella seduta delle ore 13.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) suggerisce, per ottimizzare i lavori della Commissione, di anticipare l'esame del testo unificato C. 249 e abb. recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la

tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, di cui è relatrice, nonché della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle asserzioni ambientali, di cui è relatrice la collega De Monte.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) concorda sulla proposta della collega Rossello limitatamente all'anticipazione dell'esame del testo unificato C. 249 e abb.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso d'iniziare subito l'esame del testo unificato C. 249 e abb., previsto per la seduta delle ore 13.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Testo unificato C. 249 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte all'esame della Commissione, frutto di un ampio ed encomiabile lavoro della Commissione di merito, reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche ed introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione,

con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori informazioni, segnala in questa sede che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche. L'articolo 2 della proposta disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento ed assicurativi, ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti. L'articolo 3 detta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori. L'articolo 4 riguarda invece l'utilizzo delle informazioni sullo stato di salute per pregresse patologie oncologiche con riferimento all'accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale. L'articolo 5 contiene, da ultimo, le disposizioni transitorie e finali.

Ricorda che, sul piano delle politiche europee adottate in materia, il 3 febbraio 2021, la Commissione europea ha adottato la comunicazione recante il Piano europeo di lotta contro il cancro in cui ha preannunciato iniziative volte ad affrontare il tema dell'equità dell'accesso ai servizi finanziari (comprese le assicurazioni) attraverso un codice di condotta e una riflessione sulle soluzioni a lungo termine. Il documento, definito dalla presidente della Commissione europea von Der Leyen una « *colonna portante di una solida Unione europea della salute* » rileva che attualmente l'Europa, pur rappresentando un decimo della popolazione mondiale, registra un quarto dei casi di cancro nel mondo.

Rileva che, secondo studi condotti dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), il numero dei casi – in mancanza di un intervento mirato – è destinato ad aumentare di oltre il 24 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nell'UE. Dalle stime effettuate risulta, inoltre, che l'impatto economico complessivo del cancro in Europa

superi i 100 miliardi di euro annui. Peraltro, la pandemia di COVID-19 ha avuto forti ripercussioni negative sulla cura di questa malattia, avendo in molti casi costretto all'interruzione di azioni di prevenzione e trattamenti, provocato ritardi nelle diagnosi e inciso sull'accesso ai farmaci.

Con l'intento di invertire questa tendenza, il Piano europeo contiene azioni destinate a sostenere, coordinare e integrare gli sforzi profusi dagli Stati membri, riflettendo l'impegno politico a non lasciare nulla di intentato nella lotta contro il cancro. Il documento sottolinea la necessità di misure per favorire l'integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro per malati di cancro e persone già affette da patologie oncologiche e si pone l'accento sull'iniquinà delle condizioni di accesso ai servizi finanziari anche dopo anni dalla guarigione o remissione della malattia.

Fa altresì presente che il 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia europea nella lotta contro il cancro nella quale chiede, tra l'altro, l'adozione di una direttiva contro la discriminazione dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia, nonché l'equa attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito.

Auspica conclusivamente, ove non vi siano obiezioni, che la Commissione si esprima sul provvedimento già nel corso della seduta odierna.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Gruppo PD-IDP su un provvedimento di grande rilievo sociale e tanto lungamente atteso.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, dà lettura della proposta di parere (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

— Intervengono il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ed il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2023) 234 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e conclusione — Parere motivato*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di questa mattina.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, richiama succintamente il ciclo conoscitivo promosso dalla Commissione in relazione alle problematiche evidenziate dalla proposta di direttiva.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, nell'illustrare i contenuti del parere, soffermandosi sulle limitatissime modifiche formali apportate rispetto al testo diffuso ieri sera, nota che la proposta di direttiva prevede una serie di misure da valutare positivamente, agli articoli 4 e 6, in tema di formazione anticorruzione. Resta tuttavia poco chiaro, quanto generico, il riferimento al principio di sussidiarietà che dovrebbe essere sotteso alla proposta ed evidenzia l'ampiezza e la genericità dei beni giuridici citati che s'intendono tutelare con la proposta di direttiva, e la conseguente incertezza del nesso tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti mediante i quali raggiungerli.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, richiama le tensioni in seno alla maggioranza, rese evidenti dal ritardo con il quale

è stato predisposto il parere. A fronte di un ciclo di audizioni di assoluta qualità, non può condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la maggioranza: essa infatti rimette in discussione tutto l'impianto della proposta legislativa della Commissione, negando un'interpretazione innovativa dell'articolo 83 TFUE, in materia di diritto penale sostanziale. Si tratta di un segnale pessimo che ostacola l'adozione di uno strumento particolarmente importante nella lotta alla criminalità transfrontaliera. Un segnale dato in una data particolarmente tragica per la storia del nostro Paese, quale quella della strage di via D'Amelio. Osserva inoltre che le argomentazioni di merito, prettamente politiche, inserite nella proposta di parere, non possono essere accettate, né vale l'argomento, parimenti fatto valere nella proposta, che essa non sarebbe in linea con le convenzioni internazionali.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) argomenta il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere motivato a partire dalle risultanze emerse nel corso delle audizioni: tali apporti conoscitivi hanno delineato le carenze in ordine ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nel richiamare la sostanziale inefficacia del reato di abuso d'ufficio nel nostro sistema, stigmatizza il ricorso, nel quadro di una direttiva, ad una normativa eccessivamente dettagliata in un contesto europeo segnato da tradizioni e valori giuridici diversi.

Raffaele BRUNO (M5S) richiama la posizione contraria del suo Gruppo alla proposta di parere motivato.

Stefano CANDIANI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'importanza di un parere che chiede alle Istituzioni europee di motivare meglio il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Occorre molta prudenza di fronte alla tentazione di abbattere delle linee di contenimento istituzionale tra i diversi livelli di governo: è questo il senso ultimo del principio di sussidiarietà.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e

sottolinea come le audizioni dedicate ad un provvedimento complesso abbiano permesso di approfondirne i profili di criticità, puntualmente evidenziati nel parere motivato.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea OSTELLARI ringrazia il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, dichiarandosi a favore della proposta di parere motivato.

Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO, associandosi alle considerazioni svolte dal sottosegretario Ostellari, ricorda l'ampio arsenale normativo già a disposizione del legislatore italiano, per contrastare i diversi fenomeni corruttivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, onorevole Giordano (*vedi allegato 2*).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

COM(2023) 166 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice, onorevole De Monte (*vedi allegato 3*).

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di posticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine dello svolgimento delle audizioni informali.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 luglio 2023.

Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e

dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.35.

Audizione, in videoconferenza, del dott. Matteo Luigi Bianchi, consigliere nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e membro italiano del Comitato europeo delle regioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.25.

Audizione della dott.ssa Giorgia Sorrentino, coordinatrice della Commissione affari europei del Consiglio nazionale dei giovani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 18.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
C. 249 ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che l'impianto complessivo del provvedimento è pienamente coerente con gli indirizzi assunti dalla Commissione europea con la comunicazione recante il Piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021) 44 final) con la quale ha preannunciato iniziative volte ad affrontare il tema dell'equità dell'accesso ai servizi finanziari (comprese le assicurazioni) attraverso un codice di condotta ed una riflessione sulle soluzioni a lungo termine;

evidenziato che questi orientamenti sono stati da ultimo riaffermati dal Parla-

mento europeo che il 16 febbraio 2022 ha approvato una risoluzione sulla strategia europea nella lotta contro il cancro nella quale chiede, tra l'altro, l'adozione di una direttiva contro la discriminazione dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia, nonché l'equa attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito;

evidenziata la portata delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. riguardanti rispettivamente l'accesso ai servizi finanziari, bancari ed assicurati ed alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, rispondenti alle problematiche evidenziate nella Comunicazione della Commissione europea e nella risoluzione del Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di esperti e rappresentanti delle istituzioni nonché degli organismi associativi interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la Commissione europea intende introdurre un quadro giuridico organico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, vincolando gli Stati membri all'adozione di un complesso di disposizioni relative a tre profili: l'armonizzazione minima di un'ampia serie di fattispecie di reato riconducibili al fenomeno corruttivo; le misure per la prevenzione della corruzione; gli strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la Commissione giustifica l'intervento legislativo rilevando che il quadro normativo europeo in materia è attualmente frammentato e parziale, essendo ri-

conducibile ad atti che riguardano specifici aspetti del fenomeno, quali la corruzione nel settore privato, quella dei funzionari UE, la tutela del bilancio europeo contro le frodi, il riciclaggio;

la Commissione sottolinea altresì la necessità di un nuovo strumento che tenga conto in particolare della Convenzione dell'ONU contro la corruzione (UNCAC), siglata a Merida, ed adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, ritenuta il più esaustivo strumento giuridico internazionale in questo campo, che include norme concernenti sia il profilo della prevenzione che quello della repressione;

nel preambolo della proposta non risultano adeguatamente né la necessità né il valore aggiunto della stessa, non accompagnata da alcuna valutazione d'impatto ma soltanto da una mera ricognizione del lavoro istruttorio che ha preceduto l'elaborazione del testo normativo, nonché dal quadro delle diverse opzioni che in esito a tale attività preparatoria sono state prese in considerazione per realizzare l'obiettivo del miglioramento del contrasto alla corruzione;

le diverse argomentazioni utilizzate dalla Commissione europea a giustificazione della proposta sono in misura non trascurabile di natura metagiuridica, non fondandosi su un'analisi rigorosa dei dati relativi alle fattispecie criminali oggetto della proposta e delle relative previsioni legislative nazionali ma su indici di percezione del livello di corruzione o del livello di

rischio di corruzione da parte di cittadini o imprese;

osservato al riguardo che:

a) la Convenzione UNCAC impone la penalizzazione di un insieme determinato di fattispecie criminali, segnatamente la corruzione di pubblici ufficiali nazionali, la corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche, la sottrazione, l'appropriazione indebita od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale, il riciclaggio dei proventi del crimine, l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia;

b) la Convenzione, tuttavia, prevede un'incriminazione meramente facoltativa per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, la corruzione nel settore privato, e l'arricchimento illecito nonché altre fattispecie disciplinate dalla proposta della Commissione europea: appare quindi difficilmente giustificabile la sovrapposizione tra fenomenologie criminali radicalmente dissimili che potrebbe alimentare il rischio di realizzare squilibri non trascurabili in termini di proporzionalità del sistema; la stessa diversificazione operata dalla Convenzione sottende infatti la consapevolezza delle Parti contraenti in ordine all'adozione di un approccio regolatorio prudenziale, rispettoso della diversità e delle dinamiche dei diversi ordinamenti statali;

c) ne discende che l'intervento normativo a livello unionale, obbligando alla criminalizzazione di una serie eterogenea di fattispecie di reato, valutate in maniera diversa a livello internazionale, corre il rischio di porre su uno stesso piano veri e propri obblighi convenzionali insieme a semplici raccomandazioni;

d) dal momento che la Convenzione UNCAC, incidendo su materie oggetto di competenza concorrente, è stata firmata e ratificata sia dall'Unione sia dai suoi Stati membri, la decisione in merito a quali aspetti della medesima Convenzione debbano essere attuati a livello unionale oppure a livello nazionale va dunque operata in ogni caso in coerenza con i tre principi fondamentali dei Trattati in materia di ri-

parto ed esercizio delle competenze (attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità);

e) l'estensione della disciplina, tale da coprire, tra l'altro, la definizione delle fattispecie di reato, delle pene principali e accessorie, delle attenuanti e aggravanti, della responsabilità delle persone giuridiche, e della prescrizione, unitamente al grado di dettaglio impiegato nelle singole disposizioni, suscitano forti dubbi anche per quanto riguarda la stessa coerenza alla base giuridica individuata dalla Commissione europea, atteso che proprio l'articolo 83 TFUE legittima le Istituzioni europee alla previsione di sole norme minime, relative alla definizione dei reati e delle sanzioni;

f) nell'ottica della Commissione europea, i delitti di corruzione costituirebbero una grave minaccia per la « democrazia », la « stabilità e la sicurezza della società », i « valori universali su cui si fonda l'Unione europea », lo « Stato di diritto », l'intervento dell'Unione si renderebbe altresì necessario per salvaguardare la concorrenza, la crescita economica sostenibile, l'efficienza della spesa pubblica: in tal senso non può non rilevarsi l'ampiezza e la genericità dei beni giuridici citati che s'intendono tutelare, e la conseguente incertezza del nesso tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti mediante i quali raggiungerli;

g) nonostante la Commissione europea rilevi un'asserita difformità tra gli Stati membri nella disciplina delle singole incriminazioni prese in considerazione dalla proposta, è lo stesso preambolo alla disciplina a smentire l'assunto in base al quale vi sarebbero profonde differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, laddove indica che, in realtà, nella quasi totalità delle Nazioni dell'UE sono già esaurientemente contemplate le incriminazioni di cui si propone l'introduzione;

h) appare peraltro fisiologico, se non necessario, che in talune circostanze un determinato fenomeno criminale presenti specificità quanto alla sua definizione penalistica nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali, considerate le inevitabili

peculiarità di contesto e di cornice giuridico-costituzionale dei singoli Stati membri;

i) in relazione alla repressione transnazionale del fenomeno corruttivo inteso in senso lato si fa presente che è già pienamente operante dall'1 giugno 2021 la cosiddetta Procura europea (EPPO) – alla quale, peraltro, l'Italia ha aderito ai sensi della disciplina di cooperazione rafforzata – e che la direttiva 2017/1371/UE prevede che proprio tale organismo sia incaricato d'indagare, perseguire e portare in giudizio reati quali frodi, corruzione e riciclaggio che ledano gli interessi finanziari dell'Unione;

j) l'asserito carattere transnazionale del fenomeno criminale oggetto della disciplina, invocato dalla Commissione europea a sostegno della conformità dell'intervento normativo al principio di sussidiarietà, non appare interamente dimostrato quanto meno con particolare riferimento ad alcune fattispecie definite nella proposta, segnatamente il reato di intralcio alla giustizia e quello di abuso di ufficio;

k) in particolare, la disciplina della prescrizione, che per diversi reati prevede l'allungamento significativo dei termini di prescrizione, potrebbe determinare ulteriori squilibri di sistema, ed appare persino contraddittoria con altre politiche dell'Unione europea, quali quelle tendenti a condizionare l'ottenimento dei fondi europei alla riduzione dei tempi dei processi penali e, più in generale, all'efficientamento della giustizia;

l) con riferimento al regime delle pene accessorie, ed in particolare alla sanzione dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione, appare non privo di fondamento l'argomento in base al quale potrebbe risultare non conforme al principio di attribuzione (ed in ogni caso al principio di sussidiarietà) l'opzione della Commissione europea di estendere l'esercizio della competenza legislativa dell'UE in diritto penale fino a incidere sulle disposizioni che regolano lo svolgimento del processo democratico nelle elezioni nazionali;

valutate positivamente le previsioni, di cui all'articolo 3 della proposta, dedicato alla prevenzione della corruzione, che obbligano gli Stati membri a disporre di misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione, e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, e quelle di cui all'articolo 6 intese a configurare una specifica formazione anticorruzione alle autorità competenti ed ai funzionari pubblici, assicurando risorse adeguate a tale scopo;

considerando altresì che l'articolo 4 della proposta obbliga gli Stati membri a dotarsi di organismi specializzati nella prevenzione e nella repressione della corruzione, che devono essere indipendenti, così come ha fatto l'Italia con l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

ritenuto, alla luce delle argomentazioni sopra riportate che la proposta in esame esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, privi peraltro del requisito della transnazionalità, relativamente ai quali l'UE non ha la competenza ad adottare norme di armonizzazione;

osservato in ogni caso che, anche laddove si volesse ritenere che la disciplina di fattispecie criminose ulteriori rispetto alla corruzione in senso stretto sia riconducibile all'articolo 83 del TFUE, la proposta risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità. Ciò in quanto essa detta, senza che sia dimostrata la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento a livello unionale, una disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giuridiche, economiche e sociali, nonché dell'ordinamento costituzionale e delle Pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro. Peraltro, le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni ma investono

in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti;

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi più approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, avendo acquisito le necessarie

valutazioni d'impatto predisposte dalla Commissione europea,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali). COM(2023) 166 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (COM (2023)166);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso dell'esame della proposta;

rilevato che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012;

premesso che:

gli obiettivi perseguiti dalla iniziativa legislativa sono complessivamente condivisibili, essendo essa intesa a proteggere i consumatori e le imprese dal *greenwashing*. In particolare, le misure proposte mirano, per un verso, a consentire ai consumatori di assumere decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili. Per altro verso, esse sono volte a migliorare la certezza del diritto e le condizioni di parità nel mercato interno nonché a stimolare la competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività;

le disposizioni della proposta danno anche seguito alle richieste che erano state formulate nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa ai fini di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti;

rilevato che la proposta, alla luce del suo scopo principale e del contenuto, è

correttamente fondata sull'articolo 114 del TFUE. Essa infatti ha un effetto diretto e significativo sul funzionamento del mercato interno, in quanto è volta ad introdurre norme uniformi per la commercializzazione di beni e servizi con asserzioni relative alla protezione dell'ambiente, superando le profonde differenze nelle legislazioni nazionali in materia. Ciò consentirebbe alle imprese di meglio competere nel mercato interno, eliminando oneri di conformità inutili e distorsioni di concorrenza, e ai consumatori di prendere decisioni di acquisto ottimali nel medesimo mercato;

considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

è necessario intervenire in materia a livello di Unione europea dato che se gli Stati membri agissero singolarmente per superare le lacune dell'assetto vigente rischierebbero di adoperare sistemi basati su metodi e approcci diversi, determinando una ulteriore frammentazione del mercato interno;

l'introduzione di norme armonizzate per le asserzioni ambientali presenta un evidente valore aggiunto dal momento che comporterebbe presumibilmente costi di conformità inferiori per le imprese, assicurerebbe la certezza del diritto e limiterebbe la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli;

evidenziato che la proposta risulta coerente anche con il principio di proporzionalità in quanto:

la proposta reca un numero limitato di prescrizioni uniformi e garantisce

trasparenza e credibilità dei marchi nei confronti degli utenti;

pur mancando, all'interno della valutazione d'impatto che accompagna la proposta, una stima accurata dei potenziali costi in capo agli enti che gestiscono i marchi ambientali, alle imprese e alle autorità di controllo, è presumibile che essi non siano sproporzionati e siano compensati almeno in parte dalla uniformità e certezza della disciplina applicabile;

la proposta non impone alcun metodo di valutazione specifico degli elementi attestanti la veridicità delle asserzioni ambientali e fa affidamento sulle prescrizioni generali intese a fornire ai consumatori informazioni attendibili;

la nuova disciplina non si applica opportunamente alle microimprese, salvo che queste desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale;

è apprezzabile che la proposta, in coerenza con il principio di proporzionalità, richieda agli Stati membri di assistere le piccole e medie imprese nell'applicare la direttiva, adottando misure di sostegno finanziario nonché per l'accesso a finanzia-

menti, la formazione specializzata per i dirigenti e il personale e l'assistenza tecnica e organizzativa. Occorre tuttavia assicurare che questi interventi possano essere adottati da ciascuno Stato in modo semplice e in tempi ragionevoli per evitare svantaggi competitivi per le PMI. In particolare, tenuto conto che alcune di tali misure, soprattutto se di carattere finanziario, potrebbero essere classificate come aiuti di Stato andrebbe valutata l'adozione di un apposito regolamento di esenzione per categoria;

ritenuto altresì che il ricorso allo strumento della direttiva è appropriato alla luce del quadro giuridico vigente a livello nazionale e dell'Unione, a garantire la tutela dei consumatori in un settore che peraltro è già regolamentato da direttive;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	147
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 13.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Esame del Regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	148
ALLEGATO (<i>Regolamento interno</i>)	150
Comunicazioni del Presidente	149

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame del Regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di regolamento interno della Commissione, previamente esaminato in sede istruttoria nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 6 luglio 2023.

Comunica che è stata apportata una modifica formale al comma 5 dell'articolo 4, che trovate in distribuzione: « Per cia-

scuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti e a uno o più consulenti il compito di esaminarne i profili istruttori. Su tali questioni o affari i componenti incaricati dal Presidente riferiscono alla Commissione ».

Segnala che lo schema in esame riproduce sostanzialmente gli analoghi regolamenti adottati dalle altre Commissioni parlamentari d'inchiesta nelle passate legislature.

Ricorda inoltre che, per quanto non disciplinato dal regolamento della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Non essendo pervenute proposte di modifica al testo in esame e constatata l'assenza di osservazioni da parte dei presenti, pone in votazione il testo.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e, successivamente, all'unanimità, nel suo complesso, la proposta di regolamento interno (*vedi allegato*).

Comunicazioni del Presidente.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 6 luglio 2023, ha adottato la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*La Commissione prende atto*).

Comunica inoltre che, come annunciato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 6 luglio 2023, la Commissione si avvarrà, con

funzioni di gestione e tenuta dell'archivio, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Fabio Pannacci, Luogotenente Cariche Speciali, e Giannicola Cirigliano, Maresciallo ordinario.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati 12 aprile 2023, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 19, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 20.

Art. 3.

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.

(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca l'Ufficio di presidenza;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti e a uno o più consulenti il compito di esaminarne i profili istruttori. Su tali questioni o affari i componenti incaricati dal Presidente riferiscono alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una

quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene tra-

smesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale, di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse

limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 3 della delibera istitutiva.

Art. 12.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 13.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine di venti giorni entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 15.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 16.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria dei casi di cui venga direttamente

a conoscenza in ordine a violazioni del segreto apposto dalla Commissione su notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 17.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria che applica il regime di classificazione su indicazione del Presidente. Di tale regime è data comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 20 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.

(Relazioni alla Camera dei deputati)

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2,

comma 8, della delibera istitutiva, una relazione annuale sulla sua attività e, al termine dei lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 7, comma 5, della delibera istitutiva.

Art. 20.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente as-

segnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture della Camera. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 21.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice della NATO svoltosi a Vilnius l'11 e il 12 luglio 2023 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4^a-5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01147 Bordonali (Lega): Sulle iniziative del Ministero competente in ordine alla riforma dell'ordinamento della polizia locale	7
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	12
5-01152 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulla destinazione di ulteriori agenti di polizia a Milano per ridurre i fenomeni criminali nella città	7
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	13
5-01144 Zaratti (AVS): Sulle raccomandazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in relazione a talune disposizioni del cosiddetto decreto-legge Cutro	8
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	15
5-01145 Boschi (A-IV-RE) Sull'urgente incremento delle risorse da destinare alle nuove assunzioni e al rinnovo dei contratti collettivi del personale del comparto sicurezza	8
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	17
5-01146 Paolo Emilio Russo (FI): Sul rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nella città di Como nei mesi di maggior afflusso turistico	9
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	19
5-01148 Alfonso Colucci (M5S): Sul ripristino della corretta funzionalità dell'amministrazione del comune di Acerra	9
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	22

5-01149 Bonafè (PD): Sulla mancata concessione di spazi pubblici da parte del comune di Genazzano per lo svolgimento della Festa dell'Unità	9
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	24
5-01150 Magi (MISTO-+EUROPA): Sulla circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza in merito a rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale	9
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	26
5-01151 Urzì (FDI): Sull'efficacia dello <i>Smartwatch</i> antiviolenza sperimentato in alcune città e sulla sua possibile estensione a tutta Italia	10
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.	
Audizione di Silvia Sassi, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Firenze (<i>in videoconferenza</i>), di Francesco Bilancia, professore di diritto pubblico presso l'Università « G. d'Annunzio » di Chieti-Pescara, e di Nicola Lupo, professore di diritto costituzionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata	41
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	45
5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo	42
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	47
5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al <i>Superbonus</i>	42
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	49
5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	50
5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati »	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	51
5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA	44
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418-A	54
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01128 Caso (M5S): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio.	
5-01129 Manzi (PD-IDP): Iniziative per garantire il pagamento della terza rata dei fondi del PNRR ed il raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di alloggi universitari e di diritto allo studio	55
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	57
5-01130 Piccolotti (AVS): Misure volte ad introdurre la fattispecie del contratto di ricerca nell'ordinamento nazionale universitario e nella contrattazione collettiva nazionale	55
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58
5-01131 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione	56
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	59
5-01132 Amorese (FDI): Iniziative in materia di interpretazione della disciplina vigente relativa ai concorsi riservati ai professori universitari di I fascia	56
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	60

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	78

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO 2 (Subemendamento 0.20.0100.201 del relatore)	79
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	80
ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate)	108
AVVERTENZA	77
ERRATA CORRIGE	77

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
--	--

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	121
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01032 Soumahoro: Iniziative per garantire misure di sostegno economico agli ex operai della Whirlpool di Napoli	113
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-01139 Barzotti: Iniziative per assicurare opportune tutele ai <i>rider</i> dipendenti di Uber Eats .	113
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-01033 Mari: Sulla regolamentazione o messa al bando degli algoritmi di monitoraggio dei lavoratori	114
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-01140 Giaccone: Sul nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per i lavoratori, i datori di lavoro e i preposti	114
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-01141 Fossi: Sui ritardi nell'erogazione della Cig e sulla mancata corresponsione degli stipendi arretrati ai lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio della GKN	114
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	129
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Ricchetti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
ERRATA CORRIGE	120
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final).	
Audizione di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)	131
Audizione di Tiziano Maggino, presidente del Gruppo italiano <i>screening</i> del cervicocarcinoma (GISCi) e di Francesca Caumo, vicepresidente del Gruppo italiano <i>screening</i> della mammella (GISMa)	131
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione italiana famiglie olearie – UNIFOL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti di CNA Agroalimentare e di Confartigianato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali »	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
Sull'ordine dei lavori	135
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	140
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	137
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	141
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali). COM(2023) 166 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	138
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	145
Sull'ordine dei lavori	139
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM)	139
Audizione, in videoconferenza, del dott. Matteo Luigi Bianchi, consigliere nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e membro italiano del Comitato europeo delle regioni	139
Audizione della dott.ssa Giorgia Sorrentino, coordinatrice della Commissione affari europei del Consiglio nazionale dei giovani	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

COMMISSIONE PLENARIA:


Sulla pubblicità dei lavori 148

Esame del Regolamento interno (*Esame e approvazione*) 148*ALLEGATO (Regolamento interno)* 150

Comunicazioni del Presidente 149

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0046290